

I *SECRET CULTS* NIGERIANI. ASPETTI CRIMINOLOGICI E PENALISTICI DI UN FENOMENO IN ESPANSIONE

di Nicolò Zammarchi

(*Dottorando di ricerca in diritto pubblico,
giustizia penale e internazionale, Università di Pavia*)

Sommario: 1. Brevi note introduttive. Fluidità criminale, polimorfismo associativo-mafioso e le (meritorie) fotografie investigative della D.I.A. – 2. I *secret cults*: nascita, crescita, espansione. – 2.1. Una preliminare questione terminologica. – 2.2. I moderni *secret cults*: sintetica genesi storica. – 2.3. I tratti salienti dei *secret cults*. – 3. Principali attività criminali dei *secret cults*. – 3.1. Attività criminali “domestiche”. – 3.2. Attività criminali “a proiezione estera”. – 4. Fenomenologia “italiana” dei *secret cults*. – 4.1 Approdo in Italia e forme di manifestazione locali. – 4.2. Mercati criminali e attività illecite in Italia. – 4.3. Rapporti con altre organizzazioni criminali. – 5. Percorsi giurisprudenziali: l’affermazione della mafiosità dei *secret cults*. – 6. Neoformazioni mafiose e aporie interpretative nell’art. 416-bis Cp. – 6.1. L’art. 416-bis Cp: una norma a due velocità. – 6.2. A quale velocità corrono i *secret cults*. – 7. *Secret cults* e associazioni di tipo mafioso: considerazioni di sintesi. – 7.1. Sull’impiego di strumenti di contrasto alla criminalità mafiosa: in particolare, la collaborazione di giustizia. – 7.2. Sull’aggravante del metodo mafioso o dell’agevolazione mafiosa. – 7.3. Su alcuni profili di coordinamento comunitario. – 8. Conclusioni. – 8.1 L’insostenibile leggerezza di accertamenti differenziati della mafiosità tra associazioni mafiose storiche e associazioni mafiose di nuovo conio. – 8.2. Sulle ramificazioni internazionali dei *secret cults* (e delle mafie storiche): pervasività del fenomeno, esigenze di armonizzazione.

1. Come osservato da Sciascia, «la linea della palma, cioè il clima che è propizio alla vegetazione della palma, viene su, verso il nord, di cinquecento metri [...] ogni anno...»¹.

Il fatto criminale, intrinsecamente umano, si esplica in dinamiche relazionali varie, mutevoli, necessariamente adattive e talora predittive rispetto alla materialità dei rapporti sociali.

Così, a una realtà in costante e rapida evoluzione corrisponde il mutamento della criminalità e, in particolare della criminalità organizzata.

¹ L. Sciascia, *Il giorno della civetta*, Torino 1961, 115.

Note sono le storiche incertezze definitorie connaturate a tale nozione².

Pacifico appare nondimeno un significato minimale di “criminalità organizzata” quale organizzazione di persone tra loro in collaborazione per un periodo di tempo indefinito, con finalità di arricchimento (dei singoli partecipi e dell’associazione intera) mediante la commissione di violenze sistematiche e la frequente realizzazione di atti di corruzione in una dimensione illecita sempre più transnazionale.

Ora, il “nocciolo duro” di una criminalità organizzata così – minimamente, ma, si ritiene, correttamente – intesa non può che consistere nella criminalità associativa, che a sua volta si identifica, almeno nell’ordinamento italiano, in una associazione di più persone (almeno tre) finalizzata a compiere vari atti, talora di natura lecita, talora intrinsecamente criminosa³.

La forma di manifestazione più pervasiva, violenta, radicata, notoria, e per certi versi socialmente allarmante della criminalità associativa così individuata è l’associazione per delinquere di tipo mafioso.

Ampia è oramai la letteratura – scientifica e non – in materia, sicché la struttura delle c.d. mafie tradizionali (Cosa Nostra, le *’ndrine* e le formazioni camorristiche) può ragionevolmente ritenersi nota.

Trattasi, generalmente e storicamente, di gruppi strutturati su base familiare o familistica, fondati su precisi rituali di affiliazione e radicati in un determinato territorio che è di fatto sottoposto al loro controllo mediante l’esercizio di un potere

² Non è questa la sede per ripercorrere il dibattito intorno al concetto di criminalità organizzata, definizione sconosciuta al legislatore italiano ma oggetto di attenzione in sede sovranazionale. Sia sufficiente a riguardo ricordare la definizione di “gruppo criminale organizzato”, introdotta dalla Convenzione ONU di Palermo del 2000, poi recepita nell’art. 3 l. 16.3.2006 n. 146, e la definizione di “organizzazione criminale” fornita dal legislatore comunitario con la Decisione Quadro 841/2008/GAI. La letteratura a riguardo è amplissima; fra i tanti, si v. A. di Martino, *Criminalità organizzata e reato transnazionale, diritto penale e nazionale: l’attuazione in Italia della c.d. Convenzione di Palermo*, in *DPP* 1/2007, 11 ss.; A. Centonze, *Criminalità organizzata e reati transnazionali*, Milano 2008; S. Aleo, *Sistema penale e criminalità organizzata. Le figure delittuose associative*, Milano 2009; B. Romano, *La criminalità organizzata e il diritto penale*, in *Il diritto penale della criminalità organizzata*, a cura di B. Romano, G. Tinebra, Milano 2013, 3 ss.; L. Paoli, T. Vander Beken, *Organized crime: A Contested Concept*, in *The Oxford Handbook of Organized Crime*, a cura di L. Paoli, Oxford 2014, 13 ss.; F. Basile, *Il reato di associazione di tipo mafioso e la convenzione di Palermo*, in *Riv. Studi Ricerche Crim. Org.*, 2019, 74 ss.; R. Tartaglia, *Il campo di applicazione della convenzione e la nozione di reato transnazionale*, in *La Convenzione di Palermo: il futuro della lotta alla criminalità organizzata transnazionale*, a cura di A. Balsamo, A. Mattarella, R. Tartaglia, Torino 2020, 47 ss.; A. Balsamo, A. Mattarella, *Criminalità organizzata: le nuove prospettive della normativa europea*, in *www.sistemapenale.it*, 15.3.2021; G. Insolera, T. Guerini, *Diritto penale e criminalità organizzata*³, Torino 2022.

³ G. de Vero, *I reati associativi nell’odierno sistema penale*, in *RIDPP*, 2/1998, 385 ss.; in generale, sui reati associativi quale espressione della criminalità organizzata, si v. E. Dolcini, *Appunti su “criminalità organizzata” e reati associativi*, in *AP*, 1982, 263 ss.; più di recente, sulla natura imprenditoriale della criminalità associativo-mafiosa, si v. G. Stallone, *Associazioni criminali e società commerciali: la “sovrapposizione” tra enti tra problemi di struttura e di accertamento*, in *www.archiviopenale.it*, 21.9.2022.

derivante da un contratto estorsivo di protezione⁴. Tali associazioni tendono a riempire un – presunto o fattuale – «vuoto di Stato» infiltrandosi nelle alte sfere politico-impresariali e assumendo sempre maggiori spazi nelle dinamiche sociali locali⁵. E ciò, attraverso l'impiego di un metodo tipico che ne connota l'antisocialità materiale e il disvalore penale specifico in punto di tecnica legislativa: il metodo mafioso, consistente nell'avvalersi, da parte dell'associazione, della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per il perseguimento delle finalità compendiate nell'art. 416-bis co. 3 Cp (commettere delitti, acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, e, dall'inizio degli anni '90, impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti a sé od altri in occasione di consultazioni elettorali).

Ulteriore tratto saliente delle associazioni per delinquere di tipo mafioso è la capacità di replicare altrove, e con relativa facilità, i metodi e gli schemi di potere loro tipici, cioè la loro capacità adattiva rispetto all'inedito contesto di riferimento⁶, cui si aggiunge un'elevata propensione alla cooperazione con altri attori illeciti per creare ampie e ramificate reti criminali⁷, creando così entità sempre più complesse, stratificate, nelle quali si intravedono nuovi protagonisti.

In questo contesto vorticoso, proteiforme, il mutamento fisiognomico dell'attualità associativo-mafiosa è colto, semestre per semestre, dalle relazioni della Direzione Investigativa Antimafia⁸. Negli ultimi anni, tali fonti, di natura informativo-investigativa, mostrano una scena illecita intrinsecamente fluida, perché partecipata

⁴ Per tali – condivisibili – interpretazioni del fenomeno mafioso, si v. D. Gambetta, *La protezione mafiosa*, in *La mafia, le mafie*, a cura di G. Fiandaca, S. Costantino, Roma-Bari 1994, 219 ss.; F. Varese, *Protection and extortion*, in *The Oxford Handbook*, cit., 343 ss.

⁵ Cfr. A. Baratta, *Mafia e Stato. Alcune riflessioni metodologiche sulla costruzione del problema e la progettazione politica*, in G. Fiandaca, S. Costantino, *op. cit.*, 98 ss.; U. Santino, *La mafia come soggetto politico. Ovvero: la produzione mafiosa della politica e la produzione politica della mafia*, *ivi*, 118 ss.; L. Paoli, *Towards a theory of crime: some preliminary reflections*, in *Illegal Entrepreneurship, organized crime and social control. Essays in honor of Professor Dick Hobbes*, a cura di G.A. Antonopoulos, Cham 2016, 3 ss.

⁶ Parla di un vero e proprio trapianto criminale e dei fattori che consentirebbero la mafia *transplantation* F. Varese, *Mafias on the move: how organized crime conquers new territories*, Princeton 2011.

⁷ R. Sciarone, *Mafie vecchie, mafie nuove. Radicamento ed espansione*, Roma 1998; A. Scaglione, *Reti mafiose. Cosa Nostra e Camorra: organizzazioni criminali a confronto*, Milano 2011; S. Aleo, *op. cit.*, 15 ss.

⁸ Ai sensi dell'art. 109 d. lgs. 6.9.2011, n. 159, il Ministro dell'Interno, al cui dicastero afferisce la Direzione Investigativa Antimafia (da ora in avanti, D.I.A.), incardinata nel Dipartimento di pubblica sicurezza, "riferisce, ogni sei mesi, al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti" dalla stessa D.I.A. I rapporti semestrali, realizzati dal 1992, sono consultabili *online* (con qualche ritardo rispetto alla fine del semestre di riferimento) all'URL <https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/relazioni-semestrali/>.

da attori illeciti neo-emergenti che assumono ruoli di differente prestigio a seconda del mercato e dell'area geografica di riferimento. Tra di essi, figurano recentemente, e in modo particolare, le formazioni illecite a matrice straniera. Così, gli spazi "fisici" dedicati, nel corpo delle relazioni D.I.A., a tali associazioni per delinquere, mostrano un sempre maggiore incremento, a riprova della loro maggior rilevanza sul piano prasseologico, rilevanza a sua volta comprovata da più pronunce giurisprudenziali in materia.

Tra i vari gruppi ciclicamente sottoposti all'attenzione degli inquirenti – concentrati, segnatamente, su associazioni per delinquere albanesi, cinesi, rumene – si stagliano le formazioni criminali nigeriane, i *secret cults*, dei quali è stata a più riprese affermata la natura mafiosa.

Cosa siano, come si atteggiino i *secret cults* e, ancora, quali siano le questioni dommatico-applicative emergenti dalla loro presenza sulla scena illecita nazionale, costituisce oggetto del presente contributo.

2. I moderni *secret cults* sono organizzazioni criminali di proporzione internazionale, dai numerosi interessi illeciti e dalle elevate capacità adattivo-relazionali, in grado, negli ultimi anni, di affermarsi quali attori di crescente importanza e pervasività nel mercato criminale globale.

Il fenomeno in questione si presenta come una realtà pulviscolare, alla quale partecipano gruppi – *cults* – differenti per caratteristiche, tendenzialmente in conflitto tra loro per ottenere l'egemonia criminale nel settore illecito di riferimento.

Tutti i *secret cults* presentano però la medesima origine: il cultismo nei *campus* universitari nigeriani.

2.1. Prima di trattare della genesi storica dei *secret cults*, fenomeno sociale – prim'ancora che criminale – culturalmente determinato, è necessario affrontare alcune questioni terminologiche di rilievo.

Il sostantivo inglese *cult* significa «culto, setta, gruppo di persone unite dagli stessi riti e ideali»⁹ o «piccolo gruppo di persone che hanno convinzioni religiose estreme e che non sono parte di alcuna religione riconosciuta dallo Stato», e si riferisce ad un «insieme di pratiche e convinzioni di un gruppo in relazione a una divinità locale»¹⁰.

⁹ G. Ragazzini, *Il Ragazzini 2020, Dizionario Inglese – Italiano, Italiano – Inglese*, Bologna 2019.

¹⁰ *Oxford Advance Learner's Dictionary*, voce *cult*, online all'URL [https://www.oxfordlearnersdictionaries.com.](https://www.oxfordlearnersdictionaries.com;); *The Oxford Concise Dictionary of Sociology*, 1996.

Dal termine *cult* deriva il sostantivo *cultism*, a indicare un fenomeno virtualmente conosciuto in ogni società (africana e non solo)¹¹ e dal particolare rilievo in Nigeria, dove quasi tutti i gruppi etnici aderiscono ad un *cult*¹².

I *cults* sono dunque organizzazioni chiuse, fondate su un'ideologia esclusiva e ammantata di sacralità, accompagnata dall'impiego di rituali e simboli esclusivi¹³ finalizzati a invocare poteri sovranaturali e misteriosi dai quali essere guidati e protetti¹⁴.

Da un punto di vista storico e fenomenologico, è peraltro possibile notare l'esistenza di due tipologie di *cults* nigeriani.

Da un lato, vi sono i *cults* tradizionali. Trattasi di gruppi diffusi prevalentemente in contesti rurali, le cui azioni – ancorché talora riconducibili a fatti illeciti¹⁵ – sono riconducibili alle pratiche *juju*, religione animistica tradizionale dai caratteri sincretistici ed esoterici¹⁶. Questi *cults* sono solitamente guidati da un sacerdote locale

¹¹ G. Weckman, *Primitive Secret Societies as Religious Organizations*, in *Numen*, 1970, 83 ss.

¹² La Nigeria – Repubblica Federale da più di 200 milioni di abitanti, dall'età media di circa 18 anni – consta di 250 etnie, tra loro differenti per tradizioni e caratteristiche; i principali gruppi etnici sono Yoruba, Hausa, Ibo, Fulani, Kanuri ed Edo, ciascuno dei quali parla uno specifico idioma (la lingua ufficiale del Paese è invece il *Pidgin* o *broken English*) e si lega ad un differente *cult* locale, a sua volta strettamente correlato all'antropomorfismo africano, religione tradizionale di particolare e attuale pregnanza nelle dinamiche interne dei *secret cults*. Si definisce invece “cultista” l'appartenente a un *secret cult*. Cfr. K. Nyiayaana, *From University Campuses to Villages: A Study of Grassroots-based Cult Violence in Ogoniland*, in *Eras*, 2011, all'URL https://www.monash.edu/_data/assets/pdf_file/0004/1669522/knyiayaana-1.pdf; M.U. Nnam *Secret cult menace in Nigeria within the context of social structure and political economy: a critical analysis*, in *International Journal of Criminal Justice Sciences*, 2014, 171 ss.; , all'URL <http://www.ijcjs.com/pdfs/uchennaijcs2014vol9issue2.pdf>; C. Oyemwinmina, S. Aibieyi, *Cultism: A destructive concept in the educational development of tertiary institutions in Nigeria*, in *African Research Review*, 2015, 221 ss., all'URL <https://www.ajol.info/index.php/afrev/article/view/124637>, che sul punto riporta I.A. Ayayi et al., *Menace of cultism in Nigeria tertiary institution: the way out*; B.S. Owonikoko, U. Ifukor, *From campuses to communities: Community-based cultism and local responses in the Niger Delta region, Nigeria* in *AFRREV IJAH: An International Journal of Arts and Humanities*, 2016, 80 ss.; F. Vaccarelli, *Cult, una parola dall'inglese “multigusto” della Nigeria*, in *Treccani online*, 10.2.2020, URL: https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/scritto_e_parlato/cult.html.

¹³ Tra i quali rientra, tipicamente, l'utilizzo di sangue, umano o animale: C. Oyemwinmina, S. Aibieyi, *op. cit.*, 222, che riporta sul punto R. Ogunade, *Secret societies and cultic activities in Nigeria tertiary institution*, in *Leading issues in general studies*, Ilorin 2002.

¹⁴ Così F.O. Igborgbor, *Cultism and its Impact on the Learning Process, Paper read at a Workshop on Cultism for Principals of Secondary Schools in Delta State of Nigeria, organized by the State Post-Primary Education Board, Asaba, Nigeria, 1-2 Nov. 2006*, come riportato da E. Kpangban, S.E. Umudhe, O.P. Ajaja, *The menace of secret cults in higher educational institutions in Nigeria*, in *Journal of Social Sciences*, 2008, 139.

¹⁵ Si pensi ad esempio al sacrificio rituale di animali per propiziare un raccolto: pratica indubbiamente violenta nei confronti dell'animale, ma strettamente correlata alle forme di manifestazione della religione tradizionale.

¹⁶ “*Juju*” è un termine Yoruba con il quale si definiscono i rituali tipici della religione animistico-tradizionale. E.B. Omobowale, A. Abimbola, *Higher Education and the Challenges of Secret Cults in African Research Review*, 2015, 136 ss., all'URL <https://www.ajol.info/index.php/afrev/article/view/113888>; F. Vaccarelli, *op. cit.*

e sono strettamente correlati alla particolare etnia dei loro membri¹⁷.

Dall'altro lato, vi sono i moderni *secret cults*, in principio detti *campus cults*, fenomeno associativo derivante, come anticipato, dalle confraternite studentesche universitarie¹⁸ e paragonabile, quantomeno in origine, a forme embrionali di lobbismo: e difatti questi *cults* sorgono in contesti urbani, mostrandosi (inizialmente) svincolati da logiche di appartenenza etnica o religiosa¹⁹.

Poste queste premesse, è opportuno concentrare l'attenzione sulla genesi storica dei *secret cults*.

2.2. Le confraternite studentesche nigeriane, dai quali derivano i moderni *secret cults*, originano da istanze di emancipazione dall'imperialismo britannico e di progresso socioculturale del Paese²⁰. La storia di tali associazioni ne mostra però un'evoluzione corrotta in realtà criminali diffuse e violente.

Risale in particolare agli anni '70-'80 l'assunzione, da parte dei *campus cults*, dei tratti salienti dei *secret cults*, mediante l'introduzione di pratiche rituali *juju* in

¹⁷ L'incidenza del cultismo nella cultura nigeriana è tale che i *cults* in questione nemmeno sono segreti; né è possibile, data la loro diffusione e le loro particolarità, intrinsecamente dipendenti dal gruppo etnico di riferimento, fornirne una stima.

¹⁸ Il cultismo si diffonde nelle Università nigeriane a mezzo delle confraternite studentesche, associazioni spontanee tipiche dei *campus* universitari americani, tendenzialmente impermeabili a soggetti esterni, organizzate secondo schemi propri, i cui membri, divenuti tali all'esito di specifici rituali di affiliazione, stringono legami di "fratellanza" e svolgono varie attività nelle quali è frequente l'abuso di sostanze. P.Y. Martin, R.A. Hummer, *Fraternities and rape on campus*, in *Gender & Society*, 1989, 457 ss.

¹⁹ Prima di proseguire con la trattazione, si osservi come entrambe le forme di cultismo siano state formalmente messe al bando dall'art. 38 co. 4 della Costituzione Nigeriana del 1999 e dal *Secret Cult and Secret Society Prohibition Bill* del 2001. Tali interventi normativi, ragionevolmente motivati dal bisogno di affermare la discontinuità della nuova Repubblica Federale Nigeriana rispetto al (turbolento) passato politico, non sono però riusciti a fermare la proliferazione dei (*secret*) *cults*.

²⁰ La prima confraternita (*Pyrates Confraternity*), fondata nel 1952 dal futuro premio Nobel per la Letteratura Wole Soyinka presso l'Università di Ibadan, allora *campus* satellite dell'Università di Londra, si proponeva di svolgere una resistenza intellettuale e non-violenta contro l'oppressione etnica, di combattere le ingiustizie e la corruzione, di promuovere i diritti umani, di realizzare opere benefiche per la comunità. L'affiliazione alla confraternita era riservata agli studenti più brillanti e politicamente consapevoli della necessità di una mobilitazione panafricana contro l'imperialismo occidentale. Cfr. A. Rotimi, *Violence in the citadel: the menace of secret cults in Nigerian universities*, in *Nordic Journal of African Studies* 2005, 79 ss.; E. Kpangban, S.E. Umudhe, O.P. Ajaja, *op. cit.*, 140 ss.; S.N. Ekpenyong, *Secret Cults at Niger Delta University*, in *International Journal of Scientific Research in Education* 2010, 121 ss.; M.U. Nnam, *op. cit.*, 172 ss.; I. Aghedo, *Values and Violence: explaining the criminalization of higher education students in Nigeria*, in *Journal of Black Studies* 2015, 172 ss.; U.V. Chinwe, I.U.J. Mag, *Causes, Effects and Strategies for Eradicating Cultism among Students in Tertiary Institutions in Nigeria – A Case Study of Nnamdi Azikiwe University Awka Anambra State, Nigeria*, in *Journal of Education and Practice* 2015, 22 ss.; P.B. Bisong, E.K. Iwuagwu, *Secret Cults pandemonium in Nigeria: critical reflections*, in *International Journal of Law, Management and Social Science* 2020, 1 ss.

occasione di ogni raduno²¹. A ciò si accompagnò un impiego smodato e brutale della violenza, sia come forma di riconoscimento interno degli affiliati, sia come mezzo per gestire i conflitti di potere tra gruppi²². I virulenti scontri tra *secret cults* rivali e la tensione alla commissione di atti criminali per ottenere potere divennero così cifra caratteristica di questa nuova forma di cultismo, condizionandone l'espansione all'esterno delle Università²³, in particolare nelle zone del Delta del Niger, ove i *secret cults* iniziarono a svolgere servizio d'ordine²⁴ e ad offrirsi a politici locali quali guardie del corpo: il che determinò una loro presenza più costante, fissa, nella sfera pubblica territoriale.

La stabilizzazione storica di tale situazione ha consentito ai *secret cults* di evolvere in centri di potere politico-amministrativo dotati ad oggi di una legittimazione sempre più sostanziale.

2.3. I *secret cults* si presentano dunque come gruppi criminali tra loro differenti²⁵, in

²¹ "Juju" è un termine Yoruba con il quale si definiscono i rituali tipici della religione animistico-tradizionale. E.B. Omobowale, A. Abimbola, *Higher Education and the Challenges of Secret Cults in African Research Review*, 2015, 136-145, all'URL <https://www.ajol.info/index.php/afrrrev/article/view/113888>; F. Vaccarelli, *op. cit.*

²² Le cause sono multifattoriali e annoverano tanto incomprensioni tra i "Pirati" di Soyinka e gli studenti che ne vennero esclusi per il mancato raggiungimento degli elevati *standard* accademici richiesti, quanto la crisi petrolifera che si abbatté sull'economia nigeriana e il successivo periodo di turbolenza politica (tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '80) caratterizzato dal susseguirsi di colpi di Stato da parte di militari tendenti a finanziare, infiltrare e armare le confraternite studentesche anche per ottenere un controllo più diffuso e capillare. Così, per un verso, la violenza divenne tratto tipico dei *cults*, i cui membri iniziarono ad avvalersi delle armi altresì negli scontri tra confraternite rivali; per altro verso, i *cults* iniziarono ad affermarsi quali attori politici di rilevanza nazionale. A. Rotimi, *op. cit.*, 84 ss., ove si elencano alcune brutalità incorse nei rapporti tra differenti *campus cults*, tra le quali risaltano la decapitazione di uno studente e l'uccisione di cinque studenti all'interno di un dormitorio; S. Ellis, "Campus Cults" in Nigeria: *The Development of an Anti-Social Movement*, in *Movers and Shakers. Social Movements in Africa*, a cura di S. Ellis, I. Van Kessel, Leiden-Boston, 2009, 221 ss.; I. Ezeonu, *Violent Fraternities and Public Security Challenges in Nigerian Universities: A Study of the "University of the South"*, in *Journal of African American Studies*, 2014, 269 ss.; B.S. Owonikoko, U. Ifukor, *op. cit.*, 83 ss.

²³ A seguito di un tremendo scontro nell'Università di Ile-Ife tra diversi *campus cults*, fu lanciato un programma nazionale di rinuncia al cultismo nel 1999; chi non vi aderì fu spinto a fare ritorno ai propri luoghi di origine, ove poter proseguire l'attività cultista. Anche il fisiologico abbandono delle Università da parte degli studenti più anziani contribuì a diffondere il "nuovo" cultismo all'esterno delle istituzioni accademiche. Cfr. P.B. Bisong, E.K. Iwuagwu, *op. cit.*, 6 ss.; B.S. Owonioko, U. Ikufor, *op. cit.*, 84 ss.

²⁴ Dinamica favorita dall'assenza di forze di polizia: del resto, il Delta del Niger è zona di guerra a bassa intensità ove agiscono differenti gruppi armati, molti dei quali discendenti da, o modellati su, *campus cults*. Cfr. S. Ellis, *op. cit.*, 225 ss.; E.B. Omobowale, A. Abimbola, *op. cit.*, 140 ss.

²⁵ I più diffusi *secret cults*, tanto in Nigeria quanto all'estero, sono *Black Axe*, EIYE, MAPHITE e *Vikings*. Si tratta di gruppi criminali transnazionali, connotati da una struttura rigidamente verticistica e dai vasti interessi criminali. Il *Black Axe Confraternity Cult*, conosciuto anche come AYE (*African Youth Empowerment*) e *Neo Black Movement of Africa* (NBM), associazione benefica "di facciata" regolarmente registrata e operante in Nigeria, nel 1977 all'Università di Benin City, come associazione studentesca, influenzata dal movimento delle Pantere Nere, che si prefiggeva di risvegliare la coscienza africana nella lotta al colonialismo (tanto che il simbolo è un'ascia nera che spezza le catene ai polsi di un uomo di colore). Negli anni '80, al pari di quanto avvenuto agli

perenne conflitto tra loro per ottenere la supremazia territoriale, accomunati però dai seguenti tratti salienti.

Si tratta anzitutto di gruppi prevalentemente circoscritti alla Nigeria meridionale e ai relativi gruppi etnici. Il reclutamento dei nuovi adepti, di comune appartenenza etnico-familiare, avviene tendenzialmente mediante pressioni psicologiche che si sostanziano in false promesse di danaro, minacce, ovvero attraverso un generale sfruttamento delle debolezze del soggetto cui si propone l'affiliazione, ivi compresa la necessità di protezione²⁶.

Le pratiche di affiliazione si svolgono secondo violenti, brutali riti di iniziazione in cui sono mescolati elementi mistico-religiosi, tipici delle pratiche *juju*. Il processo iniziatico si compone di differenti rituali, quali canti, balli tradizionali e la recitazione di preghiere animiste; agli adepti possono essere fatti ingerire il cuore di un animale o degli intrugli in cui è presente sangue umano o animale mescolato a sostanze psicotrope; spesso i neo-immessi devono realizzare compiti criminali loro assegnati, quali violenze sessuali²⁷ o combattimenti con altri membri del *clan*, e pare siano costretti a sopportare percosse, frustate, bruciature sul corpo, torture, accoltellamenti da parte del capo o brutali pestaggi da parte degli altri associati: la sopravvivenza al rito di affiliazione conferma l'idoneità dell'iniziato ad essere membro del *cult*. La

altri movimenti studenteschi, le azioni violente diventarono sempre più frequenti ed intense anche all'esterno dei *campus*, e, ad oggi, il culto dei Black Axe è noto per le sue pratiche brutali. EIIYE *Confraternity Cult*, altresì noto come *Supreme Eiyee Confraternity (SEC)*, *National Association of Airlords* oppure, più semplicemente, *Air Lords*, nasce negli anni '50-'60 nell'Università di Ibadan in contrapposizione al colonialismo britannico, salvo poi evolvere in una pericolosa struttura organizzativa criminale. Si tratta di un *cult* particolarmente violento, tra i più violenti in Nigeria, molto attivo dal punto di vista criminale tanto nel suo Paese d'origine quanto all'estero, ove è presente già negli anni '70-'80. Il MAPHITE *Confraternity Group* nasce a Benin City, nel 1978; il suo nome è un acronimo che sta per "*Maximum Academic Performance Highly Intellectuals Train Executioner*". Il *cult* si nasconde dietro la *Green Circuit Association*, associazione benefica "di facciata", fondata in Inghilterra e poi approdata in Nigeria e in Italia (la sede italiana si trova a Bologna). Di tale *cult* è stata rinvenuta la *Green Bible*, costituzione associativa, all'esito di un'operazione condotta in Italia tra il luglio e l'agosto 2019. Grazie a questo documento si è potuto conoscere qualcosa in più sulla struttura rigidamente verticistica del *cult*, altrimenti caratterizzato da un'alta impermeabilità. Possono diventare membri del *cult* solo soggetti di sesso maschile che paghino l'apposita "tassa di iscrizione", senza particolari distinzioni di religione o di etnia, purché vengano presentati da un affiliato; l'affiliazione avvenuta in Nigeria conferisce maggiore importanza al nuovo membro. Vi è infine il *cult Vikings Confraternity de Norsemen Kclub*, detto anche *Arobaga* o *Adventurers* o più semplicemente *Vikings*. Si tratta di un'associazione nata nel 1984 presso l'Università di Port Harcourt da una costola di un precedente *cult*, composta prevalentemente da individui di sesso maschile molto giovani e molto aggressivi.

²⁶ Più rara l'affiliazione spontanea, sia all'interno che all'esterno dei *campus* universitari. Talvolta gli studenti sono invece costretti ad entrare nel *cult*. Sulle modalità di reclutamento, v. E. Kpangban, S.E. Umudhe, O.P. Ajaja, *op. cit.*, 140 ss.; M.U. Nnam, *op. cit.*, 174 ss.; C. Oyemwinmina, S. Aibieyi, *op. cit.*, 225 ss.

²⁷ EASO, *Country of Origin: Information Report. Nigeria: Targeting of Individuals*, 2018, 47 ss., all'URL https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2018_EASO_COI_Nigeria_TargetingIndividuals.pdf. Solitamente, le aderenti ai – più rari – *cults* femminili devono subire più violenze sessuali di seguito.

procedura culmina in un giuramento solenne di segretezza e fedeltà assoluta poggiante su formule dall'alto valore simbolico che esprimono l'adesione totale del neo-immesso al gruppo, dal quale potrà recedere solo con la morte. Dopo il giuramento, l'iniziato è "battezzato" con uno *strong name* con il quale sarà riconosciuto nel *cult*. Tali pratiche mirano a creare un apparato impermeabile ad infiltrazioni esterne, ideologicamente orientato e molto saldo. L'impermeabilità e la convinta aderenza al sistema valoriale del *secret cult* sono confermate dal fatto che i membri si riconoscono e si identificano mediante l'adesione a specifici canoni di condotta: l'utilizzo di determinati capi di abbigliamento e amuleti dal valore mistico, l'uso di un linguaggio particolare, severe punizioni corporali nei confronti di membri poco rispettosi delle stringenti regole comportamentali dell'associazione.

Ancora, i singoli *secret cults* si organizzano secondo modelli piramidali tra loro simili, assimilabili alle organizzazioni di stampo mafioso europee ed asiatiche²⁸. Al vertice si trova il capo internazionale del *cult*, al quale risponde il responsabile per il diverso Stato di insediamento, che a sua volta detta la linea criminale al capo locale o territoriale. Sottoposti a quest'ultimo sono il responsabile della sicurezza, il vicecapo locale e l'organizzatore delle riunioni. Appartengono alla struttura direttiva del *cult* altresì i membri più anziani del gruppo, nella veste di consiglieri. Alla base della piramide si trovano invece semplici faccendieri: picchiatori, sicari e soggetti coinvolti nella più bassa "manovalanza criminale", che rispondono invece al responsabile delle singole azioni criminali. Tutti gli appartenenti al *cult* sono inoltre obbligati alla partecipazione e al finanziamento dello stesso mediante il versamento di quote annuali, che contribuiscono alla creazione del fondo comune dal quale prelevare il necessario per l'acquisto di stupefacenti, armi e per il sostentamento delle famiglie degli affiliati detenuti, secondo un vincolo di assistenza previdenziale²⁹.

Tratto tipico dei *secret cults* è infine la loro elevata capacità adattiva a differenti contesti. Questa caratteristica ha consentito a tali gruppi di avvalersi dei cospicui flussi migratori che interessano la Nigeria³⁰ per radicarsi anche all'estero ove, sfruttando

²⁸ Si v. M. Di Liddo, F. Terenghi, A. Cerasuolo, V. Piol, *Le capacità italiane di contrasto alla criminalità organizzata come strumento di stabilizzazione in Africa Occidentale*, 2019, all'URL <https://www.cesi-italia.org/contents/Analisi/le%20capacità%20italiane%20odi%20contrasto%20alla%20criminalità%20organizzata.pdf>.

²⁹ Si v. la *Relazione semestrale* ad opera della D.I.A. per il 2° semestre 2018, 512 ss.

³⁰ La portata del flusso migratorio in uscita dalla Nigeria è frequentemente definita "diaspora". Difficile è stabilire con correttezza la dimensione quantitativa del fenomeno. Le stime ufficiali attestano la presenza di 15 milioni di cittadini nigeriani attualmente residenti all'estero, ma è verosimile che tale cifra sia – ampiamente – sottostimata. A riguardo, si v. A. Olatuyi, Y. Awoyinka, A. Adeniyi, *Nigerian diasporas in the South: harnessing the potential for national development*, Bruxelles 2013, all'URL

un'impressionante versatilità criminale, le conventicole in parola hanno intrapreso varie relazioni con altri gruppi – autoctoni e alloctoni – ivi operanti, per formare strutture di rete a geometrie variabili, complesse, in costante divenire rispetto al contesto illecito di riferimento.

In tali dinamiche assumono un ruolo centrale le attività criminali oggetto degli accordi collaborativi in questione, delle quali è ora necessario trattare per meglio comprendere la portata materiale del fenomeno in questione.

3. Le organizzazioni criminali nigeriane hanno più interessi criminali che vengono perseguiti con grande intensità, sfruttando una rete di relazioni transnazionali con diversi attori³¹. I reati oggetto del programma criminale dei *secret cults* sono molto vari; il loro fine è il consolidamento di una posizione di dominio sul territorio e sul mercato criminale di riferimento, e altresì il conseguimento di elevati profitti economici, in parte reinvestiti nell'acquisto di beni necessari all'ulteriore commissione di reati.

Le attività criminali perseguite dai *secret cults* sono peraltro suddivisibili tra attività a matrice “domestica”, circoscritte cioè al territorio di origine in quanto favorite da circostanze non replicabili all'estero (su tutte, le infiltrazioni di affiliati nell'apparato statale nigeriano, favorite da un sistema di *patronage* politico e di corruzione endemica nella sfera pubblica nigeriana), attività intrinsecamente a proiezione estera, perché poste in essere sfruttando connessioni illecite transnazionali, e infine attività illecite perpetrate pressoché esclusivamente nei territori esteri; tra queste ultime, si analizzeranno le attività criminali tipicamente realizzate in Italia.

3.1. Le attività criminali “domestiche” perpetrate dai *secret cults* sono tra loro eterogenee. Rientrano tra esse la pirateria marittima, atti di *armed robbery at sea*, rapine a mano armata e sequestri di persona.

Il Golfo di Guinea, sul quale si affaccia la Nigeria, è recentemente divenuto il

https://publications.iom.int/system/files/pdf/nigeria_diasporas.pdf; 15 million Nigerians in Diaspora, in *vanguardngr*, 30 marzo 2017, all'URL <https://www.vanguardngr.com/2017/03/15-million-nigerians-diaspora-dabiri-erewa/>; M. Fidelis, 17 million Nigerians living abroad, says government, in *Guardian.ng*, 20.10.2017, all'URL <https://guardian.ng/news/17-million-nigerians-living-abroad-says-government/>.

³¹ UNODC, *Transnational organized crime in the West African region*, New York 2005, all'URL https://www.unodc.org/pdf/transnational_crime_west-africa-05.pdf; A.L. Mazzitelli, *Transnational Organized Crime in West Africa: The additional challenge*, in *International Affairs*, 6/2007, 1071 ss., all'URL <http://www.jstor.org/stable/454191>; M. Di Liddo, F. Terenghi, A. Cerasuolo, V. Piol, *op. cit.*, 7 ss.

principale *hotspot* della pirateria mondiale³². Gli atti di pirateria marittima ivi perpetrati sono di due tipi. Da un lato, vi sono atti a danno di petroliere impegnate in *ship-to-ship transfer operations*. In questo caso la petroliera presa d'assalto è costretta a dirigersi verso località costiere in cui il carico, o parte di esso, è trasferito su un'altra imbarcazione nella disponibilità dei pirati; le merci rubate sono poi vendute sul mercato nero nigeriano, negli altri Stati che si affacciano sul Golfo di Guinea o – soprattutto nel caso del petrolio – direttamente in *spot market* europei³³.

Dall'altro lato, vi sono atti di violenza nei confronti di qualsiasi genere di imbarcazione, eventualmente finalizzati al sequestro a scopo di estorsione dei membri dell'equipaggio o dei passeggeri delle navi. Rientrano in tale fenomeno gli atti di *armed robbery at sea*, generici atti di violenza perpetrati da membri dei *secret cults* nelle acque territoriali dello Stato, e assimilabili per struttura alle rapine a mano armata. Le rapine a mano armata costituiscono del resto un'attività tipica dei *secret cults*, che le realizzano con modalità particolarmente violente³⁴. Tali gruppi dispongono difatti di un ampio ventaglio di opzioni criminali, possedendo di armi d'assalto leggere;

³² In un senso molto ampio, la pirateria marittima comprende qualsiasi violazione del diritto realizzata in mare. Si tratta di un fenomeno affrontato tanto dal diritto internazionale consuetudinario, per il quale ogni Stato è autorizzato alla cattura di una nave intenta a svolgere azioni di pirateria in acque internazionali, a prescindere dalla nazionalità della stessa e dei pirati, quanto dal diritto internazionale pattizio: si v. a riguardo la Convenzione di Ginevra del 1958, richiamata in toto dalla Convenzione ONU sul Diritto del Mare di Montego Bay del 1982, che definisce la pirateria come «ogni atto illecito di violenza, sequestro o depredazione, realizzato a fini privati, dall'equipaggio o dai passeggeri di una nave (o aeromobile) privata, diretta contro un'altra nave (o aeromobile) privata o contro persone o proprietà presenti sulla stessa, ovvero contro una nave (o aeromobile), persone o proprietà al di fuori della giurisdizione di uno Stato». L'intensificazione dell'attività criminale nel Golfo di Guinea è conseguenza della favorevole geografia fisica locale, dell'alto tasso di disordini e conflitti sociali e di ambienti politici relativamente permissivi, nonché dello sviluppo della filiera produttiva legata ai giacimenti petroliferi nigeriani. A riguardo si v. A. Kamal-Deen, *The anatomy of Gulf of Guinea piracy*, in *Naval War College Review*, 2015, 98 ss.

³³ Si nota in tale contesto l'infiltrazione di agenti dell'economia legale, quali *broker* o grandi finanziari internazionali, attratti da un elevato volume di affari e talvolta mandanti di operazioni criminali nelle quali i *secret cults* sono utilizzati come esecutori materiali dell'azione. Possono inoltre apprezzarsi le ramificazioni internazionali delle organizzazioni criminali nigeriane con bande marocchine, venezuelane, libanesi, cinesi e russe per il trasporto del greggio trafugato, che – laddove non raffinato clandestinamente già in Nigeria – è trasportato verso Stati vicini per il raffinamento (il Ghana, il Camerun e la Costa d'Avorio), o persino nello *spot market* di greggio olandese, con sede ad Amsterdam. Le quantità di petrolio trafugate sono considerevoli: il Governo Federale nigeriano stima un contrabbando giornaliero di circa 300.000 barili, mentre stime più prudenti si riferiscono a quasi 80.000 barili. Cfr. J.V. Hastings, S.G. Phillips, *Maritime piracy business networks and institutions in Africa*, in *African Affairs*, 2015, 555-576.; M. Di Liddo, F. Terenghi, A. Cerasuolo, V. Piol, *op. cit.*, 32 ss. Del resto, anche il ruolo del Governo nigeriano è ambiguo ed è del tutto verosimile un coinvolgimento in tali attività di alcuni esponenti delle sue alte sfere politiche e militari: taluni gruppi militari talvolta partecipano a operazioni di *bunkering*, o stringono accordi con i *secret cults* per non intervenire in soccorso delle petroliere, dietro il pagamento di danaro.

³⁴ S. Ekpenyong, *Social inequalities, collusion and armed robbery in Nigerian cities*, in *The British Journal of Criminology*, 1989, 21 ss.; J. Nwalozie, *Armed Robbery In Nigeria – A qualitative study of young male robbers*, Manchester 2012.

commettono rapine anche di giorno, in grandi edifici commerciali, sia pubblici che privati, in sede stradale, a danno di automobilisti o camionisti³⁵; non hanno remore ad effettuare azioni brutali.

Un fenomeno criminale parimenti diffuso e in costante aumento è infine il sequestro di persona a scopo di estorsione, *business* criminale particolarmente redditizio (tra il 2011 e il marzo 2020 si stima il complessivo pagamento di almeno 18 milioni di dollari come corrispettivo della liberazione delle vittime)³⁶ nel quale i *secret cults* dispongono di un elevato *know-how*.

3.2. Rientrano tra le attività criminali poste in essere sfruttando reti criminali internazionali e mezzi di comunicazione telematici, oggetto del programma criminale dei *secret cults*, il traffico internazionale di rifiuti e di sostanze stupefacenti, il traffico e la tratta di esseri umani e un'ampia serie di reati informatici. Si nota peraltro una differenza fenomenologica tra tali attività, nella misura in cui il traffico di umani, di sostanze e rifiuti avviene con la compartecipazione di organizzazioni criminali di altri Paesi, mentre le frodi informatiche sono solitamente – e unicamente – diretto appannaggio dei *secret cults*.

Vari e articolati sono gli atti di *cybercrime* commessi dai gruppi criminali nigeriani. Tra essi rientrano le *advanced fee fraud*, o frodi a pagamento anticipato (peraltro già diffuse in modo “analogico” a partire dagli anni '70 con il *boom* economico conseguente all'esportazione del petrolio)³⁷, particolarmente diffuse ed evolute in schemi diversi³⁸

³⁵ O persino, in talune occasioni, in stazioni di polizia: S.E. Otu, *Armed robbery and armed robbers in contemporary Nigeria: the social learning and model visited*, in *International Journal of Criminology and Sociological Theory*, 2010, 440 ss.

³⁶ Si tratta peraltro di un'attività nella quale i *secret cults* sono considerati veri e propri esperti, tanto che in alcuni casi sono contattati da politici locali per il rapimento di rivali. I sequestri di persona avvengono all'esito di azioni particolarmente violente e sono spesso condotti in strada, a danno di autisti di camion o di auto private. La richiesta per il riscatto di una singola persona ammonterebbe a 1.000 o 150.000 dollari, a seconda delle risorse economiche della vittima. Si v. il *report* del maggio 2020 redatto dall'impresa di consulenza nigeriana S.B. Morgen, *The economics of the kidnap industry in Nigeria*, reperibile all'URL https://www.sbmintel.com/wp-content/uploads/2020/05/202005_Nigeria-Kidnap.pdf.

³⁷ In questo periodo era diffusa la spedizione di *fax* e lettere dalla Nigeria all'estero in cui sedicenti esponenti del Governo o *ex-capi* di Stato proponevano investimenti molto dettagliati in attività redditizie correlate allo sfruttamento di giacimenti petroliferi di fatto inesistenti. Tali frodi sono altresì denominate “*419 scam*”, dalla sezione applicabile del codice penale nigeriano, che punisce la condotta di «chiunque, fraudolentemente e sotto false pretese, ottiene da altre persone, ovvero le induce a consegnare, qualsiasi cosa che possa essere rubata». A riguardo si v. K.F. Durkin, R. Brinkman, *419 fraud: a crime without borders in a postmodern world*, in *International Review of Modern Sociology*, 2/2009, 271 ss.

³⁸ Ad oggi i contatti tra potenziali truffatori e potenziali vittime avvengono via *mail* (si parla a riguardo di *BEC*, *Business e-mail Compromise*). Solitamente i truffatori asseriscono di non poter disporre di una quantità ingente di danaro e chiedono un aiuto economico che verrà lautamente ricompensato, ovvero asseriscono di essere

anche grazie all'espansione dei servizi di *e-mailing*³⁹; truffe sentimentali quali le *romance scam* (o *love scam*), nelle quali la vittima è adescata su siti di *meeting online*⁴⁰ e spinta a inviare danaro ed eventualmente immagini compromettenti, sessualmente esplicite⁴¹; la falsificazione di valuta e la produzione di documenti falsi.

I *secret cults* sono inoltre in grado di infiltrarsi in una fase qualsiasi del “ciclo dei rifiuti” (raccolta, stoccaggio, trasporto, smaltimento e riutilizzo) sfruttando, come si è anticipato, varie relazioni con altri attori criminali a proiezione transnazionale. In questo contesto spicca il ruolo dell’Africa quale destinazione per lo stoccaggio di numerosi rifiuti, provenienti tendenzialmente dall’Europa⁴², e in particolare la posizione della Nigeria come principale regione in cui sono illecitamente raccolti i

un’impresa o un dirigente di impresa che propone investimenti, o chiedono il pagamento di una tangente per evitare il pagamento delle tasse, oppure offrono un servizio chiaramente illegale, quale il riciclaggio di danaro attraverso il conto corrente della vittima. Le richieste sono solitamente molto dettagliate e verosimili, e spingono la vittima a condividere alcuni dati sensibili (ad esempio, il nome della propria banca, gli estremi del proprio conto corrente) con il truffatore. I dati personali sono quindi utilizzati per prosciugare il conto corrente della vittima. Gli operatori del “419” sono esperti del *web*, hanno ottima conoscenza delle pratiche governative e di commercio internazionali e, spesso, lavorano con avvocati, contabili e membri corrotti di agenzie di sicurezza governative. Cfr. UNODC, *Transnational Organized Crime*, cit., 24; FBI, *Nigerian Letter or ‘419’ Fraud*, all’URL <https://www.fbi.gov/scams-and-safety/common-scams-and-crimes/nigerian-letter-or-419-fraud>.

³⁹ In uno schema che ad oggi assume di fatto tutte le caratteristiche del *phishing*, oramai forma tipica del *cybercrime* che consiste nell’invio massiccio di *e-mail* false con il fine di ottenere pagamenti o di introdurre un *malware* nel sistema del destinatario che dovrà poi pagare un’elevata somma di danaro affinché venga sbloccato. Di recente, peraltro, si sono verificate alcune frodi informatiche a mezzo *e-mail* riconducibili a membri dei *secret cults* altresì in territorio italiano. In generale sul punto si v. A. Mattarella, *Il cybercrime nell’ordinamento italiano e le nuove prospettive dell’Unione Europea*, in *DPP*, 6/2022, 809 ss.

⁴⁰ Il truffatore crea un falso profilo utilizzando dati, foto, documenti di persone reali, reperite su vecchi *hardware* o *computer*: difatti la Nigeria, come si vedrà *infra*, è tra i primi collettori mondiali di rifiuti, elettronici e non, prodotti dall’Occidente.

⁴¹ La truffa sentimentale era tra l’altro conosciuta già prima dell’avvento dei *social network*, e si estrinsecava nell’invio di lettere e foto agli abbonati a riviste per uomini; ciò avviene ancora, ma è una forma recessiva rispetto all’utilizzo del *web*, più semplice, veloce e sicuro. Tipicamente, lo schema è il seguente. Dopo la creazione del profilo (maschile o femminile, eterosessuale od omosessuale), si passa alla fase del *grooming*, in cui si adessa la vittima e si intrattiene la relazione fittizia, sostenuta dal reciproco scambio di foto – non immediatamente compromettenti – nonché di promesse di costruire una vita insieme; segue una fase in cui generalmente si chiede di inviare danaro, tendenzialmente in quantità esigue, cui può conseguire una crisi che viene “risolta” attraverso la richiesta di prestazioni sessuali dinanzi la *webcam* dopo le quali si può passare al ricatto della vittima, spinta a pagare affinché non vengano divulgate immagini compromettenti. M.T. Whitty, *Anatomy of the online dating romance scam*, in *Security Journal*, 2015, 443 ss.

⁴² Si stima che circa il 25% dei rifiuti inviati dall’UE ai Paesi in via di sviluppo in Africa avvenga violando le normative internazionali. Si v. Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, presieduta dall’on. C. Braga *et al.*, *Relazione su aspetti critici e fenomeni illeciti nel traffico transfrontaliero di rifiuti*, 2018, all’URL <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/336064.pdf>. Per un inquadramento dei rapporti tra le autorità italiane e nigeriane in relazione al traffico di rifiuti diretto dall’Italia alla Nigeria in un particolare momento storico (la fine degli anni ’80), si v. A. Carnì, *La rotta nigeriana del traffico di rifiuti tossici italiani (1987-1988)*, in *Riv. Studi Ricerche Crim. Org.*, 2/2021, 30 ss.; più in generale, si v. M. Bellacosa, *Il contrasto in Europa al traffico illecito di rifiuti pericolosi su base transnazionale*, in *DPenCont* 2019, 178 ss.

rifiuti occidentali⁴³.

Tra i crimini a spiccata proiezione estera rientra altresì il traffico internazionale di sostanze stupefacenti. L'intera Africa Occidentale è diventata a partire dagli anni '80 un *hub* di stoccaggio e di transito di stupefacenti⁴⁴. In specie, la Nigeria rappresenta uno tra i principali Paesi di transito per la cocaina⁴⁵, che da lì è spacciata direttamente in Africa o inviata in Europa: in questo caso, il trasporto delle sostanze avviene per vie aeree grazie ai corrieri, anche ovulatori⁴⁶, ovvero – in dosi maggiori – per vie marittime, mediante navi portacontainer, tendenzialmente dirette nei Paesi Bassi, oppure ancora per vie miste terrestri e marittime passando dal Nord Africa e successivamente dal Mar Mediterraneo.

La criminalità nigeriana è altresì ampiamente coinvolta nella tratta e nel traffico di esseri umani.

Nota è la differenza empirico-criminologica tra tali forme di criminalità: mentre il traffico di persone attiene all'infrazione delle norme concernenti la disciplina

⁴³ In specie, la Nigeria raccoglie la quasi totalità dell'*e-waste* occidentale. L'*e-waste* comprende l'insieme di rifiuti tecnologici, quali *computer*, stampanti, apparecchi elettromedicali, lavatrici, frigoriferi, televisioni, telefoni o altri apparecchi elettronici. Si v. *Interpol operation targets illegal trade of e-waste in Europe, Africa*, online sul sito dell'INTERPOL dal 25 febbraio 2013, all'URL <https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2013/INTERPOL-operation-targets-illegal-trade-of-e-waste-in-Europe-Africa>. Tali rifiuti sono accatastati in siti informali di smaltimento produttivi di un sempre maggiore inquinamento e costituenti altresì il presupposto per più opportunità criminali: difatti dalle apparecchiature elettroniche non correttamente smaltite è possibile ricavare informazioni sensibili quali foto, numeri di conti correnti, *password*, che, come si è visto, costituiscono occasioni criminali per vari schemi di frode, nei quali si è recentemente specializzata la criminalità organizzata nigeriana.

⁴⁴ Nel 2007 si è stimato per la prima volta come il 27% della cocaina consumata annualmente in Europa transitasse dall'Africa Occidentale. Questa percentuale, corrispondente a circa 40 tonnellate di sostanza, avrebbe un valore (stimato tenendo conto dei prezzi applicati ai consumatori diretti) di circa 1.8 miliardi di dollari. Le ragioni per il maggiore coinvolgimento dell'Africa Occidentale si troverebbero in tre fattori: la necessità di aprire nuove rotte per il traffico di stupefacenti; la posizione geografica dell'Africa Occidentale; un "ambiente lavorativo" ideale per i trafficanti di droga conseguente alla diffusa corruzione e alla scarsa capacità di *law enforcement* tipiche della regione. Si v. UNODC, *Cocaine trafficking in Western Africa: the threat to stability and development*, e *Cocaine trafficking*, cit., all'URL <https://www.unodc.org/pdf/dfa/Cocaine-trafficking-Africa-en.pdf>; UNODC, *Transnational Organized Crime*, cit, 21 ss.

⁴⁵ La produzione di cocaina insiste prevalentemente nel Sud America. Si stima che nel 2017 l'area mondiale ricoperta da coltivazioni di cocaina ammontasse a circa 245.000 ettari (più di 340 campi da calcio regolamentari), per un aumento del 15% rispetto all'anno precedente; nello stesso anno sarebbero state prodotte globalmente 1.976 tonnellate di cocaina pura al 100%, con un aumento rispetto all'anno precedente pari al 25%.

⁴⁶ Trattasi di soggetti che ingoiano diverse quantità di cocaina racchiusa in involucri di plastica di varie grandezze (più di recente, gli ovuli misurano 5g e sono trattati con sostanze tali da evitare che siano scoperti nei controlli aeroportuali) per poi recuperare la sostanza quando il viaggio giunge al termine. I compensi per gli ovulatori, che corrono rischi mortali connessi all'eventuale rottura dell'ovulo nell'intestino, si aggirano intorno ai 6.000 euro. Per assicurare il passaggio dei trasportatori in occasione dei controlli ai *terminal* aeroportuali vi sono più persone "pulite" che mirano a calamitare l'attenzione delle forze dell'ordine per distoglierle dai "veri" corrieri.

dell'immigrazione, la tratta di esseri umani concerne lo sfruttamento, l'abuso, il raggio della vittima⁴⁷.

Della tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento sessuale, lavorativo e dell'accattonaggio forzato si parlerà più nel dettaglio nel paragrafo successivo, perché tali reati – come avviene per lo spaccio al minuto di sostanze stupefacenti – consentono ai *secret cults* di introdursi nei mercati criminali italiani e di ricoprirvi posizioni di pregio. A riguardo, è qui sufficiente sottolineare come la Nigeria (segnatamente, il Sud del Paese), rappresenti uno dei principali *hotspot* di partenza per la rotta mediterranea di tratta e traffico di esseri umani. In tali contesti i *secret cults* sfruttano relazioni criminali con altri gruppi per consentire il passaggio verso l'Europa. Generalmente il coinvolgimento dei *cults* afferisce alle fasi iniziali del viaggio, consistenti nel reclutamento e nel trasporto verso i porti dell'Africa settentrionale, ma talvolta si nota un loro intervento altresì nelle fasi di trasporto marittimo dei migranti.

I proventi derivanti dalla commissione degli illeciti di cui si è detto sono infine reinvestiti nel finanziamento delle stesse attività illecite, ovvero “ripuliti” e introdotti nell'economia legale attraverso opere di riciclaggio di danaro che consentono ai *secret cults* di porsi quali legittimi attori economici⁴⁸. Vi sono vari sistemi per raccogliere il danaro ottenuto dalle varie attività illecite: spesso è utilizzato il sistema dell'*hawala*⁴⁹,

⁴⁷ La distinzione tra tratta di esseri umani (*human trafficking*) e traffico di persone (*human smuggling*) risiede dunque nella diversità dell'ambito di tutela: vita e dignità umana per la tratta, gestione dei flussi migratori per il traffico, a ciò corrispondendo altresì una diversa qualificazione del soggetto passivo, tendenzialmente vittima per la tratta e “mero migrante” – se non persino fruitore di servizi – per il traffico di esseri umani. Devesi comunque sottolineare come la distinzione apparentemente nitida presenti in realtà confini assai fluidi. In generale, sulla tratta di esseri umani, si v. C. Bernasconi, *La repressione penale della tratta di esseri umani nell'ordinamento italiano*, in *La lotta alla tratta di esseri umani fra dimensione internazionale e ordinamento interno*, a cura di S. Forlati, Napoli 2013, 69 ss.; L. Goisis, *L'immigrazione clandestina e il delitto di tratta di esseri umani*. *Smuggling of migrants e trafficking in persons: la disciplina italiana*, in www.penalecontemporaneo.it, 18.11.2016; A. Spena, *L'incriminazione dello smuggling of migrants in Europa: una ricognizione comparatistica*, in *I traffici illeciti nel Mediterraneo. Persone, stupefacenti, tabacco*, a cura di V. Militello, A. Spena, A. Mangiaracina, Torino 2019, 141 ss.; C. Stoppioni, *Tratta, sfruttamento e smuggling: un'ipotesi di finium regundorum a partire da una recente sentenza*, in www.laegislazionepenale.eu, 24.1.2019; A. Caputo, *Sui rapporti tra i reati di tratta di persone e di favoreggiamento delle migrazioni illegali*, nota a Cass. 3.6.2021 n. 31650, in *GI* 1/2022, 203 ss.; S. Seminara, *I delitti contro la persona*, in R. Bartoli, M. Pelissero, S. Seminara, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*², Torino 2022, 2 ss.

⁴⁸ Tre le fasi del *money laundering*: la prima fase, detta *placing*, è la fase di raccolta dei guadagni; segue la fase di stratificazione (*layering*) degli stessi, che vengono lentamente introdotti nell'economia lecita; infine, c'è il reimpiego dei fondi illeciti in attività lecite: questa è l'ultima fase, detta *integration*.

⁴⁹ Si tratta di un sistema informale di pagamento poggiate su rapporti fiduciari tra più soggetti. In particolare, lo schema dell'*hawala* è il seguente. Un debitore-cliente, che deve effettuare un pagamento a distanza, consegna la somma di danaro a un *hawaladar*; costui lascia al cliente una “ricevuta”, cioè un codice alfanumerico o una parola specifica, comunicandola altresì a un secondo *hawaladar* che si trova nel luogo dove sarà adempiuta l'obbligazione; il debitore comunica quindi il codice al proprio creditore; infine, il creditore, per riscuotere il *quantum*, si rivolge all'*hawaladar* locale comunicandogli la “ricevuta”. Il secondo *hawaladar* è un soggetto che

ovvero si impiegano *money transfer*, servizi di PostePay o conti bancari di prestanomi. Una volta raccolto, il danaro è reinvestito localmente, solitamente in proprietà immobiliari nello Stato di Edo e nelle città di Lagos e Port Harcourt, ma anche all'estero in attività lecite di vario tipo, come *African-market*, centri di bellezza o piccoli ristoranti a specialità etniche.

4. Si è già anticipato come i *secret cults* siano in grado di sfruttare i flussi migratori che interessano la Nigeria per espandersi e radicarsi in nuovi Paesi mediante l'introduzione nella scena illecita locale. Occorre ora concentrare l'attenzione sulla situazione italiana, della quale saranno analizzati i mercati criminali nei quali agiscono i *secret cults* e i rapporti di questi con le altre organizzazioni criminali – autoctone e non – ivi operanti. Necessario è tuttavia premettere talune informazioni di natura generale relative alle comunità nigeriane in Italia, all'interno delle quali prospera l'attività delle conventicole oggetto di studio.

4.1. I primi segnali di attività illecite dei *secret cults* risalgono ai primi anni '90 e si collocano nelle zone del litorale domizio e nella provincia di Caserta. Negli anni successivi le conventicole in parola hanno esteso la loro area di attività nelle Isole, nella Capitale e nelle zone del Nord Italia, sfruttando il progressivo approdo dei migranti nigeriani, prevalentemente originari dello Stato di Edo e delle aree limitrofe al delta del Niger, per i quali l'Italia rappresenta il principale Paese di insediamento nell'Unione Europea⁵⁰. La diffusione dei *secret cults* sul territorio italiano è stata

dispone di danaro contante da liquidare. Sul sistema di pagamento dell'*hawala* si v. A. Quattrocchi, *La rilevanza penale del sistema di pagamento 'hawala' nelle condotte di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina*, in www.penalecontemporaneo.it 05.2.2019; S. Vitale, *Riciclaggio e prevedibilità della risposta penale: interpretazioni giurisprudenziali dubbie e soluzioni de jure condendo*, in *RTrimDPenEc* 3/2021, 639 ss.

⁵⁰ La presenza di cittadini nigeriani in Italia risale agli inizi degli anni '80, in concomitanza con i primi flussi migratori in entrata che hanno interessato la Penisola. Questi ingressi, spesso irregolari, hanno interessato prevalentemente le Regioni del Nord Italia: le prime comunità si sono infatti formate in Piemonte, in Veneto, in Lombardia e in Emilia-Romagna, ancora oggi principali territori di residenza della comunità nigeriana in Italia. In particolare, la popolazione nigeriana regolarmente residente in Italia – ammontante al 1° gennaio 2021 a 91.619 persone, a costituire la prima comunità nigeriana in Europa – è prevalentemente composta da persone di sesso maschile (quasi il 55%) e si caratterizza per un'età media bassa (28 anni), in parte dovuta all'ampia presenza di minori (quasi il 26% della comunità), e per il più alto tasso di disoccupazione rispetto alle altre comunità straniere (nel 2020 risultava occupato il 49,4% della comunità, una quota inferiore di circa 7 punti percentuali a quella complessivamente rilevata sugli altri cittadini *extra UE*). Si tratta inoltre della comunità straniera con il minor numero di titolari permessi di soggiorno UE di lungo periodo. I dati sono tratti dal rapporto annuale del 2021 sulla presenza dei migranti relativo alla comunità nigeriana in Italia a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; il report è consultabile all'URL: <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/Rapporti%20annuali%20sulle%20comunit%C3%A0%20migranti%20in%20Italia%20-%20anno%202021/Nigeria-rapporto-2021.pdf>. Questi dati, insieme a quelli relativi alle acquisizioni di

dunque favorita da più fattori⁵¹. Per un verso, questi sodalizi hanno sfruttato a loro favore i flussi migratori e si sono insinuati nelle comunità nigeriane – e quindi sul territorio italiano – utilizzando elevate capacità mimetiche e mantenendo in buona sostanza un basso profilo criminale. Per altro verso, la flessibilità e la capacità dei *secret cults* di intraprendere proficue relazioni criminali con differenti attori ha consentito loro di adeguarsi al contesto illecito locale e di assumere ivi sempre maggiori spazi⁵².

Ad ogni modo, l'espansione in Italia non ha inciso sulle caratteristiche organizzativo-strutturali proprie dei *secret cults*.

Così, mentre da un punto di vista orizzontale i singoli gruppi agiscono in modo indipendente⁵³, da un punto di vista verticale rimane un saldo rapporto gerarchico tra le varie cellule e il responsabile per lo Stato di insediamento, a sua volta direttamente dipendente dai vertici del *cult*, solitamente stanziati in Nigeria⁵⁴. Inoltre, anche all'estero, i *secret cults* conservano, rafforzandola, la propria tendenziale impermeabilità rispetto a terzi: i loro membri comunicano mediante idiomi e codici di comunicazione particolari; tendono a fidarsi unicamente di soggetti provenienti dal medesimo contesto locale o etnico-famigliare, preferibilmente presentati da affiliati; utilizzano pratiche violente finalizzate a rinsaldare la coesione, l'omertà e l'assoggettamento psicologico degli altri affiliati ai vertici del *cult*. La violenza – prevalentemente morale, nella forma della minaccia – è inoltre impiegata all'esterno del sodalizio nei confronti degli appartenenti alla locale comunità nigeriana, in modo

cittadinanza, alla partecipazione sindacale e alla celebrazione di matrimoni misti, danno la misura di una comunità il cui processo di definitiva integrazione non è ancora compiuto.

⁵¹ Vari e numerosi sono i *secret cults* dislocati in Italia. Degne di nota, per numero di componenti, sono le cellule italiane di *Black Axe* e di *Supreme Eiyé Confraternity*. Nello specifico, il primo *cult* sarebbe presente soprattutto in Piemonte, Campania, Puglia, Sicilia, a Bologna e Roma. Invece, il *cult Supreme Eiyé Confraternity*, sarebbe insediato in alcune grandi città del Nord – Torino, Brescia, Verona, Padova – nonché a Roma, Napoli e Castel Volturno. Vi sono poi i *Vikings*, attivi in Piemonte, Marche, nelle province di Ferrara, Reggio Emilia, Bari e nelle Isole, ed i *Maphite*, di gran lunga il *cult* più diffuso. *Maphite* dispone infatti di quattro articolazioni territoriali fondamentali: una in Emilia-Romagna, Toscana e Marche; una in Piemonte, Liguria e Lombardia; una per Lazio, Campania, Abruzzo e Calabria; una, infine, per le Isole. Ai gruppi qui ricordati si aggiungono infine alcuni *cults* minori, quali i *Black Cats*, attivi nell'area di Casal di Principe (CE), Padova e Aversa (CE), i *Buccaneers* e gli *AYE*.

⁵² Fondamentale l'impiego di comportamenti adattivi, autoplastici, in forza dei quali le azioni e le strutture tipiche dei *cults* sono modificate in funzione dell'ambiente in cui ci si trova ad operare, per renderle ad esso adeguate, analogamente a come si atteggiavano le associazioni di tipo mafioso tradizionali nell'espansione in altri contesti spaziali. Cfr. R. Sciarone, *op. cit.*, 137 ss.

⁵³ M. Di Liddo, F. Terenghi, A. Cerasuolo, V. Piol, *op. cit.*, 44 ss., ove si descrivono i *secret cults* come nodi di una rete criminale transnazionale, o vere e proprie *holding* criminali.

⁵⁴ Le singole unità di base, di varia grandezza (orientativamente formate da quaranta o cinquanta persone), sono allocate in modo disomogeneo sul territorio. In esse, sono rari i contatti tra i vertici del *cult* ed i soggetti che rivestono ruoli di bassa manovalanza criminale. Cfr. F. Carchedi, *La criminalità transnazionale nigeriana*, in *Mafie straniere in Italia. Come operano, come si contrastano*, a cura di F. Carchedi, S. Becucci, Milano 2016, 29 ss.

da ottenere un maggiore controllo dell'area di insediamento e generare una diffusa omertà che ne garantisce la prosecuzione degli interessi criminali e riduce il rischio di denunce o collaborazioni con organi dello Stato⁵⁵. Del resto, la violenza caratterizza altresì i rapporti tra i diversi *secret cults*, che rimangono prevalentemente conflittuali e contraddistinti da una perenne tensione allo scontro, finalizzato all'esercizio del controllo sul territorio e sulle attività illecite ivi perpetrate⁵⁶. Peraltro, contrariamente a quanto avviene in Nigeria, tali attività sono solitamente compiute mantenendo un basso profilo criminale⁵⁷, in un contesto di alta mobilità sul territorio⁵⁸ che assume talvolta i tratti del pendolarismo.

4.2. È ora necessario definire l'area di attività criminale dei *secret cults* attivi in Italia.

I mercati illeciti nei quali agiscono le conventicole oggetto di studio sono più ristretti rispetto a quelli tipici nigeriani: i *secret cults* presenti in Italia si occupano principalmente di traffico di migranti, di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti e della tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento sessuale e lavorativo⁵⁹, nonché di una serie di reati che orbitano intorno a tali interessi criminali (ad esempio, la falsificazione di documenti)⁶⁰. Poiché si è già avuto modo di trattare – ancorché in breve – del traffico di migranti⁶¹, nel presente paragrafo ci si concentrerà

⁵⁵ Aspetto sul quale influisce altresì la tendenza all'isolamento delle comunità nigeriane, isolamento favorito dalla loro relativa autosufficienza (ciascuna comunità è composta da numerosi membri) e da barriere linguistiche rese più solide dalle scarse possibilità di trovare progetti di integrazione efficaci ed inclusivi.

⁵⁶ *Relazione semestrale* ad opera della D.I.A. per il 2° semestre 2018, cit., 511 ss.

⁵⁷ Questa caratteristica consente ai gruppi in parola di coesistere con altri sodalizi maggiori, presenti sul territorio, dei quali anzi talvolta facilitano le operazioni, entrando in contatto con loro. Cfr. P. Williams, *Nigerian criminal organizations*, in *The Oxford Handbook*, cit., 254 ss.

⁵⁸ Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, XIV Legislatura, *Relazione annuale per l'anno 2003*, 179.

⁵⁹ Si tratta peraltro di mercati dalla spiccata caratura internazionale, nei quali le organizzazioni criminali nigeriane hanno avuto modo di specializzarsi, assumendo un ruolo di primo piano sia a livello globale che ad un livello più circoscritto al territorio italiano. La specializzazione dei *secret cults* in tali settori è stata favorita da una convergenza di più fattori; tra i vari, si possono menzionare la posizione geografica della Nigeria, la corruzione sistemica all'interno di quel Paese, che procede di pari passo con lacune di organico all'interno delle agenzie investigative africane e, infine, l'espansione all'estero delle comunità nigeriane. Cfr. M. Di Liddo, F. Terenghi, A. Cerasuolo, V. Piol, *op. cit.*, 47 ss.

⁶⁰ A tali interessi criminali si aggiunge peraltro la commissione di alcuni delitti contro il patrimonio (es. estorsioni, danneggiamenti) a danno di appartenenti alla comunità nigeriana. Non vi sono invece evidenze di sequestri di persona a scopo di estorsione, né di rapine a mano armata, o, quantomeno, di rapine a mano armata perpetrate nei modi diffusi e particolarmente violenti tipici della scena illecita domestica, nigeriana.

⁶¹ Il traffico di migranti è tipicamente ricondotto alla violazione della disciplina migratoria di un determinato Paese. Ciò avviene solitamente all'esito di un accordo tra due parti: un potenziale migrante che non è messo nelle condizioni di affrontare il viaggio in modo legale e uno *smuggler* (ovvero, una rete di contrabbandieri) che offre i propri servizi, in termini di trasporto o fornitura di documenti falsi, dietro il pagamento di una somma di danaro. Al traffico di migranti è dedicato il Protocollo Addizionale n. 2 alla Convenzione di Palermo del 2000, il

prevalentemente sulla tratta di esseri umani e sullo spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti.

La tratta di esseri umani comprende una serie di condotte finalizzate allo sfruttamento sessuale o lavorativo di persone⁶² e si presenta come un fenomeno

cui art. 3 dà una definizione della condotta di *human smuggling* tale da ricomprendere “il procurare, al fine di ricavare direttamente o indirettamente un vantaggio finanziario o materiale, l’ingresso illegale di una persona in uno Stato Parte di cui la persona non è cittadina o residente permanente”. A norma dell’art. 1 del medesimo Protocollo, peraltro, che estende alle sue disposizioni l’applicabilità dell’intera disciplina della Convenzione di Palermo, tale condotta può integrare un reato transnazionale, commesso da un gruppo criminale organizzato. Il Protocollo Addizionale si occupa poi di predisporre misure di cooperazione avverso il traffico di migranti via mare (art. 8) e di imporre (art. 6) ad ogni Stato Parte di adottare le misure necessarie ad attribuire il carattere di reato al traffico di migranti, alla fabbricazione di documenti (di viaggio o di identità) fraudolenti utilizzati per consentire il traffico di migranti, nonché al fatto di permettere ad una persona che non è cittadina o residente permanente di rimanere indebitamente nello Stato interessato, tramite qualsiasi mezzo illegale. Devesi peraltro osservare la parziale discrasia tra le direttive sovranazionali trasfuse nella l. 146/2006 e l’art. 12 d. lgs. 286/1998, più volte modificato, che sanziona ad oggi il mero favoreggiamento dell’immigrazione irregolare (integrata da chiunque, violando le disposizioni del T.U., «promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio italiano, ovvero compie altri atti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio di uno Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente»). È assente dalla disposizione – che pure è coerente con la disciplina europea, di cui alla Direttiva 2002/90/CE – il fine di profitto, richiesto invece dalla l. 146/2006 (così come paiono esorbitare dallo spettro di tutela della fattispecie contenuta nel TuImm l’incolumità fisica e il patrimonio del migrante, ai quali invece la l. 146/2006 sembra alludere). Peraltro, non sempre tale asimmetria è rilevata dalla dottrina italiana, che, verosimilmente, considera sufficiente il recupero della finalità di profitto in funzione di circostanza aggravante speciale ai sensi del co. 3-ter dell’art. 12 TuImm (e, verosimilmente, considera l’incolumità fisica e patrimoniale del migrante adeguatamente tutelate dalle fattispecie in materia di tratta). A quest’ultima aggravante si aggiunge inoltre quella autonoma a affetto speciale ex art. 12 co. 3 TuImm che sanziona l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio statale di cinque o più persone, ovvero la commissione del fatto da tre o più persone in concorso tra loro o mediante servizi internazionali di trasporto o documenti contraffatti. Ad ogni modo, queste previsioni paiono ben adattarsi alle condotte tipiche, in tale contesto, del sistema criminale nigeriano, che si presenta nelle forme di una rete operante su una dimensione globale, strutturata su almeno tre livelli organizzativi. Ad un livello più alto si troverebbero le organizzazioni etniche, che hanno il compito di pianificare il trasferimento delle persone dal Paese di origine a quello di destinazione, ma che non prendono parte al trasferimento e al trasporto; questi soggetti, solitamente residenti all’estero, curano la fase del reclutamento dei futuri migranti agendo in modo sostanzialmente imprenditoriale. Ad un livello intermedio si collocano invece le organizzazioni operanti in territori strategici per il passaggio della rotta migratoria, che si occupano di predisporre veri e propri centri in cui ospitare i migranti, in attesa che si presentino le condizioni favorevoli per assicurare l’ingresso delle persone nel luogo di destinazione, di cui si occupa un terzo livello di queste organizzazioni. Quest’ultimo livello è solitamente costituito da sodalizi criminali minori che ricevono e smistano i migranti, curandone il passaggio per i luoghi di confine ed eventualmente consegnandoli ad altre organizzazioni criminali minori, ovvero ai rappresentanti locali di quelle di primo livello.

⁶² L’art. 3 del Protocollo Addizionale sulla tratta di persone alla Convenzione ONU del 2000 definisce “tratta di persone” il «reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere persone, tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra a scopo di sfruttamento», precisando che «lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo di organi». Irrilevante l’eventuale consenso della vittima qualora siano impiegate le condotte menzionate nel protocollo.

criminale strutturato su più fasi: vi è anzitutto la selezione delle vittime, individuate in Nigeria e solitamente convinte a partire attraverso l'inganno⁶³; segue la fase di trasporto delle vittime, che si esplica nella pianificazione del viaggio⁶⁴ e nell'ottenimento dei documenti e degli alloggi necessari⁶⁵; vi è infine lo sfruttamento propriamente detto, che avviene su territorio italiano⁶⁶. Definiti i tratti essenziali del fenomeno criminale in questione, è necessario sottolineare le peculiarità della tratta finalizzata allo sfruttamento sessuale⁶⁷ di giovani donne nigeriane⁶⁸ costrette a prostituirsi⁶⁹. Fondamentale è in questo ambito il ruolo delle *madam*, ex vittime di

⁶³ Negli ultimi anni i *social network* hanno assunto maggiore rilievo ai fini del reclutamento delle future vittime di tratta. Anche per questo motivo, in alcuni, sporadici casi le future vittime di sfruttamento sessuale sono consapevoli di ciò che aspetta loro una volta giunte nei Paesi di destinazione, decidendo nondimeno di prostituirsi perché attratte dalle prospettive di elevati guadagni. Talora sono invece le famiglie a spingere le giovani verso tali attività.

⁶⁴ Che, nella rotta terrestre e marittima, prevede l'attraversamento del deserto del Niger sino alle coste della Libia.

⁶⁵ Il trasporto è gestito in sinergia con altri gruppi criminali, solitamente libici, i quali peraltro sono soliti sottoporre le vittime di tratta a soprusi in diretta telefonica con i familiari per ottenere da questi ultimi il pagamento di riscatti. Frequente è altresì la formazione di macro-gruppi criminali a geometrie variabili e a etnie miste, libico-nigeriane, per gestire il trasporto delle vittime di tratta dall'Africa sub-sahariana sino ai porti del Maghreb.

⁶⁶ Spesso, peraltro, le vittime di tratta sono condotte in altri Paesi (Spagna, Francia, Germania, Austria) ove sono costrette a prostituirsi da cellule locali dei *secret cults*.

⁶⁷ Empiricamente recessiva, quantomeno in relazione alle attività illecite dei *secret cults*, la tratta di esseri umani finalizzata all'accattonaggio forzoso e allo sfruttamento lavorativo. In questi casi i soggetti sfruttati sono (tendenzialmente) giovani uomini di varie nazionalità ed etnie, provenienti prevalentemente dall'Africa subsahariana e costretti, nel primo caso, a mendicare in varie città italiane, soprattutto nelle regioni del nord, e, nel secondo caso, a fornire bassa manovalanza nella filiera agroalimentare nelle regioni del sud (e in alcuni casi del nord-est). In entrambi i casi le vittime di tratta sono costrette a devolvere una parte sostanziale del ricavato giornaliero ai *secret cults* e a sottostare alle loro imposizioni: il che ad esempio comporta, per quanto attiene all'accattonaggio, il frequente ricorso al pendolarismo. Rispetto a tali forme di sfruttamento, peraltro, non vi è evidenza di pratiche rituali mistico-religiose finalizzate ad ottenere il dominio psichico della vittima (come avviene invece nel contesto dello sfruttamento sessuale), della quale è nondimeno sfruttata la condizione di sostanziale vulnerabilità, marginalità: le vittime di tratta sono sovente private dei documenti e costrette ad obbedire agli ordini dei *secret cults* dietro minacce di ritorsioni ai familiari rimasti in Nigeria, in favore dei quali gli sfruttati sono soliti operare – ingenti – rimesse economiche tramite servizi di *money transfer*.

⁶⁸ A livello globale, le vittime di tratta di persone finalizzata allo sfruttamento sessuale sono prevalentemente di nazionalità nigeriana; di queste, più di un quarto (il 26%) risulta esser minorenni. Per quanto attiene al contesto italiano, tra il 2016 e il 2020, i denunciati e/o arrestati in relazione a tale fenomeno sono principalmente di nazionalità nigeriana (871 segnalazioni complessive tra il 2016 e il 2019, 144 nel 2020, anno, peraltro, notoriamente segnato dai *lockdown* correlati all'emergenza COVID-19): cfr. Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Direzione centrale della Polizia Criminale, Servizio Analisi Criminale, *La tratta degli esseri umani in Italia. Focus*, Roma 2021, all'URL: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-04/focus_la_tratta_10mar2021_10.30.doc1.pdf.

⁶⁹ La prostituzione di donne nigeriane è un fenomeno noto alle cronache italiane da circa trent'anni, ma solo di recente è messo in relazione alle attività tipiche della criminalità organizzata di matrice straniera. I componenti di tali sodalizi predispongono i mezzi necessari all'attività – trasporto a, e monitoraggio del, luogo di prostituzione (*joint*, se un luogo aperto, *connection house*, se un luogo chiuso), contraccettivi, vestiti – e pretendono l'integrale versamento dei proventi giornalieri; in alternativa, scattano minacce e violenze di vario genere. Il prezzo delle prestazioni sessuali oscilla generalmente tra i €20 ed i €30 ed è imposto dalle *madam* (per

tratta inserite tra gli apicali dei *cults* e anello di congiunzione tra questi e le vittime di tratta⁷⁰. Le *madam* si occupano anzitutto di individuare le future vittime e di contattare uno stregone (*juju priest*) per celebrare un rito *juju* propiziatorio per il viaggio⁷¹, all'esito del quale la futura vittima presta un solenne giuramento di ripagare interamente il debito di viaggio⁷² e di obbedire ciecamente al *juju priest*, alla *madam* presente durante il rituale, stanziata in Nigeria, e a quella affidataria per il luogo di destinazione. All'esito del rituale, la vittima di tratta è difficilmente in grado di liberarsi dall'asservimento psicologico nel quale si trova. E difatti, al timore di conseguenze esoterico-spirituali derivanti dal mancato rispetto degli impegni assunti con rito *juju*, si aggiungono il timore di violenze corporali dirette e di ritorsioni nei confronti dei familiari rimasti in Nigeria. Il risultato ultimo di tali condotte è l'annullamento e l'accecamento della volontà delle vittime di tratta, soggette ad un costante e pesante condizionamento psicologico che le costringe ad uno stato di sostanziale schiavitù.

Il descritto fenomeno criminale rientra nello spettro di tutela penale approntato

le quali si v. subito *infra*), che traggono elevati profitti da ciascuna ragazza (si stimano circa €1.500-€2.000 al mese). Cfr. S. Becucci, *La criminalità organizzata di origine straniera in Italia. Una proposta di analisi secondo la prospettiva transnazionalista*, in *Scenari di mafia. Orizzonte criminologico e innovazioni normative*, a cura di G. Fiandaca, C. Visconti, Torino 2010, 15 ss.; EASO, *Informazioni sui Paesi di Origine. Nigeria: la tratta di donne a fini sessuali*, Lussemburgo 2015; C.S. Baarda, *Human trafficking for sexual exploitation from Nigeria into Western Europe: the role of voodoo rituals in the functioning of a criminal network*, in *European Journal of Criminology*, 2016, 257 ss.; F. Carchedi, *La criminalità transnazionale nigeriana. Alcuni aspetti strutturali*, in *Mafie straniere in Italia*, cit., 32 ss.; L. Palmisano, *Ascia Nera. La brutale intelligenza della mafia nigeriana*, Roma 2019; M. van der Watt, B. Kruger, *Exploring 'juju' and human trafficking: towards a demystified perspective and response*, in *South African Review of Sociology*, 2017, 70 ss.; *Relazione semestrale ad opera della D.I.A. per il 2° semestre 2019*, 616; G.A. Antonopoulos, G. Baratto, A. Di Nicola, P. Diba, E. Martini, G. Papanicolaou, F. Terenghi, *Technology in human smuggling and trafficking*, Cham, 2020; L. Ravagnani, C.A. Romano, *L'influenza dei riti voodoo nel fenomeno della tratta di donne dalla Nigeria in alcune sentenze di merito*, in *Rass. it. crim.* 2021, 6 ss.; A. Di Nicola, G. Musumeci, *Cosa loro, cosa nostra. Come le mafie straniere sono diventate un pezzo d'Italia*, Milano 2021.

⁷⁰ Varie sono le tipologie e le funzioni delle *madam*. A una o più *Grand madam*, che stringe il patto rituale con le vittime di tratta, sono sottoposte le *Madam boss*, alle quali rispondono le *madam* "semplici", incaricate di intrattenere rapporti diretti con le *sister*, che controllano le donne fatte prostituire, e con i *brother*, in contatto con la bassa manovalanza criminale. A riguardo, si v. F. Carchedi, *op. cit.*, 45 ss.

⁷¹ Il rito è celebrato in appositi luoghi di culto ove la vittima è accompagnata unicamente dalla *madam* e fatta denudare dianzi al *juju priest*, dal quale subisce l'inflizione di tagli rituali sul corpo. Il *juju priest* invoca quindi divinità maligne a testimoniare l'obbedienza della vittima e ne ricopre le ferite con una pozione magica che veicola gli spiriti nel corpo di questa, a suggellare l'impegno preso. Dopodiché, il *juju priest* raccoglie tessuti corporei della donna e li consegna alla *madam* o ai trafficanti, che diventano "proprietari" della giovane; segue il sacrificio di un animale e la sottoposizione di una pozione alla vittima. La cerimonia è spesso ripetuta nel paese di destinazione, in presenza della *madam* locale, per confermare gli impegni assunti. Il sistema della doppia *madam* garantisce un maggiore controllo della vittima di tratta.

⁷² Il debito di viaggio è originariamente contratto in *naira*, moneta locale nigeriana, e poi convertito *sic et simpliciter* in euro. Si tratta di cifre generalmente oscillanti in origine intorno ai 30.000,00 *naira*, trasformati in €30.000,00 all'arrivo in Italia, ma la somma è in costante aumento per via di costi "sommersi" (l'affitto dei luoghi di prostituzione, ecc.) che, di fatto, raramente consentono alla vittima di ripagare l'intero.

dagli artt. 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù), 601 (tratta di persone) e 602 (acquisto e alienazione di schiavi)⁷³. Tali disposizioni, accomunate dall'elevata cornice edittale, sono state oggetto di una complessiva riforma a seguito della l. 11.8.2003, n. 228 e, più recentemente, del d. lgs. 4.3.2014 n. 24; la riforma ha altresì introdotto un nuovo co. 6 nell'art. 416 Cp, quale aggravante ad effetto speciale tesa a sanzionare la partecipazione e la direzione di associazioni per delinquere finalizzate a commettere delitti in materia di tratta e di favoreggiamento dell'immigrazione ex art. 12 co. 3-bis d. lgs. 25.7.1998 n. 286⁷⁴.

L'art. 600 Cp sanziona, con la reclusione da otto a venti anni, la riduzione o il mantenimento in schiavitù o in servitù. Convivono nella norma due differenti incriminazioni, entrambe contenute nel co. 1 e costituenti reati comuni: la riduzione in schiavitù, integrata dall'esercizio di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, e la riduzione in servitù, consistente invece nella riduzione della vittima in uno stato di soggezione continuativa finalizzata a prestazioni lavorative o sessuali o ad

⁷³ Tra i tanti, si v. L. Goisis, *op. cit.*; F. Parisi, *Il contrasto al traffico di esseri umani fra modelli normativi e risultati applicativi*, in *RIDPP* 4/2016, 1763 ss.; L. Ferla, *Commento agli articoli 600-609 del codice penale*, in *Commentario breve al codice penale*, a cura di G. Forti, S. Seminara, G. Zuccalà, Milano 2017, 1940 ss.; F. Urban, *La legislazione penale italiana quale modello di attuazione della normativa sovranazionale e internazionale anti-smuggling e anti-trafficking*, in *DPenCont* 2018, 126; V. Militello, *La tratta di esseri umani: la politica criminale multilivello e la problematica distinzione con il traffico di migranti*, in *RIDPP* 1/2018, 86 ss.; G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto Penale. Parte speciale. Vol. 2/1: i delitti contro la persona*⁵, Bologna 2020; C. Cucinotta, *I delitti di riduzione in schiavitù, in servitù e di sfruttamento lavorativo nella prospettiva comparata*, in www.sistemapenale.it 12.7.2022; F. Mantovani, *Diritto penale. Parte speciale. Vol. I: delitti contro la persona*⁸, Padova 2022; S. Seminara, *Sui confini tra i delitti di schiavitù, servitù e sfruttamento del lavoro*, in *DPenCont* 2022, 108 ss.

⁷⁴ Così testualmente: «se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601bis e 602 Cp, nonché all'articolo 12 comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25.7.1998 n. 286, nonché agli articoli 22 co. 3 e 4, e 22-bis co. 1 della l. 1.4.1999 n. 91 [contenente disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti], si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma [condotte associative apicali] e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma [condotte associative di mera partecipazione]». A sua volta, peraltro, l'art. 12 co. 3-bis Tulmm prevede una "mera" aggravante generica che si applica qualora vi sia il concorso di fattispecie (si ritiene tra loro alternative) ex art. 12 co. 3 Tulmm, e, in specie, laddove tali fatti siano «commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma». Tali ultime ipotesi riguardano: (a) l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; (b) l'esposizione a pericolo per la vita o per l'incolumità della persona trasportata; (c) l'aver sottoposto la persona trasportata a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; (d) la commissione del fatto da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero mediante servizi internazionali di trasporto, ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; (e) la disponibilità di armi o materie esplodenti da parte degli autori del fatto. Censurabile la tecnica legislativa impiegata tanto dall'art. 416 co. 6 Cp, quanto dall'art. 12 co. 3-bis Tulmm, *sub specie* sufficiente determinatezza della norma penale. E difatti l'art. 416 co. 6 Cp, oltre ad accomunare *quoad poenam* fattispecie dal disvalore penale tra loro differente, si presenta come norma di rinvio ad altre disposizioni contenenti a loro volta rinvii legislativi, a creazione di un sistema labirintico, difficilmente dotato di quella prevedibilità necessaria a garantire libere scelte di azione dei consociati.

altre forme di sfruttamento⁷⁵. Ai sensi del co. 2 dell'art. 600 Cp la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione continuativa, tipica della servitù, avviene con violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità, approfittando di una situazione di vulnerabilità⁷⁶, di inferiorità fisica o psichica, di una situazione di necessità, o mediante la promessa o dazione di danaro o altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. Tali modalità di condotta, tra loro alternative, sono accomunate dal perenne sfruttamento della vittima e dal suo perdurante assoggettamento allo sfruttatore e consentirebbero di distinguere le fattispecie ricadenti nell'art. 600 Cp⁷⁷ dalle condotte di induzione,

⁷⁵ La norma si riferisce espressamente altresì «all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento, ovvero a sottoporsi al prelievo di organi». Il traffico di organi prelevato da persona vivente è peraltro autonomamente sanzionato dall'art. 601-bis Cp, introdotto nel 2017. Non risulta il coinvolgimento dei *secret cults* in tale attività. Anche lo sfruttamento del lavoro (non, invece, il lavoro forzato, equiparato per disvalore, dalle fonti sovranazionali, alla schiavitù e alla servitù) si presenta come fattispecie autonoma: viene in questione l'art. 603-bis Cp, introdotto dalla l. 26.10.2016 n. 199, con la quale è stata interamente sostituita la previgente disciplina, risalente al 2011. La norma incrimina ora – salvo che il fatto costituisca più grave reato – l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, da intendersi come il reclutamento di manodopera destinata al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, e l'utilizzo, assunzione o impiego di manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno. Evidente la stretta correlazione tra lo sfruttamento, del quale la norma contiene quattro “indici” alternativi (co. 3: la reiterata corresponsione di retribuzioni sproporzionate – per difetto – rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; la reiterata violazione della normativa concernente le tutele del lavoratore; violazioni di norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro; la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti). La pena base è la reclusione da uno a sei anni, cui si aggiunge la multa da cinquecento a mille euro per ogni lavoratore reclutato; il co. 2 prevede un'aggravante autonoma (reclusione da cinque a otto anni, multa da mille a duemila euro per ogni lavoratore) laddove i fatti siano commessi mediante violenza o minaccia. Il co. 4 prevede più aggravanti specifiche (il reclutamento di più di tre lavoratori; il fatto che uno o più dei reclutati siano minorenni; l'espone i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo) tali da comportare l'aumento di pena da un terzo alla metà. In relazione al delitto ex art. 603-bis Cp, cfr. A. Giuliani, *I reati in materia di “caporalato”, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, Padova 2015; A. di Martino, “Caporalato” e repressione penale: appunti su una relazione (troppo) scontata, in *DPenCont* 2015, 69 ss.; A. De Rubeis, *Qualche breve considerazione critica sul nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in www.penalecontemporaneo.it 27.4.2017, 221 ss.; S. Tordini Cagli, *Profili penali del collocamento della manodopera. Dall'intermediazione illecita all'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *IP* 2017, 727 ss.; D. Genovese, *Nessuno più al mondo deve essere sfruttato: nuovi strumenti per una vecchia utopia*, in www.lalegislazionepenale.eu 22.3.2018; G. De Santis, *Caporalato e sfruttamento di lavoro. Storia e analisi della fattispecie delittuosa vigente*, in *Studi sul caporalato*, a cura di G. De Santis, S.M. Corso, F. Delvecchio, Torino 2019, 9 ss.; A. Merlo, *Il contrasto allo sfruttamento del lavoro e al “caporalato” dai braccianti ai riders. Le fattispecie dell'art. 603-bis Cp e il ruolo del diritto penale*, Torino 2020; V. Torre, *L'obsolescenza dell'art. 603-bis Cp e le nuove forme di sfruttamento lavorativo*, in *Labour & Law Issues*, 2020, 72 ss.; S. Braschi, *Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: elementi costitutivi e apparato sanzionatorio*, in *Caporalato e sfruttamento del lavoro. Un'indagine di diritto penale, processuale penale e del lavoro*, a cura di M. Ferraresi, S. Seminara, Bologna 2022, 88 ss.

⁷⁶ Da intendersi, in accordo con l'art. 2 § 3 dir. 2011/36/UE, come la situazione nella quale la persona non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non quella di cedere all'abuso di cui è vittima.

⁷⁷ Sono dunque evidenti, ancorché negati da parte della giurisprudenza, i tratti distintivi di schiavitù e servitù: la schiavitù si presenta come reato permanente, di condotta, a forma libera e a dolo generico, mentre la servitù integra un reato abituale quanto alla condotta (vincolata), permanente quanto allo stato di soggezione continuativa, di duplice evento e a dolo generico.

favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione ex artt. 3 e 4 l. 20.2.1958 n. 75 (c.d. Legge Merlin)⁷⁸: in particolare, alla base di queste sarebbe comunque una scelta volontaria della vittima incompatibile con lo stato di soggezione tipizzato ex art. 600 Cp, da intendersi, quest'ultimo, come «significativa compromissione della capacità di autodeterminazione della vittima ricollegabile all'uso di violenza o minaccia»⁷⁹.

⁷⁸ Ai sensi dell'art. 3 l. 75/1958 è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 10.329, salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 240 Cp, chiunque (1) abbia la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa; (2) chiunque, avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione; (3) chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione; (4) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione; (5) chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità; (6) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione ovvero si intrometta per agevolarne la partenza; (7) chiunque espliciti un'attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni; (8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui. A norma invece dell'art. 4 l. 75/1958 la pena è raddoppiata (1) se il fatto è commesso con violenza, minaccia, inganno; (2) se il fatto è commesso ai danni di persona in istato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata; (3) se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il fratello, o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore; (4) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia; (5) se il fatto è commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego; (6) se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni; (7) se il fatto è commesso ai danni di più persone; (7-bis) se il fatto è commesso ai danni di una persona tossicodipendente. Sulle fattispecie incriminatrici di cui alla l. 75/1958, in relazione alle quali peraltro il dibattito dottrinale è stato in buona parte rinvigorito da recenti interventi della Consulta, si v. I. Merzagora, G. Travaini, *Prostituzione: il mestiere più nuovo del mondo*, in *RIML* 2017, 635 ss.; A. Cadoppi, F. Manfredi, *Prostituzione e tratta di persone*, in *RIML*, 2017, 651 ss.; A. Cadoppi, *L'incostituzionalità di alcune ipotesi della Legge Merlin e i rimedi interpretativi ipotizzabili. Osservazioni a margine di Corte App. Bari, Sez. III, ord. 6.2.2018*, in www.penalecontemporaneo.it 26.3.2018, 153 ss.; S. Bernardi, *Sulla legittimità costituzionale dei delitti di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione: irrilevante il fatto che l'esercizio del meretricio sia il frutto di una libera scelta?*, in www.penalecontemporaneo.it 8.7.2019; B. Liberali, *Dignità umana e libertà sessuale nella prostituzione libera e consapevole: interpretazione evolutiva o anacronismo legislativo?*, in *RIDPP* 3/2019, 1670 ss.; A.M. Maugeri, *Diritto penale del nemico e reati sessualmente connotati*, in *RIDPP* 2/2020, 909 ss.; S. Seminara, *Codice penale, riserva di codice e riforma dei delitti contro la persona*, in *RIDPP* 2/2020, 423 ss.

⁷⁹ In questi termini si esprime ad es. Cass. 9.11.2021 (dep. 2022) n. 407, in www.dejure.it, ove si conferma l'esclusione dell'art. 600 Cp operata già dal giudice di primo grado, ferma però restando la sussistenza dello sfruttamento della prostituzione aggravato dall'uso della violenza o minaccia (e l'assenza di un rapporto di specialità tra l'art. 600 Cp e gli artt. 3-4 l. 75/1958). Rimangono nondimeno dubbi i rapporti tra l'art. 600 Cp e le singole condotte di sfruttamento sessuale tipizzate dalla c.d. Legge Merlin. Un orientamento risalente della Cassazione aveva affermato la possibilità di riconoscere un concorso formale tra le due fattispecie (Cass. 4.4.2002, in *Foro It.*, 2003, Schiavitù, 6050, n. 6). La questione pare tuttavia più correttamente riconducibile al concorso apparente di norme, stante la sostanziale identità del fatto in questione: l'approfittarsi dell'altrui prostituzione. Così, tenendo conto dell'idoneità del bene giuridico tutelato dall'art. 600 Cp – la personalità individuale – a

La principale norma anti-*trafficking* prevista dall'ordinamento italiano si trova però all'art. 601 Cp, che punisce la tratta di persone, definita, dopo il d. lgs. 4.3.2014 n. 24, a mezzo di un'ampia tipizzazione di condotte alternative per evitare lacune di tutela. L'art. 601 Cp sanziona infatti – al pari dell'art. 600 Cp, con la reclusione da otto a vent'anni – chiunque recluti, introduca nel territorio dello Stato, trasferisca al di fuori di esso, trasporti, ceda l'autorità sulla persona, ospiti una o più persone nelle condizioni ex art. 600 Cp, ovvero realizzi le stesse condotte su una o più persone con inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di danaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurla o costringerla a prestazioni lavorative, sessuali, all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento.

Trattasi di condotte accomunate dallo stato di oppressione in cui si trova la vittima, già ridotta in schiavitù o servitù, o, comunque, in procinto di esserlo. Peraltro, ai sensi del co. 2 dell'art. 600 Cp, non è richiesto lo stato di oppressione nei riguardi dei minori di diciotto anni: in questo caso il reato è integrato dalla mera realizzazione delle condotte tipiche⁸⁰.

Il complessivo quadro sanzionatorio attinente al microsistema contro schiavitù e servitù è quindi completato dall'art. 602 Cp, norma di rara applicazione, che sanziona – ancora una volta, con la reclusione da otto a vent'anni – chiunque acquisti o alieni o ceda una persona che si trova nelle condizioni di cui all'art. 600 Cp.

Così tipizzate, queste norme, con le relative aggravanti⁸¹, sanzionano l'attività dei

ricomprendere al suo interno la tutela della libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale (bene giuridico tutelato dalle disposizioni incriminatrici contenute nella L. Merlin, quantomeno secondo una lettura evolutiva delle stesse tesa ad affrancarle dalla tutela della moralità pubblica) e della sensibilmente maggiore gravità delle condotte ex art. 600 Cp rispetto a quelle ex artt. 3-4 l. 75/1958, occorre affermare la prevalenza, per consunzione, dell'art. 600 Cp Sulla convergenza tra fattispecie incriminatrici, si v. A. Pagliaro, voce *Concorso di norme*, in *ED.*, vol. VIII, Milano 1961, 551 ss.; F. Mantovani, *Concorso e conflitto di norme nel diritto penale*, Bologna 1966; M. Papa, *Le qualificazioni giuridiche multiple. Contributo allo studio del concorso apparente di norme*, Torino 1997; M. Romano, *Commentario sistematico del Codice penale. Vol. I: art. 1-84³*, Milano, 2004; G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto Penale. Parte generale*⁸, Bologna, 2019; F. Mantovani, *Diritto penale. Parte generale*¹¹, Padova, 2020; G. Marinucci, E. Dolcini, G.L. Gatta, *Manuale di diritto penale. Parte generale*¹¹, Milano 2022.

⁸⁰ La dottrina suole individuare anche in questa norma due fattispecie distinte: la tratta di persona già asservita e la tratta diretta all'asservimento di persona. Il dolo è generico rispetto a vittime di tratta già soggette a servitù o schiavitù; è invece specifico per quanto concerne le vittime che ancora non sono in tali condizioni.

⁸¹ L'art. 602-ter Cp prevede una cospicua serie di serie di aggravanti ad effetto speciale dipendenti (co. 1) nei casi di cui agli artt. 600, 601 co. 1-2, 602 Cp, dalla minore età della persona offesa, dalla finalità di sfruttamento della prostituzione o del prelievo di organi, dal grave pericolo per l'integrità fisica o psichica della persona offesa; (co. 5) dall'età della persona offesa inferiore ai 16 anni; (co. 6) dalla commissione del fatto da parte di un ascendente, di un genitore adottivo, di un coniuge o convivente, di un coniuge o affini entro il secondo grado, di parenti fino al quarto grado collaterale, da parte del tutore o di persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura,

secret cults nella tratta di persone. Le vittime di tratta, reclutate in Nigeria o in altri Stati dell’Africa sub-sahariana, sono condotte in Italia per essere sfruttate sessualmente e mantenute in uno stato di perenne soggezione con minacce, dirette e indirette, spesso indirizzate ai famigliari rimasti in Nigeria, e con violenze, fisiche e psicologiche. Frequente altresì il ricorso a elementi tipici della cultura *juju*, così come l’intervento della *madam* e del *juju priest* per costringere le giovani all’obbedienza. La reiterazione di tali condotte mira ad annientare la volontà delle vittime di tratta, che, spesso, nemmeno si percepiscono come tali, mostrandosi anzi riconoscenti verso i membri dei *cults* per averle portate in Europa.

Non sorprende dunque che, nella prassi applicativa, le contestazioni a carico di cittadini nigeriani riguardino prevalentemente gli artt. 600-601 Cp, cui si aggiunge, in alcuni casi, la fattispecie associativa prevista dall’art. 416 co. 6 Cp.

Alla tratta di persone a scopo di sfruttamento sessuale sono strettamente connessi il traffico e lo spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti di vario tipo, quali cocaina, eroina, cannabis e derivati e droghe sintetiche. La disponibilità di sostanze è favorita dall’esser i *secret cults* immersi in una rete criminale transnazionale che permette loro di approvvigionarsi delle sostanze dai Paesi di produzione, talvolta senza l’intermediazione di attori locali, e di importarle negli *hub* di stoccaggio dell’Africa Occidentale. Da qui, gli stupefacenti sono spediti in tutta Europa⁸². In questo contesto, i *secret cults* stanno assumendo un ruolo sempre più rilevante proprio nel mercato italiano⁸³ grazie a una rete di spaccio diffusa, poggiante su un meccanismo “a pioggia”, nel quale i vari corrieri, molto mobili sul territorio, trasportano e rivendono al dettaglio piccole quantità di stupefacenti⁸⁴.

La struttura dei gruppi attivi nello spaccio è del tutto sovrapponibile a quella tipica

educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da parte di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni, qualora la persona offesa sia un minore, ovvero ancora dalla commissione del fatto nei confronti di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata; (co. 7) dalla somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore che sia persona offesa, ovvero dalla commissione del fatto nei confronti di tre o più persone. La norma prevede infine un vincolo al bilanciamento di circostanze: le attenuanti differenti da quelle previste dagli artt. 98 Cp (minore età dell’agente) e 114 Cp (partecipazione di minima importanza) sono sottratte al giudizio di bilanciamento ex art. 69 Cp e, qualora presenti, incidono unicamente sulla pena risultante dall’applicazione delle aggravanti.

⁸² Il punto di ingresso in Europa degli stupefacenti provenienti dal Sud America (in transito, quindi, dalle zone del Golfo di Guinea) è rappresentato dai porti olandesi. I corrieri ovulatori giungono via terra nei Paesi Bassi per rifornirsi delle sostanze che porteranno poi nelle varie piazze di commercio al minuto. Lo spaccio al dettaglio, oltre ad essere diffuso in Italia, avviene altresì in Spagna, Francia, Germania e Austria.

⁸³ Tra il 2017 e il 2018 si è assistito ad un aumento del 77% dei cittadini nigeriani denunciati all’Autorità Giudiziaria per fatti connessi a stupefacenti.

⁸⁴ Cfr. la *Relazione semestrale* ad opera della D.I.A. per il 2° semestre 2018, 516.

dello sfruttamento della prostituzione. Gestisce i soggetti incaricati della vendita uno specifico responsabile di zona o una *madam* con l'incarico di procurarsi le sostanze e amministrare gli introiti⁸⁵ (raramente i vertici dei *cults* hanno a che fare con i terminali delle operazioni); le persone impiegate nella vendita al consumatore finale sono solitamente giovani in uno stato di marginalità⁸⁶. Infine, i *secret cults* controllano le numerose piazze di spaccio attraverso un elevato tasso di violenza psico-fisica e atteggiamenti intimidatori verso gli altri soggetti attivi nel settore, di fatto costretti ad abbandonarlo⁸⁷.

Come noto, le principali fattispecie incriminatrici in materia di stupefacenti si trovano agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9.10.1990 n. 309⁸⁸. È qui necessario concentrarsi sulla seconda norma, fattispecie associativa che incrimina l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti⁸⁹, atteso che negli ultimi anni sono stati avviati

⁸⁵ I venditori diretti possono essere tanto di sesso femminile, quanto di sesso maschile; alla fase della vendita partecipano più soggetti, che ricoprono ruoli vari (ad es., c'è chi procaccia la clientela, chi procura le sostanze richieste, chi riceve il danaro e chi invece fa da vedetta); solitamente, le dosi di eroina e cocaina sono celate in bocca o in altri orifizi, ovvero nascoste in alcuni anfratti circostanti il luogo adibito a punto-vendita. Inoltre, in un'ottica di diversificazione del rischio, i venditori, molto mobili sul territorio, impiegano sia il metodo della cessione diretta che quello della triangolazione, nel quale il soggetto che si incarica di trasportare la sostanza al cliente è diverso da quello che riceve l'ordinazione.

⁸⁶ Si tratta prevalentemente di migranti con un progetto migratorio dagli esiti negativi, o di richiedenti asilo in attesa di risposta, ovvero di soggetti la cui richiesta di protezione internazionale è stata più volte rigettata: persone, quindi, con necessità di rapidi guadagni economici per sostentarsi.

⁸⁷ Il controllo delle piazze di spaccio passa altresì attraverso lo sfruttamento sistematico dell'accattonaggio organizzato, strettamente connesso con lo spaccio di stupefacenti (si nota un frequente avvicendamento del personale criminale impiegato nell'una e nell'altra attività), per espandere le proprie attività. I mendicanti forzati, talvolta assoggettati a un rito *juju* analogo a quello effettuato sulle vittime di sfruttamento sessuale, possono guadagnare sino a €200 giornalieri. I soggetti sfruttati per l'accattonaggio sono solitamente stanziali e fanno riferimento ad un capo che organizza il lavoro, controlla e raccoglie i guadagni.

⁸⁸ A riguardo, si v. S. Milone, *L'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope* (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309): un'indagine sugli aspetti più controversi della fattispecie nel diritto vivente, tra paradigmi teorici e prassi giurisprudenziale, in *Stupefacenti e diritto penale. Un rapporto di non lieve entità*, a cura di G. Morgante, Giappichelli 2015, 227 ss.; P. Pacifico, *Il traffico di sostanze stupefacenti e la legge 9 ottobre 1990, n. 309*, in *Il diritto penale della criminalità organizzata*, cit., 261 ss.; F. Fasani, *Terrorismo islamico e giustizia penale*, Padova 2016, 180 ss.; M. Gambardella, *Illeciti in materia di stupefacenti e riforma dei reati contro la persona: un antidoto contro le sostanze velenose*, in www.penalecontemporaneo.it 31.5.2019; P. Insolera, *Reati in materia di stupefacenti e dialogo tra le corti*, in *I reati in materia di sostanze stupefacenti. Fattispecie monosoggettive. Criminalità organizzata. Profili processuali*, a cura di G. Insolera, G. Spangher, L. Della Ragione, Milano 2019, 89 ss.; L. Della Ragione, F. Trapani, *L'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*, ivi, 415 ss.; per una recente indagine di ampio respiro in materia di stupefacenti, si v. O. Di Giovine, *Stupefacenti: meglio "di tutta l'erba un fascio" oppure "un fascio per ogni erba?"*, in www.lalegislazionepenale.eu 27.2.2020.

⁸⁹ L'art. 73 d.P.R. 309/1990 sanziona condotte monosoggettive di coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, offerta o messa in vendita, cessione, distribuzione, commercializzazione, trasporto o procacciamento, invio, passaggio, spedizione in transito e consegna per qualunque scopo delle sostanze indicate dalla Tabella I (richiamata al co. 1, ove si prevedono la reclusione da sei a vent'anni dopo l'intervento di Corte Cost., n. 40/2019, e la multa da 26.000,00 a 260.000,00 euro) e dalla Tabella II (richiamata

più procedimenti penali a carico di cittadini nigeriani ex art. 74 d.P.R. 309/1990, sovente esitati in sentenze di legittimità che confermano la condanna di merito⁹⁰. In tali vicende si notano generalmente le diramazioni territoriali dei *secret cults*, l'impiego di vari soggetti quali corrieri o venditori al dettaglio di differenti sostanze⁹¹, e, talora, la presenza di legami, anche transnazionali, con altre cellule criminali (in alcuni casi, si tratta delle cellule "madri" rimaste in Nigeria).

Sui rapporti con altre associazioni per delinquere, anche come strategia impiegata per infiltrare i settori dell'economia illecita italiana, si tornerà a breve. Preme al momento sottolineare come, in alcuni casi ⁹², la giurisprudenza applichi congiuntamente ai *secret cults* l'art. 416-bis Cp e l'art. 74 d.P.R. 309/1990. E ciò, conformemente all'orientamento – assolutamente prevalente – che riconosce il concorso formale⁹³ tra le varie fattispecie associative "qualificate", anche qualora il

al co. 4, che, a seguito della sentenza di Corte Cost. n. 32/2014, prevede la reclusione da due a sei anni e la multa da dieci milioni a centocinquanta milioni di lire: cioè da 5.164,57 a 77.468,54 euro). Le condotte sono tra loro alternative (si tratta di una norma a più fattispecie); il dolo è generico. L'art. 73 prevede inoltre al co. 5 un autonomo titolo di reato che sanziona con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 1.032,00 a 10.329,00 euro il fatto di lieve entità. La prassi mostra un'elevata incidenza di procedimenti penali per condotte monosoggettive di spaccio di sostanze stupefacenti. In parte diversa, in parte connessa all'art. 73 d.P.R. 309/1990 è la morfologia dell'art. 74, i cui primi due commi sanzionano la condotta di tre o più persone che «si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti (...) dall'art. 73», prevedendo due diversi titoli di reato, tra loro alternativi, a seconda che l'autore sia un mero partecipe dell'associazione ovvero un soggetto qualificato (promotore, costitutore, direttore, organizzatore o finanziatore. Quest'ultimo ruolo rappresenta un elemento di novità rispetto alle condotte associative qualificate della fattispecie associativa base ex art. 416 Cp; tale condotta è punibile tanto nella fase genetica del sodalizio, quanto nel caso in cui le sovvenzioni si rivolgano ad associazioni già costituite). L'art. 74 d.P.R. 309/1990, al pari di tutti i reati associativi, è di natura permanente e si perfeziona a prescindere dall'effettiva commissione dei reati concernenti il programma criminoso; nella struttura obiettiva di fattispecie rientrano altresì un vincolo associativo tale da far ritenere sussistente un minimo di organizzazione e un accordo più o meno stabile tra gli associati, relativo alla commissione di più delitti. In relazione alla norma in esame, la giurisprudenza tende peraltro a svalutare il requisito dell'organizzazione, adottando un paradigma "teleologico" che valorizza gli scopi associativi (la commissione di delitti in materia di stupefacenti) e la concreta commissione dei reati-scopo. Si rammenti infine la particolare severità del trattamento sanzionatorio ex art. 74 d.P.R. 309/1990: le condotte apicali sono punite con la reclusione non inferiore a vent'anni; la mera partecipazione è punita con la reclusione non inferiore ad anni dieci (in entrambi i casi, il massimo edittale è di anni 24, secondo l'art. 23 Cp); a corredo di tali cornici edittali, il co. 3 prevede un'aggravante ad effetto comune per l'associazione composta da almeno dieci membri, ovvero per l'associazione in parte composta da «persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope»; il co. 4 contiene un'aggravante ad effetto speciale correlata alla disponibilità di armi; il co. 5 dispone un aumento di pena qualora le sostanze oggetto delle condotte incriminate siano adulterate o commiste ad altre in modo tale da aumentarne la potenzialità lesiva.

⁹⁰ Si v. Cass. 26.9.2013 n. 16222 (dep. 2014) in www.dejure.it; Cass. 30.4.2015 n. 27846 in www.dejure.it.

⁹¹ Prevalentemente cocaina, hashish e marijuana, e, recentemente, eroina. Lo spaccio di sostanze sintetiche è meno frequente.

⁹² Si v. ad es. la recente Cass. 9.3.2022 n.14300 in www.dejure.it.

⁹³ Va da sé che è inconcepibile il concorso (formale) tra la fattispecie associativa base, ex art. 416 Cp, e l'associazione terroristica, l'associazione per delinquere di tipo mafioso, l'associazione per delinquere finalizzata a commettere illeciti in materia di stupefacenti, l'associazione per delinquere finalizzata a commettere reati in materia di immigrazione: evidente, in tali circostanze, l'applicazione del principio di specialità ex art. 15 Cp a

consesso criminale sia il medesimo⁹⁴. Tale orientamento⁹⁵, sebbene condivisibile quanto alla condotta del singolo partecipe di due organizzazioni tra loro differenti per composizione sociale (ed eventualmente mercati illeciti di operatività)⁹⁶, appare complessivamente criticabile in relazione alla partecipazione a quelle associazioni che, come i *secret cults*, sono attive contemporaneamente in settori criminali distinti (ad esempio, delitti contro il patrimonio e reati in materia di stupefacenti). Ed invero, più fattori – l’innegabile unitarietà del fatto storico (un’unica associazione per delinquere, eventualmente attiva in più settori criminali); un nucleo comune di tutela (l’ordine pubblico) comune alle varie fattispecie; il rispetto del *ne bis in idem* sostanziale, conforme a logiche di proporzionalità della sanzione penale – inducono in questi casi a ritenere più corretto applicare il criterio di consunzione, alla stregua del quale affermare l’applicabilità del solo art. 74 d.P.R. 309/1990, eventualmente aggravato ex art. 416-bis.1 Cp⁹⁷. Questa soluzione è l’unica che consente di evitare irragionevoli duplicazioni sanzionatorie in relazione al medesimo fatto associativo concreto, che si manifesta in forme varie, mutevoli, in costante cambiamento e adattamento al contesto criminale.

sancire la (sola) ricorrenza dell’associazione qualificata. Un discorso diverso potrebbe svolgersi in relazione a consorterie criminali che nascono quali “mere” associazioni per delinquere, salvo poi “evolvere” in associazioni qualificate (ad es., in associazioni finalizzate a commettere delitti in materia di stupefacenti): qualora si riuscisse a ravvisare una precisa cesura temporale, si potrebbe pensare di trovarsi in presenza di due condotte (concorsuali) tra loro differenti, il che potrebbe condurre al concorso materiale tra le due fattispecie incriminatrici. Si ritiene tuttavia più coerente con il sistema la scelta della consunzione, in ossequio alla quale dovrà prevalere l’associazione “qualificata”, la cui formazione implica, per necessità, la pregressa costituzione di un’associazione per delinquere “base”, la cui evoluzione determina una progressività di lesione culminante nell’attività della – più gravemente sanzionata – associazione “qualificata”.

⁹⁴ Principio consolidato a partire da Cass. S.U. 25.9.2008 n. 1149 in www.dejure.it.

⁹⁵ Per il quale si v. da ultimo Cass. Pen., 20.4.2021 n. 28154 in www.leggiditaliaprofessionale.it, ove, affermate la diversità strutturale tra l’art. 416-bis Cp e l’art. 74 d.P.R. 309/1990 e la differente natura dei beni giuridici tutelati dalle due fattispecie, si riconosce la possibilità di un concorso formale tra le due norme (salvo poi, nel caso di specie, annullare con rinvio la sentenza di appello che aveva confermato il concorso formale tra i due reati, stante, nel caso di specie, la ricorrenza dell’art. 649 Cpp: la medesima associazione per delinquere di tipo mafioso era stata oggetto di un primo, distinto giudizio nel 2019).

⁹⁶ Si v. Cass. 23.10.2009 n. 4651 con nota critica di L. La Greca, *L’associazione criminale “al quadrato”: la responsabilità dei soggetti operanti nel comparto di produzione e traffico di droga dell’impresa mafiosa*, in *CP*, 12/2010, 4372 ss. (in particolare, per l’A. dovrebbe applicarsi, quanto ai rapporti tra associazioni, il principio di consunzione, con prevalenza della fattispecie associativa in materia di stupefacenti; quanto alle condotte del singolo partecipe a distinte associazioni, il concorso materiale di reati, stante la pluralità delle condotte associative).

⁹⁷ Per più ampie riflessioni sui rapporti tra l’art. 416-bis Cp e l’art. 74 d.P.R. 309/1990, si v. E. Mezzetti, *Il concorso (formale?) tra fattispecie associative*, in AA. VV., *Studi in onore di Franco Coppi*, Torino 2015, 227 ss.; S. Milone, *L’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti*, cit., 248 ss.; E. Birritteri, *Il concorso tra associazione a delinquere di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: alla ricerca di una razionale repressione del fenomeno*, in www.penalecontemporaneo.it 25.5.2018.

4.3. Occorre ora soffermarsi sulle varie modalità impiegate dai *secret cults* per affermarsi nella scena illecita italiana. A riguardo, di fondamentale importanza è l'interazione con le organizzazioni criminali già attive localmente. Si notano in particolare differenti modelli comportamentali a seconda della presenza o meno di mafie storiche già in controllo dei traffici criminali territoriali, in relazione alle quali i *secret cults*, tendenzialmente, si mostrano maggiormente deferenti.

Paradigmatici di tali tendenze sono i rapporti tra i *secret cults* e l'associazione per delinquere di tipo mafioso conosciuta come Cosa Nostra. Tra i *cults* e alcune famiglie, in particolare quelle nei quartieri Brancaccio e Ballarò di Palermo, sarebbe intercorso un vero e proprio contratto di subappalto criminale in forza del quale i primi sarebbero incaricati della vendita al dettaglio di stupefacenti e della gestione della prostituzione, mentre le famiglie di mafia si occuperebbero di affari illeciti più "alti". In questa chiave di collaborazione sostanzialmente priva di conflittualità tra gruppi sarebbero da interpretare: la presenza di una cellula *Black Axe* impegnata nello spaccio di stupefacenti e nello sfruttamento della prostituzione; una casa di prostituzione gestita da esponenti del *cult* EIYE; la presenza a Palermo di membri del *cult Vikings*⁹⁸.

Dopo un periodo conflittuale durato circa vent'anni⁹⁹, analoghi sembrano i rapporti

⁹⁸ Ciò consentirebbe a Cosa Nostra di evitare la parte più pericolosa dello spaccio, di dare una sensazione di minore presenza e di intascare un corrispettivo per consentire lo svolgimento dell'attività criminale ai *secret cults* nigeriani, che sfrutterebbero questa possibilità per aumentare il loro potere e il loro prestigio. Del resto, il mercato del narcotraffico permette a tutti gli attori coinvolti di coesistere ed aumentare il proprio giro di affari. *Black Axe* e EIYE sarebbero attivi nel campo del traffico di stupefacenti e dello sfruttamento della prostituzione. Inoltre, gli EIYE avrebbero partecipato ad alcuni scontri con altri *cults* e, in Sicilia, sarebbero attivi anche a Catania. In generale, l'isola sarebbe la loro base logistica per pianificare le attività criminali e infiltrare il Nord Italia. Cfr. G. Pipitone, *Mafia nigeriana: il patto con Cosa Nostra, agguati con l'ascia e sangue bevuto. A Palermo prima inchiesta sulla 'Cosa Nera'*, in *Il Fatto Quotidiano*, 19.10.2015; *Relazione semestrale* ad opera della D.I.A. per il 2° semestre 2018, 529 ss.; M. Bova, *Mafia nigeriana, l'investigatore: a Palermo integrazione criminale con Cosa Nostra. Senza arresti si sarebbe arrivati alla guerra*, in *Il Fatto Quotidiano*, 23.11.2019; M. Omilusi, *A researcher's visit to Italy: human trafficking and the Nigerian-Sicilian Mafias*, in *African Sociological Revue*, 1/2019, 110 ss.; U. Santino, *Un mercato del sesso a Palermo. Mafia e nuovi gruppi criminali*, in *Socioscapes. International Journal of Societies, Politics and Cultures*, 2020, 163 ss.; A. Di Nicola, G. Musumeci, *op. cit.*, 46 ss. La presenza di *secret cults* in Sicilia trova riscontro in alcune pronunce di Cassazione (rese in fase cautelare) in procedimenti penali aventi ad oggetto episodi di violenza, minaccia e spaccio di sostanze stupefacenti: per la presenza di *Maphite*, si v. Cass. 3.10.2019 (dep. 28.1.2020) n. 3474, in www.dejure.it; Cass. 3.10.2019 (dep. 29.1.2020), n. 3761, in www.dejure.it; Cass. 19.2.2021 n. 28441, in www.dejure.it; quanto a *Black Axe*, si v. Cass. 19.11.2019 (dep. 07.2.2020) n. 5258, in www.dejure.it; quanto ad EIYE, si v. Cass. 28.5.2020 (dep. 10.7.2020), n. 20709, in www.dejure.it.

⁹⁹ I primi episodi di violenza a danno di cittadini africani risalgono al 1986; è invece avvenuta nel 1990 la cd "strage di Pescopagano" (CE), organizzata dal clan La Torre per conto dei Bardellino al fine di ribadire l'egemonia nello spaccio degli stupefacenti, che produsse dodici vittime (cinque morti, sette gravi feriti) tra cittadini africani. Da ultimo, nel 2008, il *clan* Setola ha ucciso più cittadini africani dopo aver sparato su un gruppo di nigeriani, ferendone cinque.

tra i *secret cults* e i gruppi camorristici attivi in Campania. Qui il litorale domizio può essere considerato l'esempio della convivenza tra gruppi nigeriani e gruppi camorristici, le cui interazioni paiono impostate su binari di mutuale rispetto e riconoscimento criminale¹⁰⁰, tanto che a Castel Volturno è stato recentemente individuato un sodalizio composto da più di venti persone, nigeriane e italiane, impegnato nel traffico internazionale di eroina¹⁰¹. In questo ambito i *secret cults* si trovano a gestire il traffico di stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e la tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento della prostituzione, attività che consentono di accumulare risorse economiche ingenti successivamente inviate in Nigeria e in Ghana. Pare inoltre che tra gli interessi criminali dei sodalizi nigeriani insediati in quell'area¹⁰² rientrino altresì l'esercizio di violenze, minacce, lesioni, rapine ed estorsioni a danno dei connazionali, con conseguente reimpiego dei proventi in attività commerciali apparentemente lecite quali bar, negozi di *import-export* (con i quali si introducono beni e sostanze stupefacenti dall'Africa), *connection house*, supermercati per africani. Peraltro, più di recente, i *secret cults* hanno iniziato ad esercitare forme di estorsione e intimidazione anche verso autoctoni campani, in ciò sostituendosi per certi versi alle famiglie locali, stante il ridimensionamento di queste¹⁰³.

Non vi sono invece riscontri di rapporti tra *cults* e gruppi pugliesi appartenenti alla galassia criminale della Sacra Corona Unita. Non è tuttavia da escludere che vi siano legami tra questi e i *cults*, nella misura in cui, ad esempio, numerose attività di sfruttamento della prostituzione avvengono a Bari, in immobili oggetto di locazione e a ciò appositamente adibiti¹⁰⁴.

Né sono chiari i rapporti tra i *secret cults* e le cosche di 'ndrangheta, sebbene anche in questo caso è ragionevole affermare che siano già in atto relazioni di vario tipo tra attori siffatti, senza che però se ne conoscano ancora gli epifenomeni.

¹⁰⁰ L'equilibrio, precario, si basa su equilibri di forza mutevoli: cfr. la *Relazione semestrale* ad opera della D.I.A. per il 1° semestre 2021, 324.

¹⁰¹ I capi e i promotori erano tre nigeriani, residenti a Castel Volturno (CE), a Villa Literno (CE) e in Ruanda. L'operazione è del novembre 2019. Cfr. *Relazione semestrale* ad opera della D.I.A. per il 1° semestre 2020, 396.

¹⁰² Tra le associazioni criminali nigeriane più attive nel territorio vi sono altresì alcuni gruppi a composizione prevalentemente femminile, impegnati in vario modo in attività concernenti l'ingresso illegale in Europa di giovani nigeriane sfruttate sessualmente.

¹⁰³ Cfr. la *Relazione semestrale* ad opera della D.I.A. per il 2° semestre 2018, 517 ss.

¹⁰⁴ Cfr. Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Direzione centrale della Polizia Criminale, Servizio Analisi Criminale, *La mafia nigeriana in Italia*, cit., 17. L'attività dei *secret cults* in Puglia è riscontrata ad esempio da Cass. 15.3.2021 n. 15935, in *www.dejure.it*, (resa in fase cautelare nel procedimento penale concernente gli scontri avvenuti tra membri di *Black Axe* e membri di opposti *cults* nel C.A.R.A. di Bari Palese).

Nettamente differenti i metodi di adattamento dei *secret cults* ai soggetti attivi nei mercati criminali del Centro-Nord Italia, ove difettano forme associative analoghe, per tradizione criminale e struttura, alle mafie storiche. In questi contesti i *secret cults* adottano alternativamente approcci più voraci, tendenti ad eliminare *tout court* la concorrenza criminale, ovvero strategie di convivenza e sinergia con i gruppi già presenti; il *discrimen* tra le due strategie pare ravvisabile nella caratura criminale del gruppo di riferimento. Così, alcune recenti azioni investigative hanno individuato un gruppo composto da cittadini albanesi e nigeriani, dedito al traffico e allo spaccio di stupefacenti, con ramificazioni transnazionali. Il gruppo avrebbe avuto la propria base operativa in Roma, e avrebbe utilizzato i trasporti su linee ferroviarie e autobus per smerciare le sostanze psicotrope in tutta Europa¹⁰⁵. Ciò, a conferma di un certo “rispetto” criminale nei riguardi di altre associazioni per delinquere di fama internazionale, come le organizzazioni criminali albanesi, con le quali i *cults* non esitano ad entrare in rapporti al fine di ottenere un maggiore arricchimento. Relazioni di coordinamento paritetico di questo tipo si possono riscontrare altresì nello sfruttamento della prostituzione, che in alcune zone avviene secondo logiche di spartizione del territorio e del mercato con altri gruppi albanesi e talora con sodalizi romeni. Un’analoga, elevata considerazione criminale non viene invece riservata ad altri (gruppi di) cittadini stranieri che non siano in grado di proporsi su un piano di equivalenza rispetto ai *secret cults*. In questi casi le consorterie nigeriane si impongono di forza nel mercato, sfruttando al più altri stranieri come mera manovalanza criminale, soprattutto nello spaccio di sostanze stupefacenti. Sebbene questa situazione si verifichi più frequentemente verso cittadini di nazionalità ghanese¹⁰⁶, in alcuni casi tali dinamiche si concretizzano altresì nei confronti di persone provenienti dal Maghreb, a loro volta subordinati rispetto ai cultisti. Questo è quanto accaduto a Mestre, ove un gruppo di nigeriani riconducibili al *cult Viking* avrebbe

¹⁰⁵ I corrieri erano soggetti incensurati, reclutati direttamente nei Centri di prima accoglienza del Lazio. Tra le sostanze contrabbandate vi era la marijuana, che giungeva direttamente dall’Albania sulle coste pugliesi, e da qui giungeva in tutta Europa, nascosta nei *trolley* dei corrieri. Cfr. R. Marceca, *Roma, da migranti a corrieri della droga. La mafia nigeriana recluta negli Sprar: 55 arresti*, in *La Repubblica*, 9.3.2021; *Relazione semestrale ad opera della D.I.A. per il 1° semestre 2021*, 327. Del resto, i gruppi criminali albanesi – prevalentemente attivi nel traffico di stupefacenti e di armi – sarebbero soliti intrattenere relazioni affaristico-criminali a dinamiche variabili con associazioni per delinquere di vario tipo: si v. ad esempio la recente Cass. 8.11.2022 (dep. 21.2.2023) n. 7380 in www.leggiditaliaprofessionale.it, che riconosce l’esistenza di due distinte associazioni per delinquere finalizzate al traffico di stupefacenti di varie tipologie, attive tra l’Italia e l’Albania e composte da cittadini albanesi e italiani, alcuni dei quali peraltro dichiarati appartenenti a formazioni criminali riconducibili alla Sacra Corona Unita.

¹⁰⁶ Le interazioni tra formazioni criminali nigeriane e cittadini ghanesi sono favorite dall’affinità linguistica (in entrambi i Paesi si parla il *Pidgin English*, sebbene con varietà parzialmente differenti) e (talvolta) etnica, come nel caso dell’etnia Yoruba.

progressivamente inondato il mercato di stupefacenti purissimi, venduti a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati dalla conventicola maghrebina ivi precedentemente operante, di fatto estromessa dal giro di affari. Tale strategia ricalca le modalità di insediamento nei territori del Nord Italia, storicamente estranei all'attività delle associazioni di stampo mafioso, quantomeno per quanto attiene alle attività illecite di minor rilievo. Così, a mezzo di una presenza capillare sul territorio accompagnata dall'utilizzo di una strategia imprenditoriale vincente, con l'aggiunta di un'elevata capacità intimidatoria e l'impiego di alcuni intermediari criminali, i *cults* si sono diffusi in Piemonte, in Emilia-Romagna (soprattutto a Ferrara, in cui gestiscono la quasi totalità delle piazze di spaccio e di prostituzione) e nella città di Trento, ove stanno assumendo un ruolo egemone nello spaccio di stupefacenti (per il quale si coordinano in vario modo con bande già localmente operanti, composte prevalentemente da cittadini nordafricani) e nello sfruttamento della prostituzione.

5. Inquadrati i reati-scopo perseguiti dai *secret cults*, occorre analizzare i rapporti tra questi e il reato-mezzo di cui all'art. 416-*bis* Cp, il cui ultimo comma, appositamente modificato con d.l. 23.5.2008 n. 92 ne consente l'applicabilità altresì alle «altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso».

Ebbene, già prima di tale riforma, la giurisprudenza aveva autonomamente affermato la natura mafiosa di alcuni sodalizi etnici, facendo impiego di cadenze argomentative tendenzialmente poggianti sulla necessità di un impiego concreto del metodo mafioso¹⁰⁷.

¹⁰⁷ Sebbene i primi approcci giurisprudenziali relativi all'estensione dell'art. 416-*bis* Cp a sodalizi stranieri siano riconducibili agli anni '90 (Cass. 13.12.1995 in *Foro It.*, 1996, parte II, col. 478, resa in fase cautelare, aveva affermato la compatibilità dell'art. 416-*bis* Cp con forme di criminalità organizzata differenti da quelle tradizionali, purché si trovino in concreto gli elementi caratterizzanti dell'associazione mafiosa, annullando, peraltro, il provvedimento cautelare sul rilievo che la forza intimidatrice propria dell'associazione perseguita penalmente derivasse dalla sua rilevanza culturale-religiosa, e non dall'impiego di atti di intimidazione o di violenza; peraltro, Cass. 10.12.1997 in *Ced Cass. Pen*, rv. 209609, aveva invece negato tale possibilità), la prima decisione di una certa rilevanza risale al 2001 e si riferisce a un gruppo criminale cinese attivo in Toscana che, anche mediante pratiche violente, controllava le attività economiche dei connazionali. La pronuncia (Cass. 30.5.2001, in *Foro It.*, 2004, parte II, col. 6) afferma dunque che l'art. 416-*bis* Cp è applicabile altresì ad organizzazioni che, senza controllare tutti coloro che vivono o lavorano in un determinato territorio, rivolgono le proprie mire sui componenti di una certa collettività, anche composta da cittadini stranieri fatti immigrare clandestinamente, purché si avvalgano dei metodi mafiosi e sfruttino la condizione di assoggettamento e omertà da ciò derivante: poiché l'elemento di fattispecie nel quale risiede il maggior disvalore dell'illecito è l'utilizzo del metodo mafioso, il numero delle vittime che ne subiscono l'impiego avrebbe un peso secondario. La Cassazione precisa inoltre che, in contesti analoghi, onde pervenire ad un'affermazione di mafiosità, la forza prevaricatrice

esercitata dal consesso criminale dovrebbe essere parametrata dal giudice al grado di resistenza delle vittime e potrebbe esprimersi attraverso aggressioni alla vita o al patrimonio, ma anche attraverso semplici minacce di percosse rispetto a soggetti che si trovano già in condizioni di clandestinità e semi-legalità. Peraltro, analoghe conclusioni non sono state condivise, pochi anni dopo, dal Tribunale di Bari (Trib. Bari, 28.3.2003, in *Foro It.*, 2004, parte II, col. 6), che, pur aderendo a parte del percorso argomentativo svolto dalla Cassazione e sostenendo la struttura mista del delitto associativo mafioso, ha negato la natura mafiosa di un sodalizio cinese ivi operante, derubricandolo a mera associazione per delinquere. Dirimente a tal fine l'asserita differenza strutturale tra mafie storiche e altre organizzazioni criminali, alla stregua della quale solo in quest'ultimo caso occorrerebbe rinvenire concreti atti di sopraffazione che abbiano fatto acquisire al gruppo criminale un'autonoma vis intimidatoria, del tutto mancante nel caso di specie, atteso che la capacità intimidatoria era piuttosto determinata da specifici atti di violenza, commessi da singoli membri del gruppo nei confronti di altri cittadini cinesi illegalmente presenti in Italia: così l'intimidazione si sarebbe risolta solo all'interno del gruppo etnico considerato e non avrebbe raggiunto il diffuso allarme sociale richiesto dall'art. 416-bis Cp, difettando così l'elemento obiettivo di fattispecie. Analogamente, il Tribunale di Rimini (Trib. Rimini, 14.3.2006, in *Foro It.*, 2007, parte II, col. 510), in un procedimento a carico di una conventicola criminale russa impegnata a controllare le attività commerciali gestite da alcuni connazionali, negava la natura mafiosa del "gruppo di Mosca" sostenendo che, laddove i fatti riguardino esclusivamente cittadini stranieri, la sussistenza dei requisiti richiesti dal co. 3 dell'art. 416-bis Cp debba essere valutata con riferimento al contesto etnico di appartenenza, con specifico riferimento a due elementi indicatori: il conseguimento, già in patria, di un prestigio criminale mafioso, con correlato stato di soggezione e omertà diffusi all'esterno, e la persistenza di tale potenziale intimidatorio anche nei territori di radicamento; l'eventuale mancato riscontro della persistente "fama criminale" domestica anche in Italia non osterebbe all'integrazione della fattispecie, tenuto conto del principio di ubiquità ex art. 6 Cp e della funzione di tutela del diritto penale, elementi che, presi insieme, imporrebbero di perseguire penalmente l'associazione di matrice estera che abbia costituito una sua ramificazione in territorio italiano, purché il suo potenziale intimidatorio nei confronti della comunità di appartenenza sia rimasto intatto, elemento, nel caso di specie, non provato. Infine, una recente decisione della Cassazione (Cass. Pen. 8.6.2018 n. 43898 in *www.dejure.it*) ha sancito la natura mafiosa di un gruppo criminale rumeno operante a Torino (c.d. *Brigada Oarza*, già oggetto di altro, precedente e autonomo procedimento penale esitato parimenti in una condanna ex art. 416-bis Cp: si v. a riguardo Cass. Pen. 9.6.2017 n. 36111, in *www.dejure.it*, le cui argomentazioni sono state in parte riproposte dalla sentenza successiva, come si vedrà appresso). In particolare, dopo aver affermato che la forza di intimidazione dell'associazione si può esplicitare in vari modi ed è ravvisabile anche in assenza di elementi che dimostrino la concreta commissione di atti prevaricatori, purché vi sia un clima di diffusa intimidazione derivante dalla capacità del sodalizio criminale di esercitare violenze e minacce, la Corte statuisce che, per sussumere le mafie straniere sub art. 416-bis Cp, occorrerebbe elaborare «nuove linee guida ai fini dell'ermeneusi del concetto di 'metodo mafioso' e, quindi, dell'applicazione della norma a tali 'nuovi' fenomeni criminali contemplati dalla disposizione». In questo senso, per applicare il delitto in esame anche ad organizzazioni straniere già operanti in patria, sarebbe necessario che queste esplicassero anche sul territorio italiano una carica intimidatrice effettiva, e non solo potenziale, non essendo possibile, secondo la Corte, prescindere dagli elementi tipici di fattispecie, richiamati, per le consorterie straniere, dall'ult. co. dell'art. 416-bis Cp, il cui inserimento avrebbe unicamente adeguato la normativa a un dato già chiaro e conseguito per via di interpretazione: in altri termini, poiché il metodo mafioso rappresenta il «dato di qualificazione» del sodalizio (e, sia consentito precisarlo, di qualsiasi sodalizio) ex art. 416-bis Cp, esso non può rimanere allo stato di mera potenzialità, presupponendo piuttosto una concreta e riscontrabile manifestazione esterna. La Corte sostiene dunque che l'art. 416-bis Cp sia ravvisabile anche qualora il gruppo criminale straniero, ancorché non rispondente al modello tradizionale di "associazione mafiosa", presenti i tratti costitutivi tipici della fattispecie incriminatrice: cioè che abbia una reale capacità di intimidazione scaturente dal vincolo associativo, funzionale alla realizzazione del programma criminale, dalla quale consegua una condizione di omertà e di assoggettamento in un numero indeterminato di soggetti appartenenti ad una determinata e circoscritta comunità etnica: cfr. *Relazione semestrale* per il 2° semestre 2019 ad opera della D.I.A., 465. Sulla compatibilità dell'art. 416-bis Cp con consorterie straniere, si v. G. Grasso, *Compatibilità tra la struttura del reato di cui all'art. 416 bis e i moduli organizzativi della criminalità straniera*, in AA. VV., *Studi in onore di Luigi Arcidiacono*, Vol. IV, Torino 2010, 1753-1777; P. Scevi, *Riflessioni sulla compatibilità tra la struttura del reato di cui all'art. 416 bis Cp ed i sodalizi criminali di matrice etnica*, in *RP* 2011,

In senso sostanzialmente analogo si sono mosse quelle poche¹⁰⁸ pronunce che hanno applicato l'art. 416-bis Cp ai *secret cults*, sulle quali ora ci si soffermerà, rinviando al prossimo paragrafo brevi considerazioni circa la portata innovativa dell'intervento approntato dal d.l. 92/2008 e lo stato attuale del metodo mafioso¹⁰⁹ nel

855 ss.; S. Petralia, *La criminalità organizzata di origine straniera: il fenomeno delle nuove mafie fra paradigma socio-criminologico e paradigma normativo*, in *IP* 1/2013, 106 ss.; A. De Bonis, *Mafiosità ed associazioni mafiose nella contemporaneità. La normativa antimafia in relazione all'evoluzione delle mafie*, in *Rass. It. Crim.* 3/2014, 201 ss.; C. Visconti, *Mafie straniere e 'ndrangheta al Nord. Una sfida alla tenuta dell'art. 416-bis?*, in www.penalecontemporaneo.it 22 settembre 2014; G. Amato, *Mafie etniche, elaborazione e applicazione delle massime di esperienza: le criticità derivanti dall'interazione tra "diritto penale giurisprudenziale" e legalità*, in www.penalecontemporaneo.it 4 novembre 2014; A.M. Maugeri, *Vecchie e nuove sfide per la fattispecie di associazione di stampo mafioso*, in *Mafie, antimafia e cittadinanza attiva*, a cura di R. Barcellona, A. Fisichella, S. Laudani, Milano 2021, 165 ss.

¹⁰⁸ Tra i procedimenti penali a carico di cittadini nigeriani non sono ancora numerosi quelli in cui è (stato) contestato l'art. 416-bis Cp, e di questi non tutti sono giunti a sentenza definitiva: la prevalente giurisprudenza sul tema è dunque di natura cautelare. Ad ogni modo, per lungo tempo le agenzie di contrasto formali e la giurisprudenza non si sono interessate alla configurabilità di associazioni di tipo mafioso a matrice nigeriana; e anche quando lo hanno fatto le loro attività sono state probabilmente viziate da precomprensioni sociologicamente orientate e da uno scarso interesse ad approfondire le dinamiche interne alla comunità nigeriana, il che ha ragionevolmente portato ad una complessiva sottovalutazione del fenomeno tale da omettere, nella maggior parte dei casi, valutazioni attinenti ai tratti tipici della fattispecie codicistica ex art. 416-bis Cp: l'assoggettamento e l'omertà derivanti dall'utilizzo sistemico della forza di intimidazione del gruppo criminale; con la conseguenza che le decisioni in questione hanno prevalentemente riguardato le fattispecie associative previste dall'art. 416 Cp (eventualmente aggravato ai sensi del co. 6) e dall'art. 74 d.P.R. 309/1990.

¹⁰⁹ Il metodo mafioso costituisce sostanzialmente il *quid proprium* di illiceità penale dell'art. 416-bis Cp ed è descritto nei seguenti termini dal co. 3 della disposizione in parola: «[avvalersi] della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali». Sul co. 3 dell'art. 416-bis Cp come «ibrido risultato di una giustapposizione» nella quale «agli elementi costitutivi della tradizionale fattispecie penale dell'associazione per delinquere» sono affiancati «quelli che sono venuti delineandosi come i presupposti di applicazione di una "fattispecie preventiva" di prevalente formazione giurisprudenziale», in relazione alla giurisprudenza formatasi in relazione agli "indiziati di appartenere ad associazioni mafiose" ex art. 1, l. 31.5.1965, n. 575, si v. G. Fiandaca, *Commento all'art. 1 l. 13 settembre 1982 n. 646*, in *LP* 1983, 257 ss.; sulla «infelice formulazione» dell'art. 416-bis Cp, che elenca una serie di finalità eterogenee, alcune delle quali sono lecite, altre illecite, mentre altre costituiscono delitto, con conseguente ambiguità della formulazione impiegata per definire il metodo mafioso, si v. A. Cavaliere, *L'associazione di tipo mafioso*, in *Delitti contro l'ordine pubblico*, a cura di S. Moccia, Napoli 2007, 391 ss.; più in generale, sul "metodo mafioso", si v. (ma senza pretese di esaustività) G. Spagnolo, *L'associazione di tipo mafioso*⁴, Padova 1993; M. Pelissero, *Associazione di tipo mafioso e scambio elettorale politico-mafioso*, in *Reati contro la personalità dello stato e contro l'ordine pubblico*, a cura di M. Pelissero, Torino, 2010, 284 ss.; A. Ingroia, *L'associazione di tipo mafioso*, Milano 1993; Id., *Associazione di tipo mafioso*, in *ED*, Agg. I, 1997, 135 ss.; M. Ronco, *L'art. 416-bis nella sua origine e nella sua attuale portata applicativa*, in *Il diritto penale della criminalità organizzata*, cit., 31 ss.; G. Turone, *Il delitto di associazione mafiosa*³, Milano 2015, 283 ss.; C. Grandi, *The contribution of Italian case law in defining the notion of "mafia"*, in www.lalegislationepenale.eu, 28.11.2016; S. Riondato, D. Provolò, *Associazioni di tipo mafioso anche straniere*, in *Reati contro l'ordine pubblico*², a cura di G. Fornasari, S. Riondato, Torino 2017, 65 ss.; G. Amarelli, *Mafie delocalizzate all'estero: la difficile individuazione della natura mafiosa tra fatto e diritto*, in *RIDPP* 3/2019, 1220-1228; G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto Penale. Parte Speciale. Vol. 1*⁶, Bologna 2021, 513 ss.; R. Bartoli, *I delitti contro la sicurezza dello stato e contro l'ordine pubblico*,

diritto vivente.

Le prime decisioni in materia sono due sentenze rese dalla Cassazione del 2007.

L'una¹¹⁰ si pone a conclusione di un procedimento penale avente ad oggetto una serie di gravi delitti contro la persona commessi nel territorio catanese da un sodalizio nigeriano sussunto nel paradigma dell'art. 416-bis Cp. Nella sua concisa motivazione, la Corte ritiene integrata la fattispecie *de qua* avendo verificato la sussistenza di assoggettamento e omertà conseguenti all'impiego di «un metodo di condizionamento e di intimidazione, realizzato mediante la prospettazione di eventi nefasti in caso di inosservanza di un solenne giuramento al quale le donne nigeriane, destinate all'immigrazione clandestina in Italia, erano obbligate». Tanto è sufficiente per ravvisare la connotazione mafiosa dell'associazione¹¹¹, dal momento che «una corretta lettura della norma di cui all'art. 416-bis Cp [...] postula libertà di forme, riconnettendo la caratteristica della mafiosità all'irresistibile forza di intimidazione conseguente al vincolo associativo e, ad un tempo, allo sfruttamento della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva non solo nei confronti della realtà esterna, ma anche degli stessi associati»; del resto, si afferma, è necessario «contestualizzare e relativizzare la nozione stessa di mafiosità» rispetto al contesto socio-culturale nel quale si collocano le condotte in esame. L'altra decisione del 2007 è invece una pronuncia cautelare¹¹² intervenuta nell'ambito di un procedimento penale condotto a Torino¹¹³ a carico di alcuni appartenenti a cellule locali di EIYE e *Black Axe*. La Corte afferma qui che l'art. 416-bis Cp poggerrebbe sull'implicito requisito del controllo del territorio, da intendersi non come un'area geografica, bensì come una comunità o aggregazione sociale, in ragione della «matrice sociologica della definizione normativa» del metodo mafioso e della *ratio* di tutela delle vittime del sodalizio. Ne discende l'adesione al principio di diritto per il quale possono definirsi mafiose anche organizzazioni che, pur non avendo il controllo di tutti coloro che si trovano in una determinata area nazionale, sono finalizzate ad assoggettare al proprio potere

in *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, cit., 767 ss.

¹¹⁰ Si tratta di Cass. 20.11.2007 n. 10431 in www.leggiditaliaprofessionale.it.

¹¹¹ Si osservi come l'associazione non sia mai definita *secret cult* dalla pronuncia di legittimità qui in commento. D'altro canto, la sentenza sottolinea che «il vincolo era connesso al rito *woodoo*», definito «una pratica tribale che avvinceva definitivamente chi lo praticava e che garantiva ai capi dell'organizzazione la fedele obbedienza delle adepti».

¹¹² Si tratta in questo caso di Cass. 13.3.2007 n. 15595 in www.dejure.it.

¹¹³ Come si anticipava *supra*, il capoluogo piemontese rappresenta uno dei principali luoghi di insediamento dei *secret cults*. La presenza cultista è riscontrata dalle numerose pronunce rese (in fase cautelare) a riguardo: si v. ad esempio le recenti Cass. 10.9.2020 n. 29134 in www.dejure.it; Cass. 20.4.2021 n. 19596 (entrambe aventi ad oggetto cellule locali di *Maphite*) in www.dejure.it.

criminale un numero indeterminato di persone ivi immigrate o fatte immigrare clandestinamente, avvalendosi di metodi mafiosi e della forza di intimidazione del vincolo associativo, purché tali caratteristiche abbiano un sostrato empirico riscontrabile. Il che nel caso di specie sarebbe stato correttamente individuato, stante la diffusa e totale omertà delle vittime del sodalizio (gli immigrati nigeriani)¹¹⁴, aggravata dal timore di ritorsioni nei confronti dei famigliari rimasti in patria; la gravità quantitativa e qualitativa dell'intimidazione all'interno e all'esterno del gruppo, finalizzata a realizzare vantaggi ingiusti e delitti di varia natura; la presenza di una struttura delinquenziale organizzata, dotata di un'elevata capacità criminale. Tali conclusioni erano sostanzialmente condivise dalla sentenza di Cassazione che nel 2010 concludeva il giudizio¹¹⁵, ove si sanciva la natura mafiosa delle espressioni torinesi di *Black Axe* ed *EIYE*: dirimente a tal fine affermare che l'art. 416-bis Cp farebbe riferimento all'archetipo di una struttura criminale replicabile da parte di qualsiasi associazione delinquenziale che ne riproduca le caratteristiche essenziali individuate al co. 3.

La natura mafiosa di *Black Axe* e *EIYE* è stata ribadita nel 2015. In questa pronuncia¹¹⁶ la Corte afferma che, in generale, l'associazione di tipo mafioso è connotata dalla sua capacità di proiettarsi verso l'esterno, per il suo radicamento nel territorio e per l'assoggettamento e l'omertà che può determinare nell'area di insediamento del sodalizio. Tali sarebbero i tratti dei *cults* in esame, entrambi in possesso del requisito strutturale, tipico del delitto associativo mafioso: un'elevata forza intimidatoria promanante dal vincolo associativo dalla quale consegue una condizione di assoggettamento ed omertà interna, in capo agli affiliati, ed esterna, in capo alle vittime (i membri della comunità nigeriana locale). Poste queste premesse, è agevole per la Corte confermare la mafiosità dei gruppi in questione. La sentenza del 2015 merita però ulteriore attenzione per il percorso logico-argomentativo seguito dalla Sezione I di Cassazione. Di interesse, in particolare, è il rilievo attribuito dai giudicanti alle finalità tipiche che il sodalizio criminale persegue avvalendosi del metodo mafioso, ai sensi dell'art. 416-bis co. 3 Cp. Tra i vari scopi ivi descritti¹¹⁷, i giudici si soffermano

¹¹⁴ Non pare invece che sia valorizzato in maniera autonoma il requisito dell'assoggettamento, suscettibile invece di assumere una maggiore rilevanza, tenuto conto delle continue pratiche violente e intimidatorie perpetrate dai *secret cults* nei confronti delle vittime, nonché – nel caso delle vittime di tratta sottoposte a sfruttamento sessuale – dell'estremo condizionamento psicologico derivante dalla sottoposizione ai riti *juju*.

¹¹⁵ Cass. 5.5.2010 n. 24803 in *CP* 5/2011, 1731 ss., con nota di R. Cappitelli, *Brevi osservazioni intorno alla nozione di "associazione di tipo mafioso" e all'interpretazione dell'art. 416-bis, ultimo comma, Cp.*

¹¹⁶ Cass. 1.10.2014 n. 16353 in *www.dejure.it*.

¹¹⁷ Consistenti, lo si ricorda, nel commettere delitti, acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo

in particolare sulla realizzazione di «profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri». Questa formula farebbe riferimento non solo a profitti di natura economica, bensì anche, più generalmente, a benefici che il sodalizio acquisisce per sé, per i suoi componenti o per altri soggetti, attraverso i delitti commessi dai sodali e sfruttando l'assoggettamento e l'omertà. Più in particolare, sostiene la Corte, il vantaggio consisterebbe nella posizione egemone, di superiorità gerarchica, ottenuta dai *secret cults* nella comunità nigeriana locale. Tale finalità, di per sé non illecita, si colorerebbe di una particolare ingiustizia derivante dalle modalità impiegate per raggiungerla: la reiterazione di varie minacce e violenze, anche di oggettiva gravità criminale, capaci di ingenerare una condizione di assoggettamento ai voleri dei *cults* e di diffusa omertà. Ebbene tali condotte, ancorché circoscritte unicamente alla platea di cittadini nigeriani residenti nel capoluogo piemontese, oltre a dare la misura di un metodo mafioso impiegato "in concreto", rendono irrilevante la liceità del fine, del tutto sopravanzata dall'illiceità del mezzo.

Nel medesimo solco ermeneutico si muove la sentenza con la quale la Corte di Cassazione, nel 2020, ha nuovamente affermato la mafiosità di una cellula torinese di EIYE, sancendo al contempo la medesima natura della cellula locale di *Maphite*¹⁸. La Cassazione prende le mosse dalla natura mista dell'art. 416-bis Cp, affermando che l'avvalersi della forza intimidatrice può esplicarsi in vari modi, sia limitandosi a sfruttare l'aura intimidatoria già conseguita dal gruppo, sia compiendo nuovi atti di violenza e di minaccia di cui occorre comunque un'esternalizzazione fattuale. Poiché il *proprium* dell'associazione mafiosa consiste in tale riverbero ambientale, la Corte ribadisce che il delitto in esame è configurabile anche in relazione a gruppi composti da cittadini stranieri operanti nel territorio italiano che mirano ad assoggettare al proprio potere criminale un numero indeterminato di persone appartenenti a una certa comunità, avvalendosi del metodo mafioso e della conseguente loro condizione di soggezione e omertà, pur senza avere il controllo del territorio. A riguardo, la Corte sostiene che il controllo del territorio, «requisito implicito di fattispecie», è integrato dal controllo della aggregazione sociale di riferimento, ottenuto mediante intimidazioni finalizzate a conseguire gli scopi ex art. 416-bis co. 3 Cp. In tale contesto, i «vantaggi ingiusti» possono anche non essere di natura economica, come nel caso di un sodalizio che voglia apparire e affermarsi come gruppo egemone di una comunità

di attività economiche, realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, impedire od ostacolare il libero esercizio del voto, procurare voti a sé od altri.

¹⁸ Si tratta di Cass. 19.11.2020 (dep. 22.12.2020) n. 37081 in www.dejure.it.

etnica di cospicue dimensioni. La Corte sostiene inoltre che, ai fini dell'integrazione dell'art. 416-bis Cp, è necessario che il gruppo abbia conseguito una reputazione criminale autonoma e distinta da quella dei singoli partecipi, manifestando una concreta capacità di intimidazione effettivamente percepita e in grado di produrre un assoggettamento omertoso, oggettivo e soggettivo. Da ciò discende che la fruizione della fama criminale dell'associazione originaria è un tratto solo eventuale, come solo eventuale è l'adozione dei modelli organizzativi di quest'ultima. In questa cornice, i gruppi torinesi di *Maphite*¹¹⁹ ed EIYE, già di per sé titolari della notorietà criminale posseduta e diffusa in Nigeria¹²⁰, avrebbero assunto una maggiore indipendenza ed autogestione rispetto alle cellule madri, potendo decidere in autonomia i loro programmi criminali e le strategie di espansione in Italia. Ciò sarebbe correlato a un'ulteriore, importante differenza tra i *secret cults* in Italia e le basi in Nigeria: mentre queste ultime sarebbero legate al mondo universitario, e tendenzialmente interessate ad infiltrarsi nella politica, le propaggini italiane sarebbero piuttosto attive nella gestione di attività illecite in materia di stupefacenti, prostituzione e clonazione di carte di credito; inoltre, le cellule nigeriane si limiterebbero a fornire un aiuto a quelle dislocate in Italia, in tal modo rafforzandone, ma non fondandone, la pericolosità¹²¹.

¹¹⁹ Come si ricordava *supra*, una recente operazione investigativa ha portato al ritrovamento del documento costitutivo di *Maphite*, denominato *Green Bible*. Valorizzando questo documento, parte della giurisprudenza ha di recente ribadito – ancorché in sede cautelare – la riconducibilità di una cellula locale di *Maphite* alla fattispecie associativa ex art. 416-bis Cp: si v. a riguardo Cass. 19.2.2021 n. 28441, in www.dejure.it.

¹²⁰ La fama criminale ottenuta in Nigeria e l'ermetica organizzazione dei *secret cults* sono elementi costantemente valorizzati dalla Cassazione per argomentare la "mafiosità" dei gruppi volta per volta oggetto di indagine. Del resto, i *secret cults* sono dotati di autorità legislative, esecutive e giurisdizionali, potendosi pertanto definire quale anti-Stato il cui scopo sarebbe quello di affermare il proprio predominio nella comunità etnica di appartenenza, realizzando profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri; parimenti, la capacità di intimidazione tipica dei *cults* sul territorio italiano sarebbe direttamente proporzionale alla fama criminale conseguita in Nigeria, grazie alla quale sarebbe possibile condizionare e controllare le comunità nigeriane ivi residenti. Sulla concezione di mafia come ordinamento (giuridico), si v. in generale G. Fiandaca, *La mafia come ordinamento giuridico. Utilità e limiti di un paradigma*, in *FI* 1995, 21 ss.

¹²¹ Dai rilievi concernenti l'autonomia tra i *secret cults* attivi in Italia e le cellule madri rimaste in Nigeria discende la configurabilità dell'aggravante della transnazionalità ex art. 4 l. 146/2006 (ora trasfusa nell'art. 61-bis Cp, in ossequio al principio della riserva di codice). A riguardo, segnatamente, la Corte procede anzitutto considerando che il gruppo criminale organizzato ex l. 146/2006, è configurabile in presenza di (1) stabilità di rapporti fra gli adepti; (2) minimo di organizzazione senza formale definizione di ruoli; (3) non occasionalità o estemporaneità dell'organizzazione stessa; (4) costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale. La Corte afferma dunque (conformemente a Cass. S.U. 18374/2013), che l'aggravante della transnazionalità è applicabile al reato associativo, purché il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione a delinquere, sostenendo altresì che l'aggravante in questione può applicarsi anche quando il gruppo criminale organizzato commetta un reato associativo, a condizione che non ricorra una "immedesimazione" tra le due strutture criminose. Tale sarebbe il caso dei *secret cults*, quantomeno nel caso di specie, atteso che le associazioni operanti in Italia erano sorte nel corso di ordinari fenomeni migratori, e non per una decisione dei *secret cults* nigeriani; le propaggini locali avevano

Recenti interventi della giurisprudenza di legittimità hanno ribadito la sussumibilità¹²² di alcuni *secret cults* nel paradigma normativo dell'associazione per delinquere *ex art. 416-bis Cp*, collocandosi nel filone ermeneutico qui in commento. In questo senso è stata nuovamente confermata la mafiosità di una cellula palermitana di

autonomamente mutuato schemi delle associazioni madri nigeriane, dandosi però un proprio coordinamento nazionale senza ingerenze nigeriane; avevano soltanto versato contributi alle cellule madri, come una sorta di *franchising* criminale; gli arruolamenti avvenivano autonomamente in Italia, ove i *cults* beneficiavano dell'alone intimidatorio offerto dalla provenienza nigeriana, pur possedendo una forza intimidatrice propria; i *secret cults* attivi in Nigeria perseguono interessi differenti, preferendo infiltrarsi in ambienti politici e istituzionali, mentre quelli italiani commettono reati ordinari (traffici di stupefacenti, controllo della prostituzione, immigrazione clandestina, clonazione di carte di credito). La Corte giunge quindi a rigettare il motivo di gravame *sub* aggravante della transnazionalità, confermandone la sussistenza, conformemente a quanto deciso in primo grado e in appello. Conforme a questa decisione la successiva Cass. 3.11.2022 n. 1880, in www.dejure.it, avente ad oggetto la compatibilità dell'aggravante in parola con i *secret cults* e altresì la responsabilità penale per il ruolo apicale di alcuni cittadini nigeriani nella struttura organizzativa cultista. In generale, sull'aggravante della transnazionalità, i cui rapporti con il reato associativo (ma anche con i reati-fine) sono oggetto di vario dibattito giurisprudenziale, si v. F. Fasani, *Rapporti fra reato associativo e aggravante della transnazionalità*, nota a Cass. S.U., 23.4.2013, n. 18374, in *DPP* 7/2013, 793 ss.; L. Della Ragione, *L'aggravante della transnazionalità*, in *La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, misure di prevenzione e armi*, a cura di V. Maiello, Torino 2015, 93 ss.; A. Mingione, *La configurabilità della circostanza aggravante della transnazionalità nei reati fine dell'associazione per delinquere: poche certezze e molte contraddizioni*, in www.penalecontemporaneo.it 2.2.2018.

¹²² Di recente, la Cassazione, pronunciandosi in sede cautelare, è intervenuta nell'ambito di un procedimento penale avviato in Abruzzo nei confronti di cellule locali di *Black Axe* e *EIYE*, tendenzialmente per confermare la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti nell'art. 416-bis Cp. Di particolare interesse sono le motivazioni di talune sentenze in materia. A riguardo si v. anzitutto Cass. 13.1.2021 n. 14225, in www.dejure.it, ove si sostiene l'esistenza di una fondamentale distinzione tra le «mafie c.d. "storiche"», che godono di un «capitale criminale» ottenuto per accumulo della forza di intimidazione, e «mafie straniere a base etnica», per le quali invece «la sussistenza della forza di intimidazione deve essere verificata non su base "storica", ma in concreto, attraverso la registrazione della consumazione reiterata di azioni illecite, di regola a base violenta, idonee a strutturare il capitale criminale del consorzio»; a ciò corrisponde un'ulteriore differenza tra i sodalizi in esame, consistente nel fatto che le mafie a base etnica possono impiegare la forza di intimidazione non tanto o non solo per controllare il territorio, bensì anche – e soprattutto – per ottenere una posizione di predominio rispetto ad un gruppo di persone caratterizzata dalla medesima appartenenza etnica degli agenti. In questo contesto, i precedenti giurisprudenziali che affermano la mafiosità di *EIYE* – definita «associazione antistatuale su base etnica con finalità aggregante» – possono assumere argomento a sostegno dell'attuale correttezza di una siffatta qualificazione giuridica, per confermare la quale è però necessario il riscontro concreto di atti di intimidazione. In senso analogo, si v. Cass. 26.10.2021 (dep. 2022) n. 719, in www.dejure.it, ove si valorizzano altresì i collegamenti tra la propaggine locale di *Black Axe* e la sede centrale, operante in Nigeria; Cass. 26.10.2021 (dep. 2022) n. 721, in www.leggiditaliaprofessionale.it, ove ci si sofferma sul recentissimo orientamento giurisprudenziale che ha stabilito la valenza dell'affiliazione rituale a un *clan* "storico" quale «indizio grave della condotta di partecipazione al sodalizio», qualora risulti, tenuto conto del contesto, «un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente» tra il singolo e il sodalizio (si tratta di Cass. S.U. 27.5.2021 n. 36958, con note di V. Maiello, *La partecipazione associativa tra (fuga dalla) tipicità e (assorbimento nella) prova*, in *GI* 3/2022, 732 ss.; F. Capitani, *Sezioni Unite: il "battesimo iniziatore" fa dell'affiliato un mafioso*, in *D&G* 6/2021, 6 ss.; S. De Blasis, *L'affiliazione rituale come indizio da contesto: la partecipazione tra "essere" e "fare"*, in www.archiviopenale.it 4.1.2022; G. Amarelli, *La tipicità debole della partecipazione mafiosa e l'affiliazione rituale: l'incerta soluzione delle Sezioni Unite tra limiti strutturali del 416-bis e possibili alternative*, in *DPP* 6/2022, 786 ss.; per l'ordinanza di rimessione, si v. Cass. 28.1.2021 n. 5071, con nota di V. Maiello, *L'affiliazione rituale alle mafie storiche al vaglio delle Sezioni Unite*, in www.sistemapenale.it 10.5.2021); in senso conforme, si v. Cass. 26.10.2021 (dep. 2022) n. 722, in www.leggiditaliaprofessionale.it; Cass. 22.2.2022 n. 16232, in www.dejure.it.

*Black Axe*¹²³ valorizzando, oltre alla segretezza e all'organizzazione gerarchica interna al gruppo, frequenti vessazioni nei confronti dei membri della comunità nigeriana locale e la conseguente, diffusa intimidazione all'interno della stessa, peraltro rinforzata dalla fama criminale dei *secret cults*.

6. Le pronunce giurisprudenziali che affermano la natura mafiosa dei *secret cults* applicano ad essi direttamente l'art. 416-bis co. 3 Cp senza ricorrere all'ultimo comma della fattispecie in parola, il quale, pure, sembra specificamente riferirsi a fenomeni differenti dalla mafia tradizionale, sancendo che «le disposizioni contenute [nell'art. 416-bis Cp] si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, anche straniere, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso».

La dottrina è divisa sulla natura, sulla portata – così come, comprensibilmente, sull'utilità – dell'ult. co. dell'art. 416-bis Cp, anche a seguito delle interpolazioni succedutesi tra il 2008 e il 2010¹²⁴.

Alcuni commentatori hanno sostenuto che la clausola di equiparazione consentirebbe di svincolare l'applicazione della fattispecie dai territori a tradizionale infiltrazione mafiosa¹²⁵ e sarebbe così suscettibile di assumere una propria autonomia concettuale¹²⁶. Altri hanno sostenuto che gli interventi del 2008 e del 2010 avrebbero avuto natura meramente ricognitiva, tale cioè da esplicitare un dato già da tempo acquisito: la maggiore ampiezza del fenomeno associativo-mafioso rispetto a quello rappresentato dalla cosca siciliana. Ciò sarebbe già stato confermato dall'utilizzo, nella rubrica della norma, della locuzione «associazioni di tipo mafioso» piuttosto che di

¹²³ Cass. 2.4.2021 (dep. 23.6.2021) n. 24495, in *www.dejure.it*. In senso analogo, Cass. 9.3.2022 (dep. 13.4.2022) n. 14300 in *www.leggiditaliaprofessionale.it*, ha confermato la qualificazione giuridica di una propaggine partenopea di *Black Axe* già operata dalla Corte d'Appello campana.

¹²⁴ Risale al 2008 l'inserimento dell'inciso «anche straniere», tanto nella *rubrica legis* quanto nell'ultimo co. dell'art. 416-bis Cp, mentre è del 2010 l'introduzione del riferimento «alla 'ndrangheta». Per una ricostruzione del dibattito dottrinale intorno alla (interpolazione della) fattispecie *de qua*, si v. G. Amato, *op. cit.*, 268-269.

¹²⁵ In giurisprudenza, si v. Cass. 14.1.1987, in *CP* 1988, 1163; più di recente, in senso sostanzialmente analogo, Cass. 4.3.2017, n. 270442, in *www.dejure.it*.

¹²⁶ Osserva come l'ultimo comma della norma in parola «autorizzi ampiamente la “delocalizzazione” del fenomeno tipico», poiché la clausola «comunque localmente denominate» avrebbe la funzione di permettere la «frantumazione della monoliticità dell'associazione mafiosa», indicando che la realtà associativa deve essere parametrata strutturalmente rispetto al territorio in cui insiste P. Gaeta, *Nuove mafie: evoluzione di modelli e principio di legalità*, in *CP* 9/2018, 2718 ss.

«associazione mafiosa»¹²⁷, nonché dalla tipizzazione delle – vaste – finalità illecite perseguite.

Altra parte della dottrina ha invece rilevato la radicale superfluità della previsione in esame, dal momento che la norma sarebbe già stata in grado, di per sé, di ricomprendere nella sua sfera applicativa quelle conventicole che presentino, sotto il profilo strumentale e finalistico, tutti gli elementi caratteristici dell'associazione mafiosa. La funzione di tale disposizione – e nella specie, dell'inciso «anche straniera» – sarebbe dunque meramente simbolica¹²⁸. Trattasi dell'unica interpretazione che, ancorché confliggente con il canone ermeneutico tendente ad attribuire a ciascuna fattispecie incriminatrice una propria autonomia concettuale, consente di accantonare dubbi di legittimità costituzionale della fattispecie in relazione al principio di tassatività¹²⁹ e al principio di uguaglianza, anche in relazione alla proporzionalità della sanzione penale. La clausola di equiparazione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 416-bis Cp è difatti sprovvista di qualsiasi riferimento espresso all'assoggettamento e

¹²⁷ Quest'ultima locuzione non è invero suscettibile di ricomprendere qualsiasi forma di criminalità organizzata che utilizza metodi intimidatori da cui conseguono assoggettamento e omertà, come invece è in grado di fare la locuzione «associazione di tipo mafioso». Peraltro, una siffatta astrazione dei tratti salienti della mafia non era prevista nella proposta legislativa, che aveva invece aderito alla locuzione «associazione mafiosa», come sottolinea G. Spagnolo, *op. cit.*, 97.

¹²⁸ Per la tesi della superfluità, si v. G. Fiandaca, *L'associazione di tipo mafioso nelle prime applicazioni giurisprudenziali*, in *Fl*, 1985, 301 ss; G. Spagnolo, *op. cit.*, 83; più di recente, si v. M. Pelissero, *op. cit.*, 286 ss.; L. Fornari, *Il metodo mafioso: dall'effettività dei requisiti al "pericolo di intimidazione" derivante da un contesto criminale? Di "mafia" in "mafia" fino a "Mafia Capitale"*, in www.penalecontemporaneo.it 9.6.2016; G. Insolera, T. Guerini, *op. cit.*, 95 ss. Ciò sarebbe peraltro coerente con la – criticabile – tendenza all'utilizzo simbolico dello strumento penale. A riguardo, si v. AA.VV., *La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista*, dibattito promosso nell'ambito della AIPDP, in www.penalecontemporaneo.it 21.12.2016; S. Bonini, *La funzione simbolica nel diritto penale del bene giuridico*, Napoli 2018.

¹²⁹ Già la versione originaria dell'art. 416-bis Cp era stata tacciata di esser «estremamente vaga ed elastica» da P. Nuvolone, *Legalità penale, legalità processuale e recenti riforme*, in *RIDPP* 1/1984, 3 ss. (*contra*, G. Neppi Modona, *Associazione di tipo mafioso*, in *Studi in onore di Giacomo Delitala II*, Milano 1984, 882 ss., per il quale «il risultato [della tecnica incriminatrice impiegata] è comunque il pieno rispetto del principio di tipicità, in quanto gli elementi descritti dall'art. 416-bis comma 3° Cp sono più che sufficienti ad individuare ... il fenomeno mafioso», giungendo persino a sostenere che «il legislatore avrebbe potuto anche ricorrere alla tecnica degli elementi normativi di fattispecie, limitandosi a fare riferimento alla associazione mafiosa pur senza definirla»); con riguardo all'ultimo comma di fattispecie, G. Insolera, *Considerazioni sulla nuova legge antimafia*, in *PD* 4/1982, 691. Analoghi dubbi di legittimità costituzionale derivano dalla particolare tecnica normativa utilizzata nella disposizione in questione, ove si fa ora riferimento «alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso». Né la menzione degli «scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso» pare sufficientemente in grado di soddisfare esigenze di determinatezza della fattispecie, il cui tipo legale è sostanzialmente afflitto da astrattezza. Per tali critiche, in generale, si v. G.A. De Francesco, *Societas sceleris. Tecniche repressive delle associazioni criminali*, in *RIDPP* 1/1992, 54 ss.; più di recente, v. S. Riondato, D. Provolo, *op. cit.*, 92 ss.; G. Insolera, T. Guerini, *op. cit.*, 93 ss.

all'omertà, elementi costituenti tuttavia il *proprium* (oggettivo e penalistico, in termini di disvalore del fatto) della fattispecie. Laddove si affermasse l'autonomia concettuale e strutturale dell'ultimo comma, si giungerebbe al paradosso di sanzionare con la medesima pena – peraltro particolarmente elevata (da dieci a quindici anni, ovvero da dodici a diciotto anni a seconda del ruolo ricoperto, cui si aggiunge un gravoso regime penitenziario differenziato) – fattispecie tra loro eccessivamente divergenti: esitando così, per un verso, in un'interpretazione analogica *in malam partem* dell'art. 416-*bis* Cp, per altro verso in un'evidente lesione del principio di uguaglianza, e, per altro verso ancora, nel sovvertimento della proporzionalità tra fatto e pena.

Accantonati i dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 416-*bis* Cp, ult. co., occorre ora verificare in che modo la giurisprudenza applichi la fattispecie alle formazioni criminali differenti da quelle tradizionali propriamente considerate.

6.1. La prassi applicativa palesa taluni tentennamenti circa l'applicabilità dell'art. 416-*bis* Cp alle associazioni per delinquere che impiegano condotte riconducibili al metodo mafioso in luoghi nei quali manifestazioni mafiose "storiche" non vi siano (ancora) state¹³⁰.

Il riferimento corre qui a quei fenomeni criminali oramai definiti «piccole mafie» o «mafie autoctone». A riguardo, il principale ostacolo interpretativo sarebbe dato dalla possibilità di riscontrare o meno un'autonoma forza intimidatrice promanante dal vincolo associativo di tali associazioni, potendosi piuttosto verificare atti di intimidazione singoli e concreti¹³¹ provenienti da singoli soggetti eventualmente dotati di una loro propria carica intimidatoria.

In punto di diritto, il tema afferisce all'annosa questione ermeneutica del metodo mafioso, del quale gli associati *ex art. 416-bis* Cp «si avvalgono»: ma se ne avvalgono in concreto, tramite un effettivo impiego della forza intimidatrice, o è sufficiente che si

¹³⁰ Come acutamente rilevato, le difficoltà interpretative in questione derivano in buona parte dalla natura originariamente emergenziale della fattispecie *ex art. 416-bis* Cp: che, come tutte le norme di carattere eccezionale, non si presta facilmente ad essere estesa al di fuori dell'ambito di applicazione per la quale era stata designata. Cfr. A.M. Dell'Osso, *I "limiti" del reato di associazione di tipo mafioso di fronte alle "mafie in trasferta"*, in *Riv. Studi Ricerche Crim. Org.* 2016, 63 ss. Del resto, già nella sua originaria versione l'art. 416-*bis* Cp presentava «tutti i segni caratteristici della legislazione dell'emergenza», anche perché si trattava «di una legge varata sotto forti spinte emotive, pur se l'iter di elaborazione della legge, svoltosi in sedi istituzionali e non, risal[iva] nel tempo»: da qui, peraltro, la presenza di «alcune sviste, difetti di coordinamento e incertezze del dettato normativo che aprono la strada a diverse interpretazioni». Così F. Bricola, *Commento alla L. 13/9/1982, n. 646*, in *LP* 1983, 237 ss. D'altro canto, si è osservato che l'applicazione dell'art. 416-*bis* Cp impone uno studio della sua matrice sociologica, il che richiede di «verificarne l'adattabilità alle esigenze interpretative poste dal raffronto con le peculiarità proprie di formazioni criminali non autoctone»: in termini G. Amato, *op. cit.*, 272 ss.

¹³¹ S. Riondato, D. Provolo, *op. cit.*, 94.

propongano di conseguire i loro obiettivi mediante il mero ricorso potenziale ad essa¹³²?

Paradigmatica della complessità sottesa alla questione è l'oscillazione definitoria che ha contraddistinto la vicenda giudiziaria ribattezzata "Mondo di mezzo" (altresì nota come "Mafia Capitale"). Accertata l'assenza di un concreto, effettivo sistema di intimidazioni criminali perpetrato dagli appartenenti al macro-gruppo in esame, il fenomeno indagato è stato: ritenuto mafioso in fase cautelare¹³³; ritenuto non mafioso all'esito della pronuncia di primo grado¹³⁴; riqualificato in mafioso dalla Corte di Appello di Roma¹³⁵; definito infine non mafioso all'esito del giudizio di Cassazione¹³⁶. Vicenda, questa, dai percorsi e dagli esiti significativamente divergenti rispetto alle – quasi coeve – indagini che hanno coinvolto il c.d. *clan* Fasciani¹³⁷ e il c.d. *clan* Spada¹³⁸

¹³² Questione già puntualmente individuata da G. Fiandaca, *Commento*, cit., 261 ss.

¹³³ Per la fase cautelare, si v. Cass. 10.4.2015 n. 24535 e n. 24536, in www.dejure.it.

¹³⁴ T. Roma 20.7.2015 sentenza n. 11730, con nota di E. Zuffada, *Per il Tribunale di Roma "Mafia Capitale" non è mafia: ovvero, della controversa applicabilità dell'art. 416-bis c.p. ad associazioni criminali diverse dalle mafie "storiche"*, in www.penalecontemporaneo.it, 29.11.2017.

¹³⁵ App. Roma Sez. III, 11.9.2018, sentenza n. 10010, con nota di C. Greco, *Mafia capitale: il banco di prova dell'art. 416-bis Cp*, in www.penalecontemporaneo.it 21.6.2019.

¹³⁶ Cass. 22.10.2019 n. 18125, con commento di G. Amarelli, C. Visconti, *Da "mafia capitale" a "capitale corrotta". La Cassazione derubrica i fatti da associazione mafiosa unica ad associazioni per delinquere plurime*, in www.sistemapenale.it 18.6.2020; si v. altresì le note a sentenza di G. Fiandaca, *Metodo mafioso e metodo corruttivo non vanno sovrapposti*, in *FI (web)*, 26.6.2020; P. Pomanti, *Alle "origini" della fattispecie. Brevi note sull'art. 416-bis Cp*, in *Dir. Dif.* 4.9.2020, 675 ss.; G. Amarelli, *Mafia capitale: per la Cassazione non si tratta di vera mafia*, in *CP*, 2020, 3644 ss.; L. Della Ragione, *"Mafia Capitale" e "mafia corrotta": la parola definitiva della Suprema Corte nel processo di stabilizzazione giurisprudenziale dell'associazione di tipo mafioso*, in www.lalegislationepenale.eu, 21.10.2020; E. Mezzetti, *Quel che resta di "Mafia capitale"*, in www.discrimen.it 25.11.2020; E. Zuffada, *Non-mafia capitale: l'ultima parola della Cassazione*, in *GI* 2/2021, 420 ss.

¹³⁷ Il *clan* Fasciani, attivo nella zona del litorale di Ostia, è stato oggetto dell'indagine "Alba nuova", avviata nel 2013 e sfociata in un *iter* processuale piuttosto articolato, nell'ambito del quale la Cassazione è intervenuta per ben due volte quale giudice di ultima istanza. Nella specie, il Tribunale di Roma, nel gennaio 2013, affermava la mafiosità del gruppo oggetto di indagine; nel 2015, la Corte d'Appello di Roma la negava; nel 2017, la Cassazione, annullando con rinvio tale ultima sentenza, invitava la Corte d'Appello a riconsiderare l'applicabilità dell'art. 416-bis Cp; la Corte d'Appello di Roma quale giudice del rinvio, conformemente all'indicazione della Cassazione, condannava *ex art. 416-bis Cp*; infine, nel novembre 2019, la Cassazione confermava definitivamente la natura mafiosa del gruppo in questione. Si v. Cass. 29.11.2019 n. 10255, con nota di L. Cattelan, *La Cassazione alle prese con la configurabilità del metodo mafioso in relazione alle organizzazioni criminali autoctone*, in Ilpenalista.it 26.5.2020, e di F. Salviani, *Osservazioni a Cass. Pen. Sez. II, Ud. 29 novembre 2019 (dep. 16 marzo 2020)*, n. 10255, in *CP* 7/2020, 2728 ss.; G. Amarelli, *Mafie autoctone: senza metodo mafioso non si applica l'art. 416-bis Cp*, in *GI* 10/2020, 2249 ss.; e con commento di A. Manna, A. De Lia, *"Nuove mafie" e vecchie perplessità. Brevi note a margine di una recente pronuncia della Cassazione*, in www.archiviopenale.it 15.4.2020, 264 ss.; C. Visconti, *"Non basta la parola mafia": la Cassazione scolpisce il fatto da provare per un'applicazione ragionevole dell'art. 416 bis alle associazioni criminali autoctone*, in www.sistemapenale.it 24.3.2020; E. Damante, *Art. 416-bis Cp e associazioni criminali "senza nome": la Cassazione propone uno "screening di mafiosità" con riferimento al Clan Fasciani di Ostia*, in www.giurisprudenzapenale.com 13.4.2020.

¹³⁸ Nel corso degli anni, vari procedimenti penali hanno interessato alcuni membri del *clan* Spada, parimenti operante sul litorale di Ostia. In alcuni di questi è stata riconosciuta l'aggravante *ex art. 416-bis.1 Cp*, ma è solo

e che hanno dato luogo a procedimenti penali esitati in condanne *ex art. 416-bis* Cp. Dirimente in tutti questi casi l'adesione al paradigma per il quale il metodo mafioso deve essere impiegato in concreto: così, in assenza di un fattuale riscontro di assoggettamento e omertà, sarebbe preclusa l'applicazione dell'*art. 416-bis* Cp. Sul modo in cui condurre l'indagine volta ad accertare l'effettivo impiego del metodo mafioso soccorrono le argomentazioni contenute nelle sentenze Fasciani: poiché l'*art. 416-bis* Cp, reato associativo a natura mista, ricomprende non solo le mafie storiche, ma anche «piccole mafie con un basso numero di appartenenti»¹³⁹, per farne applicazione è necessario ricercare un coefficiente di effettività alla stregua del quale poter affermare che il «sodalizio si sia manifestato in forme tali da aver offerto la dimostrazione di possedere in concreto quella forza di intimidazione e di essersene poi avvalso», a prescindere dal territorio di riferimento e dal *nomen* impiegato, perché se per raggiungere gli obiettivi tipici *ex art. 416-bis* Cp «un'associazione priva di storia determina, in un certo alveo sociale e ambientale, un clima diffuso di intimidazione che genera uno stato di assoggettamento (...) e di omertà (...), non viene affatto in discorso un'applicazione analogica della fattispecie, ma una normale applicazione del fatto tipizzato», ben potendo difatti la norma adattarsi a chiunque «dia vita o partecipi ad un sodalizio che persegua quei fini con quel metodo»; e si giunge persino a fornire al giudice delle linee guida¹⁴⁰ sulla base delle quali condurre il giudizio concreto di conformità al tipo legale di riferimento¹⁴¹.

Evidente il tentativo, davvero apprezzabile, di attribuire al dettato normativo *ex art. 416-bis* co. 3 Cp una maggiore tassatività, connotandone al contempo in modo più pregnante la (concreta) offensività, nel solco di quella corrente ermeneutica che, per l'integrazione dell'*art. 416-bis* Cp, richiede una capacità intimidatrice attuale¹⁴²,

con l'indagine ribattezzata "Operazione eclissi" che si è contestato l'*art. 416-bis* Cp. La vicenda processuale che ne è conseguita è infine esitata in Cass. 13.1.2022 n. 25991, in www.dejure.it, che ha confermato la condanna *ex art. 416-bis* Cp. Si v. a riguardo G. Morello, *Il clan Spada è associazione mafiosa: una nuova applicazione dell'art. 416-bis* Cp per le mafie non tradizionali, in www.giurisprudenzapenale.com 22.6.2021.

¹³⁹ Così Cass. 26.10.2017 n. 57896, in www.dejure.it, in sede di primo rinvio.

¹⁴⁰ In specie, sono menzionati «intensità del vincolo di assoggettamento omertoso, la natura e le forme di manifestazione degli strumenti intimidatori, gli specifici settori di intervento e la vastità dell'area attinta dalla egemonia del sodalizio, le molteplicità dei settori illeciti di interesse, la caratura criminale dei soggetti coinvolti, la manifestazione esterna del potere decisionale, la sudditanza degli interlocutori istituzionali e professionali».

¹⁴¹ Cass. 29.11.2019 n. 10255, in www.dejure.it, dalla quale sono tratte altresì le citazioni precedenti.

¹⁴² In Cass. 16.7.2018 n. 55141, in www.dejure.it, si afferma che «la capacità intimidatrice del metodo mafioso è momento imprescindibile della figura criminosa oggetto di scrutinio [e] deve essere attuale, effettiva, deve avere necessariamente un riscontro esterno», non potendo essere «limitata ad una mera potenzialità astratta», ma dovendo «trovare conforto in elementi oggettivi che possano consentire all'interprete di affermare che l'azione riferibile ad un determinato gruppo organizzato di persone, strutturato secondo le connotazioni tipiche degli organismi di matrice mafiosa, sia anche effettivamente in grado di permeare (...) l'ambiente territoriale,

empiricamente riscontrabile¹⁴³ attraverso atti materiali di violenza e minaccia¹⁴⁴, in qualunque modo essi siano declinati, purché tali da generare una forza di assoggettamento e di omertà che si riverbera tanto nei confronti dei sodali, quanto nei confronti delle vittime¹⁴⁵.

Il problema è che tale approccio ermeneutico è seguito solo da parte della giurisprudenza.

In particolare, rispetto alle mafie “tradizionali” si tende a ritenere sufficiente un impiego meramente potenziale del metodo mafioso. E ciò, quand’anche i sodalizi oggetto di indagine presentino talune analogie strutturali e fenomeniche con le piccole mafie, come nel caso delle propaggini locali delle mafie storiche al Nord Italia¹⁴⁶, che tendono a non indugiare in atti concreti di sopraffazione violenta (da qui, peraltro, la – discussa – definizione di «mafie silenziose»¹⁴⁷).

economico, sociale, politico di riferimento, devianone le dinamiche e piegandone ai propri scopi l’ordinario assetto».

¹⁴³ Cass. 4.7.2018 n. 6933 in www.dejure.it.

¹⁴⁴ Cfr. C. Visconti, *Mafie straniere*, cit., 371.

¹⁴⁵ I requisiti in parola sono talora fatti dipendere dal radicamento dell’associazione nel territorio di insediamento. Del resto, tratto tipico dell’associazione per delinquere di tipo mafioso sarebbe la sua proiezione esterna, il suo radicamento nel territorio in cui vive. Il controllo di una porzione territoriale sarebbe quindi elemento (tipico, ancorché implicito) di fattispecie, che condizionerebbe la fenomenologia concreta dell’assoggettamento omertoso rispetto alla specifica realtà territoriale. In questo senso si v. P. Pomanti, *Principio di tassatività e metamorfosi della fattispecie: l’art. 416-bis Cp*, in www.archiviopenale.it 28.2.2017, per il quale «allorquando il legislatore ha previsto la fattispecie in esame per contrastare una struttura di imponente consistenza (...) si è ispirato ad una concezione di mafia intesa come antistato o come parte del sistema di potere (...)», da cui discende l’assunto secondo il quale l’estensione territoriale rientra tra le «connotazioni implicite e note caratterizzanti della fattispecie»; P. Gaeta, *op. cit.*, 2720 ss., per il quale nell’art. 416-bis Cp, rispetto all’art. 416 Cp, «vi è un concetto strutturale indefettibile di territorio», che è «un ambito e qualifica l’associazione: più sfumata è la territorialità, più difficile è rinvenire la tipizzazione e l’offensività in concreto», perché «priva di territorialità rigorosamente individuata, l’associazione mafiosa è un’evanescenza».

¹⁴⁶ L’arrivo al Nord delle mafie tradizionali, in particolare nelle zone di Milano, Torino e Genova, risale agli anni ’60-’70 ed è stato favorito da più fattori. Tra questi, rientrano l’importante posizione occupata dalle aree metropolitane settentrionali nel commercio degli stupefacenti, la volontà di alcuni appartenenti a cosche locali di fuggire dalle zone di origine e l’impiego della misura di prevenzione del soggiorno coatto, che, se in alcuni casi recise il legame del prevenuto con il territorio, in altri – e forse, più numerosi – casi contribuì a fornire i primi appoggi al Nord di famiglie mafiose. Cfr. R. Sciarrone, *op. cit.*, 207 ss.; M. Massari, *Gli insediamenti mafiosi nelle aree non tradizionali*, in *Quad. sociol.* 1998, 5 ss.; F. Serraino, *Associazioni ’ndranghetiste di nuovo insediamento e problemi applicativi dell’art. 416-bis Cp*, in *RIDPP* 1/2016, 264 ss.; N. Dalla Chiesa, *Passaggio al Nord. La colonizzazione mafiosa*, Milano 2016; R. Sciarrone, *Tra Sud e Nord. Le mafie nelle aree non tradizionali*, in *Mafie del Nord. Strategie criminali e contesti locali*², a cura di R. Sciarrone, Roma 2019, 3 ss.

¹⁴⁷ Critica la definizione, poiché sarebbe incongrua la pretesa di definire silente un’associazione mafiosa (ancorché il riferimento sia da intendere a quei gruppi criminali insediati in contesti nei quali è storicamente sconosciuta una tale forma criminale) L. Fornari, *op. cit.*, 14 ss., il quale evidenzia la coerenza di tale locuzione con l’allentamento dei requisiti essenziali del metodo mafioso: la forza intimidatrice non richiederebbe un’ostentazione particolare, bastando la “spendita del nome” della cosca di riferimento; l’assoggettamento potrebbe riguardare solo certi soggetti “qualificati”, obiettivi delle infiltrazioni mafiose; l’omertà si potrebbe riferire ad una diffusa ritrosia a denunciare; e assumerebbe valenza essenziale la prova del condizionamento

La giurisprudenza si è occupata di questioni concernenti l'applicabilità della fattispecie associativa di tipo mafioso a siffatti gruppi criminali a partire dai primi anni Duemila, in vicende che hanno tendenzialmente riguardato l'infiltrazione di cellule di 'ndrangheta in Piemonte¹⁴⁸. Recenti pronunce in materia di "locali" al Nord affermano la natura mafiosa di tali gruppi valorizzando il dato del loro mero insediamento anche in assenza del riscontro di manifestazioni effettive ed attuali del metodo mafioso. Così, la presenza di una forza di intimidazione meramente potenziale, unita ad elementi strutturali sintomatici della mafiosità dell'associazione e a legami permanenti con l'associazione madre, stanziata nei luoghi di origine e dotata di una elevata "fama criminale", sarebbe sufficiente per integrare l'art. 416-bis Cp¹⁴⁹, perché la nascita per "gemmazione" dall'organizzazione-madre comporterebbe l'attitudine della formazione locale ad utilizzare la forza intimidatrice e la capacità di condizionare l'ambiente circostante proprie dell'associazione mafiosa originaria¹⁵⁰. Non sarebbe

subito, consistente ad es. in comportamenti "anomali" di alcuni imprenditori, anche in assenza di intimidazioni palesi. Per una netta critica al concetto di "mafia silente", sul presupposto che «se la mafia è silente (...) non è mafia in senso giuridicamente rilevante», cfr. C. Visconti, *op. ult. cit.*, 369; in senso sostanzialmente analogo, osserva come questa locuzione sia adoperata quale artificio retorico servente a celare l'assenza dell'impiego della forza intimidatrice F. Serraino, *op. cit.*, 265 ss.

¹⁴⁸ Questa circostanza avrebbe permesso agli inquirenti e alla magistratura di sviluppare una certa sensibilità al fenomeno mafioso, il che ha consentito un approccio più aperto all'individuazione di espressioni mafiose non tradizionali, quali quelle nigeriane.

¹⁴⁹ Un collegamento con la struttura "madre" e la permanenza dei tratti distintivi del sodalizio originario sarebbero cioè sufficienti ad affermare la mafiosità del gruppo locale. In questo senso, si v. Cass. 3.3.2015 n. 31666, in *www.dejure.it*, ove si è valorizzato altresì il fatto che una delegazione di appartenenti allo stesso si fosse recata in Calabria per ottenere il benessere alla costituzione di una nuova cellula in altro comune piemontese; Cass. 11.7.2018 n. 47535, in *www.dejure.it*.

¹⁵⁰ Né, stante la permanenza del legame tra le conventicole "derivate" e quelle "originarie", si potrebbe parlare di differenti associazioni per delinquere: cfr. ad esempio Cass. 28.3.2017 n. 24850, in *www.dejure.it*, ove si afferma che l'immediatezza e l'alta cifra di diffusione dei moderni mezzi di comunicazione hanno contribuito ad accrescere a dismisura la fama criminale di certe consorterie, di cui sono noti a tutti la spietatezza dei metodi, l'ineluttabilità delle reazioni sanzionatorie, l'inequivocità e l'efficacia persuasiva dei codici comunicativi: il che consentirebbe di affermare, da un lato, che sarebbe difficile dare per esistenti contesti ambientali refrattari all'imposizione mafiosa, e, dall'altro lato, che non sarebbe possibile ravvisare l'esistenza di distinte ed autonome espressioni mafiose (nella specie, 'ndranghetiste), posto che si tratterebbe di fenomeni criminali unitari, articolati in diramazioni locali con sostanziale autonomia operativa. Come osservato in dottrina, tuttavia, la logica di una mafiosità derivata, se non persino *in re ipsa*, non convince appieno: si è pertanto sottolineata la necessità di un'inversione di rotta, che prenda le mosse dalla percezione del gruppo sul territorio, e non dai rapporti con i luoghi di origine. Cfr. A.M. Dell'Osso, *op. cit.*, p79; C. Visconti, *Mafie straniere*, cit., 356 ss. Una tale impostazione, inoltre, parrebbe scontare uno "sfasamento" spaziale originato dal fatto che il sodale potrebbe essere chiamato a rispondere di atti di violenza e minaccia posti in essere solo in prossimità della casa-madre; il che si va ad aggiungere a quello, più generale, che si cela nella struttura del co. 3 dell'art. 416-bis Cp, ove l'affiliato rischia di dover rispondere di atti non strettamente imputabili allo stesso (quest'ultimo rilievo appare però opinabile in quanto parrebbe introdurre un'indebita responsabilità da posizione dell'affiliato). Per altro verso, è stato osservato che l'unitarietà del sodalizio criminale potrebbe aprire questioni concernenti la competenza territoriale: per una rapida rassegna della giurisprudenza al riguardo, che tende ad attribuire comunque rilievo

pertanto necessario trovare riscontri fattuali del metodo mafioso¹⁵¹, ciò comportandone un accertamento semplificato¹⁵². Così, per un verso, si sposta il *focus* dell'interprete dall'individuazione del metodo mafioso all'individuazione di forme organizzative tipiche della cosca mafiosa¹⁵³, e, per altro verso, si assiste ad una notevole anticipazione della tutela penale, conformemente all'interpretazione dell'art. 416-bis Cp come un reato associativo puro¹⁵⁴ perfezionato nel momento della costituzione di un'associazione illecita che abbia in programma l'utilizzo della forza di intimidazione per conseguire gli obiettivi tipizzati, anche senza la concreta produzione dell'effetto intimidatorio¹⁵⁵.

Ad onta di un contrasto ermeneutico piuttosto evidente, le Sezioni Unite, investite per ben due volte della questione, non hanno mai preso posizione sul punto, asserendo piuttosto la prevalenza di interpretazioni concrete del metodo mafioso¹⁵⁶.

al luogo in cui si è manifestata l'operatività della struttura, si rimanda a F. Serraino, *op. cit.*, 267 ss. In senso contrario, individua la competenza territoriale in relazione al luogo in cui si trova la cosca-madre Cass. 29.9.2020 n. 29819.

¹⁵¹ Occorrerebbe invece ricercare specifici e concreti atti intimidatori o violenti nella nuova dimensione territoriale laddove non sia trovata prova dei legami tra la cellula locale e la cellula-madre. Cfr. A. Balsamo, S. Recchione, *Mafie al Nord. L'interpretazione dell'art. 416-bis Cp e l'efficacia degli strumenti di contrasto*, in www.penalecontemporaneo.it, 18.10.2013; R.M. Sparagna, *Metodo mafioso e mafia silente nei più recenti approdi giurisprudenziali*, in www.penalecontemporaneo.it, 10.11.2015; E. Damante, *Quando manca l'intimidazione. A proposito della c.d. "mafia silente" o "mercatista"*, in www.discrimen.it, 2.3.2020. Per un caso peculiare, afferente a una nuova realtà associativa formatasi in un contesto già controllato da altri aggregati di natura mafiosa (in specie, camorristica) si v. Cass. Pen. Sez. II, 13.5.2020, n. 20926, con nota di I. Merenda, *Niente scorciatoie probatorie: anche per l'associazione "derivata" che opera nello stesso territorio va accertato il metodo mafioso*, in *DPP* 3/2021, 336 ss.

¹⁵² E. Mazzantini, *Il punto su "mafie delocalizzate" e impiego del metodo mafioso*, in *DPP* 9/2020, 1270 ss.

¹⁵³ Come evidenziato da A. Balsamo, S. Recchione, *op. cit.*, 14 ss.

¹⁵⁴ La tendenza a scivolare verso interpretazioni siffatte è tipica della «processualizzazione delle categorie sostanziali», alla stregua della quale il materiale probatorio disponibile condiziona la costruzione dei fatti sostanziali, portando, in questo caso, all'enucleazione di una fattispecie meramente associativa, dai contorni indefiniti e connotata da una fama criminale «per attrazione» la cui affermazione supera una puntuale e analitica verifica degli estremi di una sufficiente esternalizzazione del metodo mafioso. Cfr. C. Visconti, *Mafie straniere*, cit., 379 ss.

¹⁵⁵ Trattasi peraltro di un'interpretazione già emersa tra i primi commentatori dell'art. 416-bis Cp, fatta propria (almeno inizialmente) da G. Fiandaca, *Commento*, cit., 261 ss.; R. Bertoni, *Prime considerazioni sulla legge antimafia*, in *CP*, 1983, 1017 ss.; G. Neppi Modona, *op. cit.*, 899 ss.; G.A. De Francesco, *Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso*, in *Dig.DPen* Torino 1987, 289 ss.

¹⁵⁶ Nel 2015 il Primo Presidente di Cassazione rigettava la richiesta di intervento a Sezioni Unite avanzata dalla II Sezione, sostenendo che, secondo il «panorama giurisprudenziale complessivamente considerato», l'interpretazione del metodo mafioso ex art. 416-bis Cp in termini di concretezza fosse maggioritaria. Analogamente, nel 2019, il Presidente aggiunto della Corte di Cassazione non ravvisava la sussistenza del contrasto ermeneutico denunciato dalla I Sezione, sostenendo che per affermare la natura «*giuridicamente*» mafiosa di un sodalizio sarebbe necessaria la concreta esteriorizzazione del metodo mafioso, il che riguarderebbe la corretta valutazione delle evidenze probatorie raccolte. Si v. a riguardo C. Visconti, *I giudici di legittimità ancora alle prese con la "mafia silente" al Nord: dicono di pensarla allo stesso modo, ma non è così*, in www.penalecontemporaneo.it 5.10.2015; Cfr. G. Amarelli, *Mafie delocalizzate: le Sezioni unite risolvono (?) il*

Questo autorevole (duplice) assunto è tuttavia smentito dalle – perduranti – aporie inficanti i modi di intendere il metodo mafioso¹⁵⁷, che, lasciando in concreto la decisione alle singole sezioni, alimentano la percezione di un art. 416-bis Cp che viaggia a due velocità¹⁵⁸: più veloce (per semplificazione probatoria)¹⁵⁹ per le mafie delocalizzate, più lento (per la necessità di riscontrare in concreto intimidazioni da cui derivino assoggettamento e omertà) per le mafie “piccole”.

6.2. Occorre pertanto chiedersi a quale velocità viaggino i *secret cults*: cioè, in quale filone ermeneutico rientrano le pronunce che applicano al fenomeno criminale oggetto di analisi l’art. 416-bis Cp. Tali percorsi interpretativi potrebbero difatti snodarsi tanto lungo vie più agevoli, a più rapida percorrenza, sancendo cioè la natura mafiosa dei *secret cults* neo-emergenti per mera derivazione dalle cellule-madri delle quali già tale caratteristica è stata accertata, quanto lungo sentieri più ripidi, scivolosi, ostacolati dalla necessità di concreti riscontri – in termini di effettivo impiego – del metodo mafioso¹⁶⁰.

Nonostante l’avvenuta affermazione della mafiosità dei *secret cults*, si tende a richiedere per tali conventicole l’estrinsecazione fattuale del metodo mafioso, quale

contrasto sulla configurabilità dell’art. 416-bis Cp “non decidendo”, in www.sistemapenale.it 18.11.2019; C. Visconti, *La mafia “muta” non integra gli estremi del comma 3 dell’art. 416-bis Cp: le Sezioni unite non intervengono, la I sezione della Cassazione fa da sé*, in www.sistemapenale.it 22.1.2020; G. De Vero, *L’ambigua connotazione “nemicale” della criminalità di stampo mafioso*, in *RIDPP* 2/2020, 1032 ss. Da ciò conseguirebbe che, per ravvisare gli estremi dell’art. 416-bis Cp rispetto a una cellula “delocalizzata”, non si potrebbe dar rilievo a forme mute di mafiosità, esorbitanti dall’ambito applicativo dell’art. 416-bis Cp, bensì occorrerebbero il riscontro di un collegamento organico-funzionale con la base e la riconoscibilità esterna del gruppo. In senso analogo, richiedendo in aggiunta che vengano commessi almeno alcuni reati-fine, si v. Cass. Pen. Sez. II, 13.5.2020, n. 20926, con nota di G. Iannotti, *Come cambia l’associazione mafiosa: le nuove organizzazioni autonome dai clan mafiosi storicamente operanti sul medesimo territorio*, in www.ilpenalista.it 26.10.2020.

¹⁵⁷ Per una rassegna dei quali cfr. A. Corbo, *Questioni controverse nella giurisprudenza di legittimità*, in *CP*, 2021, 1456 ss.

¹⁵⁸ Parlano di «doppia intensità» I. Merenda, C. Visconti, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416-bis Cp tra teoria e diritto vivente*, in *La legislazione antimafia*, a cura di E. Mezzetti, L. Luparia Donati, Bologna 2020, 37 ss.

¹⁵⁹ A riprova delle difficoltà interpretative connesse alla fattispecie, un analogo contrasto ermeneutico si manifesta altresì in relazione alla partecipazione all’associazione, fattispecie a forma libera la cui delimitazione è piuttosto controversa, come comprovato dall’elaborazione di vari paradigmi – uno causale, uno organizzatorio, uno misto – per darne definizione; si v. S. Riondato, D. Provolo, *op. cit.*, 87 ss.; I. Giugni, *La nozione di partecipazione associativa penalmente rilevante tra legalità penale e disorientamenti ermeneutici*, nota a Cass. 31.5.2017 (ud. 10.5.2017) n. 27394 in *AP* 3/2018, 3 ss.; G. De Leo, *Presupposti e diverse declinazioni del contributo partecipativo all’associazione di stampo mafioso*, in *CP* 3/2022, 1220 ss.

¹⁶⁰ Il richiamo corre alle divergenze – di cui si è dato conto – tra percorsi argomentativi seguiti da alcune sezioni della Cassazione, per le quali è assodato e fuori discussione il valore costitutivo dell’esercizio concreto (e percepito) dell’intimidazione come *modus operandi*, e quei sentieri alternativi, definiti tortuosi e persino spericolati, seguiti da altri orientamenti: per tali critiche, cfr. I. Merenda, C. Visconti, *op. cit.*, 14 ss.

elemento tangibile, concreto di fattispecie. Su tale aspetto di fondamentale importanza la giurisprudenza (anche e soprattutto cautelare) in via di formazione circa la sussunzione dei *secret cults* nell'art. 416-bis Cp non pare disposta a transigere¹⁶¹. Ne derivano procedure più accidentate di accertamento del tipo, stante la necessità di riscontrare l'impiego di violenze, minacce, condotte materiali finalizzate a ingenerare assoggettamento e omertà; una strada a lenta percorrenza, ma nel solco dei principi di materialità e offensività.

7. Al pari delle associazioni per delinquere di tipo mafioso “tradizionali”, i *secret cults* poggiano su rigidi codici comportamentali interni, riti di affiliazione per far parte del sodalizio e si sono mostrati in grado di esercitare un diffuso controllo criminale su soggetti esterni al gruppo tramite il ricorso a frequenti intimidazioni e violenze. Queste caratteristiche hanno portato la giurisprudenza a ricondurre i *secret cults* nel paradigma dell'associazione ex art. 416-bis Cp nei termini di cui si è detto. Le pronunce che si inseriscono in questo filone ermeneutico riconoscono però una sostanziale differenza tra le mafie “tradizionali” e i *secret cults*: mentre le prime si connotano per

¹⁶¹ E ciò, anche laddove il procedimento penale abbia ad oggetto diramazioni di *secret cults* le cui cellule madri siano già state dichiarate “mafiose”. In questo senso, oltre alle pronunce riportate *supra*, espressive di una – condivisibile – tendenza a “materializzare”, in chiave di maggiore offensività, il precetto di cui all'art. 416-bis Cp, si v. Cass. 30.4.2019 n. 24211, in *www.dejure.it*. In questa sentenza cautelare, la Corte afferma che la caratteristica propria dell'associazione mafiosa è la sua «capacità di proiettarsi verso l'“esterno”, per il suo radicamento nel territorio», da ciò derivando l'assoggettamento e l'omertà di soggetti estranei al gruppo; in assenza di tali requisiti, non è fondata l'attribuzione di responsabilità ex art. 416-bis Cp, ancorché talune propaggini dell'associazione criminale di riferimento (nella specie, *EIYE*) siano già state dichiarate mafiose. Parimenti, Cass. 29.5.2019 n. 39062, in *www.dejure.it* (avente ad oggetto una propaggine locale di *EIYE*), sostiene la necessità di un concreto riscontro esterno del «binomio potere di intimidazione-omertà», non essendo sufficiente a fondare la valutazione di mafiosità del *secret cults* l'eventuale condanna ex art. 416-bis Cp della cellula madre. Più in particolare, la Corte afferma l'impossibilità di estendere alla vicenda dei *secret cults* l'indirizzo interpretativo, emerso con riferimento alle cellule locali di 'ndrangheta operanti al Nord, secondo il quale sarebbe possibile sancire la mafiosità della cellula dislocata di un'organizzazione criminale “madre” purché ne siano mantenuti i tratti organizzativi e vi siano legami tra le stesse, anche senza la prova di specifici atti intimidatori. Difatti, sebbene l'esistenza del gruppo torinese di *EIYE* (individuato come casa-madre del sodalizio) sia stata «accertata, e con i caratteri della mafiosità», le differenze tra lo stesso e la 'ndrangheta, la cui caratura criminale sarebbe di indiscutibile riguardo, osterebbero ad un'applicazione *sic et simpliciter* del principio da ultimo ricordato al caso in esame. Piuttosto, afferma la Corte, poiché il *secret cult* in parola non manifesterebbe una presenza, una notorietà e prestigio criminale in campo nazionale paragonabili a quelli della consorteria calabrese, si renderebbe necessaria la ricerca di riscontri empirici che provino l'utilizzo del metodo mafioso attraverso atti di intimidazione concreti e fattuali. Di analogo tenore le cadenze interpretative di Cass. 16.7.2019 n. 49462, in *www.dejure.it* (relativa a un procedimento cautelare avviato avverso un gruppo riconducibile al *cult Viking*) ove si sostiene che, per essere sussunto nell'art. 416-bis Cp, il sodalizio straniero deve esercitare «sul territorio italiano una carica intimidatrice effettiva, non solo potenziale, non potendo ritenersi perseguibile in Italia il fatto che l'organizzazione dispieghi la forza di intimidazione soltanto nelle terre di origine, mentre risulti inerte ed inoffensiva sul territorio nazionale italiano, risultando il metodo mafioso un dato di qualificazione specifico della condotta sanzionata ai sensi dell'art. 416-bis Cp».

il loro riverbero esterno e sono solitamente correlate a un perimetro territoriale ben definito, i *secret cults* si presentano come fenomeno prevalentemente circoscritto alla comunità etnica di riferimento. A queste divergenze corrispondono, come si è visto, procedimenti differenziati di accertamento del tipo: se per le mafie “tradizionali” – e in alcuni casi per le loro propaggini locali, dislocate altrove – è sufficiente riscontrare il riferimento alla fama criminale atavica, e quindi un impiego solo potenziale del metodo mafioso, per sussumere i *secret cults* e le altre “mafie straniere” nel paradigma normativo dell’art. 416-bis Cp pare ancora necessario l’impiego fattuale del metodo mafioso. Insomma, se per le mafie tradizionali l’art. 416-bis Cp pare atteggiarsi a mera norma associativa, per le “mafie etniche” la medesima fattispecie sembra invece presentarsi come reato associativo a struttura mista¹⁶²: in questi casi, per integrarla è dunque necessario un *quid pluris* – nella specie, l’esercizio concreto del metodo mafioso – rispetto alla mera struttura associativa pluripersonale. Rinviando al prosieguo della trattazione più approfondite considerazioni sul punto, si ritiene ora opportuno ampliare lo spettro dell’indagine ad aspetti caratteristici del complessivo sistema di contrasto alla criminalità associativo-mafiosa per valutarne l’estensibilità ai *secret cults* per poi soffermarsi brevemente su alcuni aspetti di coordinamento comunitario.

7.1. Quanto al primo versante, viene anzitutto in esame la normativa premiale connessa alla collaborazione di giustizia¹⁶³ avente un ruolo rilevante nel contrasto alla criminalità associativa¹⁶⁴. Norma cardine in materia di associazioni di tipo mafioso è

¹⁶² Per tale distinzione, cfr. per tutti G. Spagnolo, *Dai reati meramente associativi ai reati a struttura mista*, in AA. VV., *Beni e tecniche della tutela penale*, Milano 1987, 156.

¹⁶³ La prima norma in materia di collaborazione di giustizia è la l. 14.10.1974, n. 497, riferita ai sequestri di persona a scopo di estorsione. La fattispecie prevedeva una disciplina di favore nei confronti del concorrente nel reato che, dissociatosi dagli altri, si fosse adoperato per far acquistare la libertà al sequestrato. Gli interventi successivi sono stati numerosi e in un primo momento hanno riguardato prevalentemente la criminalità eversiva (a riguardo, il legislatore è intervenuto dapprima con d.l. 21.3.1978 n. 59, con d.l. 15.12.1979 n. 625, poi con l. 29.5.1982 n. 304 e di nuovo con l. 18.2.1987 n. 34). La collaborazione per fatti riconducibili ad associazioni di tipo mafioso si è poi arricchita di previsioni introdotte con i decreti-legge del 1991 (per i quali si v. subito *infra*) poi integrati e modificati nel 1993, nel 2001, e, da ultimo, nel 2018. Per riferimenti bibliografici, si v. T. Padovani, *La soave inquisizione. Osservazioni e rilievi a proposito delle nuove ipotesi di “ravvedimento”*, in RIDPP 2/1981, 529 ss.; D. Siracusano, *Oralità e contraddittorio nei processi di criminalità organizzata*, in DPP 11/1997, 1303 ss.; F. De Leo, *La collaborazione di giustizia: bilanci e prospettive*, in CP 4/2002, 1577 ss.; A. Bernasconi, *La collaborazione processuale: incentivi, protezione e strumenti di garanzia a confronto con l’esperienza statunitense*, Milano 1995; C. Ruga Riva, *Il premio per la collaborazione processuale*, Milano 2002; G. Leo, *Collaborazione processuale dei partecipi di organizzazioni criminali e concorso di fattispecie attenuanti*, in DPP 9/2010, 1073 ss.; P. Rivello, *La collaborazione con la giustizia*, in *La legislazione antimafia*, cit., 1167 ss.

¹⁶⁴ L’importanza del contributo di ex associati nel contrasto alla criminalità associativa è riconosciuta altresì a livello comparatistico, sebbene il contributo dei pentiti sembri finalizzato a reprimere e prevenire specifici fatti

l'originario art. 8 d.l. 13.5.1991, n. 152, ora trasposto nell'art. 416-bis.1 co. 3 Cp. Questa disposizione, riferita ai delitti di cui all'art. 416-bis Cp¹⁶⁵, introduce un'attenuante speciale¹⁶⁶ nei confronti dell'imputato¹⁶⁷ che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori¹⁶⁸, «anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per ricostruire i fatti e per individuare o catturare gli autori dei reati»¹⁶⁹. A questa

di reato, piuttosto che per disarticolare una particolare associazione per delinquere. Ad esempio, nell'ordinamento tedesco si prevedono benefici per soggetti che rivelino quanto da loro conosciuto, purché non ancora conosciuto dalle autorità precedenti, per accertare la responsabilità per reati già commessi o per impedire futuri reati nell'ambito di specifici delitti connessi alla criminalità organizzata (quali il traffico di stupefacenti o il riciclaggio). Dal canto suo, il sistema francese prevede singole ipotesi premiali che costituiscono *excuse absolutoire* ovvero *excuse atténuante* per chi confessi i reati progettati (o commessi) e riveli il nome dei complici o degli altri membri dell'associazione, mentre il sistema spagnolo stabilisce la comminazione di una pena inferiore di uno o due gradi rispetto a quella prevista (dal reato per il quale il soggetto che collabori con la giustizia sia stato condannato) laddove la collaborazione sia utile nell'economia delle indagini. Parimenti, nel sistema britannico è stata introdotta nel 2005 una previsione di "immunità" per chi collabora con le autorità nel contrasto al crimine organizzato. Cfr. G. Fornasari, *Le strategie di contrasto alla criminalità organizzata: aspetti comparatistici nell'esperienza europeo-continentale*, in *Le strategie di contrasto alla criminalità organizzata nella prospettiva di diritto comparato*, a cura di G. Fornasari, Padova 2002, 193-196; A. Bernardi, *La disciplina prevista dal nuovo codice penale francese in tema di criminalità organizzata*, *ivi*, 73-79; J.J. González Rus, J.M. Palma Herrera, *Trattamento penale della criminalità organizzata nel diritto penale spagnolo*, *ivi*, 123-126; S. Bonini, *Uno sguardo comparato sulle sanzioni contro la criminalità organizzata in alcuni sistemi-modello*, in *Scenari di mafia*, cit., 105 ss. Parte della dottrina ha invece criticato la compatibilità di tali sistemi con istanze di prevenzione generale: sul punto, si v. per tutti la sintesi operata da G. Insolera, T. Guerini, *op. cit.*, 139-143.

¹⁶⁵ O comunque ai delitti commessi avvalendosi del metodo mafioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di siffatte associazioni.

¹⁶⁶ All'ergastolo è sostituita la reclusione da dodici a venti anni; le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà. Si ritiene che l'attenuante abbia natura soggettiva. Per una più approfondita disamina, si v. G. Amarelli, *L'attenuante della dissociazione delittuosa (art. 8, d.l. 152/1991)*, in *La legislazione penale in materia di criminalità organizzata*, cit., 227-237; S. Riondato, D. Provolo, *op. cit.*, 98; G. Insolera, T. Guerini, *op. cit.*, 143; S. De Blasis, *La circostanza aggravante del metodo e del fine per reati connessi ad attività mafiose. L'attenuante della "dissociazione mafiosa"*, in *La legislazione antimafia*, cit., 178 ss.

¹⁶⁷ In via ermeneutica, all'imputato viene aggiunto l'indagato: cfr. G. Amarelli, *op. ult. cit.*, 212.

¹⁶⁸ Carattere indefettibile del contributo, per la giurisprudenza, è la sua effettiva utilità. Così, la Cassazione ha sottolineato che l'attenuante in parola non può essere legata a qualsiasi atteggiamento di respiscenza, bensì postula una vera e propria attività di collaborazione, concreta e fattiva (sebbene la locuzione "si adopera per evitare" lasci intendere la necessità di un giudizio di adeguatezza della collaborazione di tipo prognostico, *ex ante*); parimenti, si è sottolineato che la costruzione oggettiva dell'attenuante comporta la sua riconoscibilità altresì nei casi in cui la condotta sia dettata da ragioni prettamente "utilitaristiche", anche perché all'ordinamento non interessa l'eventuale abiura da parte del collaborante. Residuano invece dubbi sulla valenza decisiva dell'aiuto e sulla nozione di "fatti" alla cui ricostruzione gli elementi raccolti devono contribuire. Cfr. G. Amarelli, *op. cit.*, pp. 217-224; G. Insolera, T. Guerini, *op. cit.*, 144.

¹⁶⁹ Su questa norma ha parzialmente inciso la l. 13.2.2001 n. 45, che ha introdotto un presupposto procedurale indispensabile per il riconoscimento dell'attenuante, consistente nella trascrizione e sottoscrizione tempestiva delle dichiarazioni nel verbale illustrativo, per incentivare un'immediata collaborazione (il verbale deve infatti essere redatto entro 180 giorni dalla manifestazione della volontà di cooperare, pena l'inutilizzabilità delle dichiarazioni): cfr. G. Amarelli, *op. ult. cit.*, 209-211. L'utilizzo della disgiuntiva a proposito della "cattura" dei responsabili, contrapposto all'utilizzo della congiunzione tra la ricostruzione dei fatti e l'individuazione degli

figura si affianca quella del collaboratore di giustizia ex art. 9, d.l. 8/1991, *id est* il membro di un'associazione criminale che decide di dissociarsene e fornire agli organi inquirenti informazioni¹⁷⁰ in cambio dell'accesso a misure di protezione e ad un regime favorevole dal punto di vista sanzionatorio¹⁷¹. Il fenomeno del pentitismo rispetto ai *secret cults* è tuttavia molto raro¹⁷², così come sono rari i testimoni di giustizia¹⁷³ provenienti dalla comunità nigeriana. In entrambi i casi, è ragionevole ricondurre la scarsa incidenza di tali comportamenti alla particolare struttura dei *secret cults* e alla relativa marginalità della comunità nigeriana in Italia. In questo contesto, la collaborazione di giustizia si presenta infatti come alternativa scarsamente percorribile per (*ex*) affiliati e (attuali) vittime dei *cults*: in entrambi i casi, non sembrano esservi sufficienti incentivi per recidere i legami con il luogo di residenza e quindi con la comunità etnico-famigliare di appartenenza, presupposto necessario per accedere al sistema protettivo e premiale delineato dal legislatore¹⁷⁴.

autori, impone una lettura alla stregua della quale ritenere sufficiente che il dissociato si sia adoperato nell'una o nell'altra direzione. Così G. Insolera, T. Guerini, *op. cit.*

¹⁷⁰ Le informazioni devono avere carattere di intrinseca attendibilità, di novità o di completezza, o comunque devono apparire di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini, ai fini del giudizio ovvero per le attività di investigazione sulle connotazioni strutturali, le articolazioni e i collegamenti interni (o internazionali) delle predette associazioni.

¹⁷¹ L'accesso alle misure è garantito al soggetto che versi in un grave e attuale pericolo conseguente all'esito delle dichiarazioni rese o delle condotte di collaborazione tenute nell'ambito di procedimenti penali aventi ad oggetto delitti ricompresi fra quelli di cui all'art. 51 co. 3-*bis* Cpp. Le misure di protezione, il cui contenuto può essere vario, sono deliberate da un'apposita commissione centrale che decide sulla proposta del Procuratore della Repubblica procedente, e sono sottoscritte dagli interessati, che si impegnano ad osservarle e a sottoporsi a interrogatori o altri atti di indagine.

¹⁷² Il primo collaboratore di giustizia sarebbe un *ex* membro della cellula bolognese di *Maphite*, poi collaboratore di giustizia con la Procura di Torino e di Bologna: così A. Di Nicola, G. Musumeci, *op. cit.*, 23. Tra le pronunce riportate *supra*, si riferiscono espressamente all'attività di uno o più collaboratori di giustizia Cass. 3.10.2019 (dep. 28.1.2020) n. 3474 in *www.dejure.it*, e Cass. 28.5.2020 (dep. 10.7.2020) n. 20709, cit.; altre sentenze si fondano invece sulle dichiarazioni di un solo, differente testimone di giustizia: è l'esempio di Cass. 26.10.2022 (dep. 2023), n. 720 in *www.leggiditaliaprofessionale.it*.

¹⁷³ Si tratta di soggetti estranei ad un contesto criminale che possono però portare un contributo conoscitivo importante nel processo penale – in quanto persone offese dal reato, persone informate sui fatti o testimoni – attraverso dichiarazioni di fondata attendibilità, rilevanti per le indagini o per il giudizio. Laddove alle dichiarazioni consegua una situazione di grave, concreto e attuale pericolo rispetto alla quale risulta l'inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela attuabili direttamente dalle autorità di Pubblica Sicurezza, l'ordinamento prevede l'applicazione di speciali misure di protezione, quali l'allontanamento dai luoghi di residenza, la predisposizione di misure di vigilanza e protezione o di documenti di identità di copertura, da stabilire secondo gli artt. 3 e ss., l. 11.1.2018 n. 6.

¹⁷⁴ I potenziali collaboratori di giustizia si troverebbero dunque a vivere una condizione di "doppia estraneità": l'una è originaria e sarebbe causata dalle particolari condizioni di marginalità delle comunità nigeriane in Italia; l'altra è derivata e sarebbe conseguenza della necessità di intraprendere un percorso di vita nuovo a seguito della collaborazione. Analoghe considerazioni, ma con specifico riferimento alla criminalità associativa (e alla comunità) cinese sono svolte da S. Perrucci, *Il contrasto della criminalità organizzata straniera*, in *Mafie straniere in Italia*, cit., 169-174.

7.2. D'altro canto, l'art. 416-bis.1 Cp contiene altresì le aggravanti del "metodo mafioso" e della "agevolazione mafiosa"¹⁷⁵, che prevedono un aumento di pena da un terzo alla metà qualora un delitto non punibile con l'ergastolo sia commesso rispettivamente «avvalendosi delle condizioni dell'art. 416-bis Cp» ovvero «al fine di agevolare l'attività delle associazioni [ivi] previste». La norma consente di cogliere con precisione il disvalore delle attività tipiche delle associazioni mafiose "tradizionali" e soprattutto di quelle "nuove", che agiscono per estendere l'area di influenza criminale nella comunità etnica di riferimento utilizzando in concreto un metodo tipicamente mafioso. La fattispecie si presta dunque ad un'estesa applicazione, potendo adattarsi a tutti i reati-fine commessi dai *secret cults* e altresì al reato associativo che viene di volta in volta in questione. Occorre peraltro interrogarsi sui rapporti tra l'aggravante in parola e le altre figure che vengono in esame rispetto all'attività dei *secret cults* come gruppo, quali soprattutto l'art. 74 d.P.R. 309/1990, dalla cornice edittale di particolare rigore, che è talvolta ritenuta in rapporto di concorso formale con l'art. 416-bis Cp anche laddove la medesima associazione per delinquere agisca in più aree illecite. Sul punto, come si è visto, vi sono però più elementi che inducono piuttosto all'applicabilità del solo art. 74 d.P.R. 309/1990. In tutti questi casi, si ritiene opportuno impiegare altresì l'aggravante della mafiosità per evitare applicazioni congiunte delle fattispecie associative qualificate e dell'art. 416-bis Cp: in questo modo, il disvalore tipico connaturato all'impiego del metodo mafioso risulterebbe adeguatamente valorizzato dall'aggravante ex art. 416-bis.1 Cp.

¹⁷⁵ Per riferimenti dottrinali sulle aggravanti in esame, introdotte nel sistema dall'art. 7 d.l. 152/1991 conv. in l. 203/1991 e poi trasposte nell'art. 416-bis.1 Cp per attuare il principio della riserva di codice, si v. G. De Vero, *La circostanza aggravante del metodo e del fine di agevolazione mafiosa: profili sostanziali e processuali*, in RIDPP, 1/1997 42 ss.; E. Squillaci, *L'aggravante della c.d. agevolazione mafiosa nel prisma del principio costituzionale di offensività*, nota a Cass. 30.3.2011 n. 13099, in www.archiviopenale.it 30.3.2011; L. Della Ragione, *L'aggravante della "ambientazione mafiosa" (art. 7 D.L. 13.5.1991, n. 152)*, in *La legislazione penale*, cit., 69-90.; S. Riondato, D. Provolo, *op. cit.*, 98; S. De Blasis, *La circostanza aggravante del metodo e del fine per reati connessi ad attività mafiose. L'attenuante della "dissociazione mafiosa"*, in *La legislazione antimafia*, cit., 178 ss.; A. Macchia, P. Gaeta, *"Al fine di...": ancora qualche riflessione su aggravante di agevolazione dell'associazione mafiosa e metodo giurisprudenziale*, in CP 9/2021, 2659 ss.; R. Bartoli, *op. cit.*, 853 ss. Peraltro, l'aggravante dell'agevolazione mafiosa è stata oggetto di un recente intervento delle Sezioni Unite che ne ha affermato la natura soggettiva dichiarandola al contempo estensibile ai concorrenti che siano consapevoli della finalità del compartecipe: si v. Cass. S.U. 19.12.2019 n. 8545, con nota di T. Guerini, *Le Sezioni Unite si pronunciano sulla natura soggettiva dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa e sul regime di comunicabilità ai correi*, in DPP 6/2020, 763 ss.; di G. Fiandaca, A. Merlo, *L'aggravante dell'agevolazione mafiosa è estensibile ai concorrenti? Un aggrovigliato problema interpretativo che le Sezioni Unite tentano di sciogliere*, in FI 2020, 463 ss.; di D. Perrone, *La natura "ambivalente" dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa e l'applicabilità ai concorrenti*, in GI 6/2020, 1485 ss.; di P. Bartolo, *L'aggravante della agevolazione mafiosa si "applica" anche al concorrente che ha agito con dolo eventuale?*, in CP 3/2021, 933 ss.

7.3. Peraltro, il fatto potrebbe risultare ulteriormente aggravato dalla natura transnazionale dell'associazione. Questa considerazione apre a riflessioni sulla recente internazionalizzazione della grande criminalità associativa da cui dovrebbe derivare un corrispondente intervento coordinativo di analoga natura. Del resto, la risposta sanzionatoria alla criminalità associativa, anche nigeriana, non può oggi prescindere da un più ampio intervento a trazione sovranazionale, tenuto conto della spiccata componente transnazionale che ne caratterizza le attività. La presenza di attori criminali di caratura internazionale è peraltro nota da tempo alle agenzie di contrasto formali e in particolare alle agenzie europee. Difettano però gli strumenti normativi capaci di fornire una risposta comune rispetto alla criminalità mafiosa¹⁷⁶: nonostante il mutato assetto strutturale¹⁷⁷, il sistema continua a fondarsi sulla Decisione Quadro 841/2008/GAI, risalente alla struttura a pilastri del Trattato di Maastricht. Se il ravvicinamento sostanziale (sul quale si tornerà più ampiamente *infra*) si è mostrato insoddisfacente, considerazioni parzialmente differenti sono riservate al ravvicinamento (*rectius*, coordinamento) di natura procedurale. Questo settore ha beneficiato anzitutto di una maggiore considerazione storica¹⁷⁸. Tuttavia, l'attuazione pratica di un coordinamento procedurale è stata a lungo frustrata dall'assenza di un

¹⁷⁶ È invece risultato più incisivo l'intervento sovranazionale in materia di criminalità associativo-terroristica. Sul punto si v. per tutti F. Fasani, *Terrorismo islamico*, cit., 320 ss.; Id., *L'impatto della direttiva antiterrorismo sulla legislazione penale sostanziale italiana*, in DPP 1/2018, 12 ss.

¹⁷⁷ A norma dell'art. 83, § 1 TrFUE, introdotto con i Trattati di Lisbona, il Parlamento Europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave dalla dimensione transnazionale, in particolare in relazione a «terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata». L'Unione Europea potrebbe altresì intervenire mediante direttive di ravvicinamento per stabilire «norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni» in un «settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione», secondo l'art. 83 § 2 TrFUE. In generale, sulle competenze dell'Unione Europea in materia penale, cfr. C. Sotis, *Il diritto senza codice. Uno studio sul sistema penale europeo vigente*, Milano 2007; A. Bernardi, *L'armonizzazione delle sanzioni in Europa: linee ricostruttive*, in RIDPP 1/2008, 76 ss.; G. Sammarco, *Armonizzazione europea delle sanzioni, pluralità di ordinamenti giuridici e sistema delle fonti*, in RIDPP, 2/2011, 474 ss.; A. Bernardi, *La competenza penale accessoria dell'Unione Europea: problemi e prospettive*, in www.penalecontemporaneo.it 27.10.2011; G. Panebianco, *La variabile consistenza delle garanzie penali nella politica criminale europea*, in RIDPP 4/2016, 1724 ss.; V. Manes, M. Caianiello, *Introduzione al diritto penale europeo. Fonti, metodi, istituti, casi*, Torino 2020, 31 ss.

¹⁷⁸ Ad esempio, sottolineava l'opportunità di un'azione comune rispetto alla criminalità organizzata già M. Pisani, *Criminalità organizzata e cooperazione internazionale*, in RIDPP 3/1998, 703 ss.; G. De Amicis, *Cooperazione giudiziaria e criminalità transnazionale: l'esigenza del coordinamento investigativo*, in GM 2003, 2654; F. De Leo, *Il coordinamento giudiziario in Italia e in Europa. Normative e modelli a confronto*, in DPP 3/2006, 377 ss.; M. Bargis, *La cooperazione giudiziaria penale tra mutuo riconoscimento e armonizzazione: analisi e prospettive*, in RDPPr 4/2012, 914 ss.; P. Maggio, *La lotta alla criminalità organizzata in Europa fra strategie di contrasto e rispetto dei diritti umani*, in CP 2/2013, 808 ss.

raccordo informativo tra gli Stati, mancando una chiara percezione dell'attività di associazioni per delinquere di carattere transnazionale – anche di tipo mafioso – nello spazio criminale comunitario¹⁷⁹, il che rappresenta d'altro canto il precipitato operativo di storiche sottovalutazioni (se non di un tendenziale disinteresse) in materia di criminalità associativa transeuropea.

Sul punto si sono però registrati recenti interventi normativi che hanno contribuito a formare un articolato sistema di cooperazione e coordinamento sovrastatale¹⁸⁰: si tratta in particolare della dir. 41/2014/UE circa l'ordine europeo di indagine¹⁸¹; del reg. 1805/2018/UE, in materia di mutuo riconoscimento dei provvedimenti di sequestro e confisca dei proventi del reato¹⁸²; della recente riforma del mandato di arresto

¹⁷⁹ Così F. Spiezia, *La lotta alla criminalità organizzata fuori dai confini nazionali*, in www.sistemapenale.it, 20.7.2022. Più di recente, sull'approccio europeo alla criminalità organizzata transnazionale si v. V. Oddi, *Ambiente e criminalità organizzata transnazionale: quale futuro per la cooperazione giudiziaria e di polizia?*, in www.lalegislazionepenale.eu 15.12.2022.

¹⁸⁰ Per la quale si v. G. De Amicis, *Gli organismi centralizzati della cooperazione giudiziaria*, in *Manuale di procedura penale europea*, a cura di R. E. Kostoris, Milano 2019, 249 ss.; A. Balsamo, R. Tartaglia, *Le espressioni più innovative della cooperazione giudiziaria internazionale: i magistrati di collegamento e le indagini comuni*, in *La Convenzione di Palermo*, cit., 353 ss.; M.R. Marchetti, *Rapporti giurisdizionali con altre autorità straniere*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di M. Bargis, Padova 2020, 1006 ss.; C. Conti, P. Tonini, *Manuale di procedura penale*, Milano 2022, 1121 ss.

¹⁸¹ Cui è stata data attuazione con d.lgs. 21.6.2017, n. 108. Sul punto si v. R. Piccirillo, *I profili funzionali e strutturali dell'Ordine europeo di indagine penale*, in *L'ordine europeo di indagine. Criticità e prospettive*, a cura di T. Bene, L. Luparia, L. Marafioti, Torino 2017, 57 ss.; M. Caianiello, *L'OEI dalla direttiva al decreto n. 108 del 2017*, in *L'ordine europeo di indagine penale. Il nuovo volto della raccolta transnazionale delle prove nel d. lgs. n° 108 del 2017*, a cura di M. Daniele, R.E. Kostoris, Torino 2018, 17 ss.; E. Lorenzetti, *L'ordine europeo di indagine penale: efficienza e garanzie per le acquisizioni probatorie in ambito eurounitario*, in *CP 3/2020*, 1302 ss.; A. Nascimbeni, *Ordine europeo di indagine penale e diritti fondamentali*, in *RIDPP 1/2022*, 591 ss.

¹⁸² Il regolamento supera la dir. 42/2014/UE introducendo il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di sequestro e confisca dei proventi del reato, la cui definizione ricomprende «ogni vantaggio economico derivato direttamente o indirettamente da reati, consistente in qualsiasi bene e comprendente successivi reinvestimenti o trasformazioni di proventi diretti e qualsiasi vantaggio economicamente valutabile» nell'ambito di procedimenti penali che abbiano ad oggetto reati gravi, puniti con pena detentiva massima di almeno tre anni, per i quali non è peraltro necessaria la verifica della doppia incriminazione. Il concreto perimetro applicativo del regolamento è però permeato di incertezze per un'infelice formulazione normativa dei suoi presupposti. E maggiori incertezze investono l'inclusione della confisca c.d. "di prevenzione", normata dagli artt. 20-24, d.lgs. 159/2011, che l'esperienza italiana ha mostrato essere utile strumento di contrasto alla criminalità mafiosa, nel mutuo riconoscimento dei provvedimenti ablativi per come normato dal regolamento. Il principale problema interpretativo è rappresentato dalla negazione della natura sanzionatorio-punitiva della confisca di prevenzione, orientamento che ha trovato da ultimo un autorevole avallo da parte di Corte Cost., 27.2.2019, n. 24. In dottrina si è dunque auspicato un intervento chiarificatore della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Per tali aspetti si v. A.M. Maugeri, *Il Regolamento (UE) 2018/1805 per il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e di confisca: una pietra angolare per la cooperazione e l'efficienza*, in www.penalecontemporaneo.it 4.12.2018; C. Grandi, *Il Regolamento (UE) 2018/1805 sul mutuo riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e confisca: una svolta epocale non priva di incognite*, in *DPP 12/2019*, 1619 ss.; Id., *Il mutuo riconoscimento dei provvedimenti di confisca alla luce del Regolamento UE 2018/1805*, in www.lalegislazionepenale.eu 31.5.2021; A.M. Maugeri, *La direttiva 2014/42/UE come strumento di armonizzazione della disciplina di confisca nel diritto comparato*, in www.lalegislazionepenale.eu 15.7.2021; A. Sparavigna, *Il Regolamento (UE) 2018/1805 per il reciproco*

europeo¹⁸³. Com'è noto, peraltro, il sistema è stato da ultimo ulteriormente innovato dall'istituzione della Procura europea¹⁸⁴ e dal correlato ampliamento delle competenze di *Eurojust*¹⁸⁵. È dunque all'interno di questa nuova, ampia cornice normativa che saranno da calare più specifici interventi di contrasto comune alla criminalità associativa transnazionale.

8. È ora giunto il momento di passare alle conclusioni. Si tratterà dapprima dello stato attuale dell'art. 416-*bis* Cp nell'ermeneutica giudiziale per poi affrontare *breviter* taluni aspetti afferenti alla (auspicabile) armonizzazione della risposta sanzionatoria in relazione alla criminalità di tipo mafioso.

8.1. Come si è visto, nel diritto vivente l'art. 416-*bis* Cp si atteggia a norma a duplice tipicità, stante un contrasto interpretativo tra due versioni di fattispecie: in relazione alle mafie "storiche" – così come, in buona misura, per le loro propaggini delocalizzate al Nord Italia – è prevalente un orientamento che non richiede l'estrinsecazione fattuale della forza di intimidazione del vincolo associativo, bastando la fama criminale

riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e di confisca: nuove opportunità per il contrasto al crimine transnazionale, in CP 3/2022, 1192 ss.; per quanto attiene invece al dibattito dottrinale conseguente agli interventi della Corte Costituzionale in materia di misure di prevenzione, si v. S. Finocchiaro, *Due pronunce della Corte Costituzionale in tema di principio di legalità e misure di prevenzione a seguito della sentenza de Tommaso della Corte EDU*, in www.penalcontemporaneo.it 4.3.2019; A.M. Maugeri, P. Pinto De Albuquerque, *La confisca di prevenzione nella tutela costituzionale multilivello: tra istanza di tassatività e ragionevolezza, se ne afferma la natura ripristinatoria*, in www.sistemapenale.it 24.11.2019; A. Manna, *La natura giuridica delle misure di prevenzione tra diritto amministrativo e diritto penale*, in RIDPP 2/2020, 1064 ss.

¹⁸³ Cfr. sul punto V. Urbinati, *La riforma del mandato di arresto europeo*, in www.archiviopenale.it 3.2.2021; V. Picciotti, *La riforma del mandato di arresto europeo. Note di sintesi a margine del D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10*, in www.la legislazione penale.eu 12.4.2021.

¹⁸⁴ L'art. 22 reg. 1939/2017/UE attribuisce all'EPPO (acronimo di *European Public Prosecutor's Office*, Procura europea) la competenza per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui alla dir. 1371/2017/UE (che si riferisce a frodi e "altre attività illegali"), cui si aggiungono i reati relativi alla partecipazione a un'organizzazione criminale per come definiti dalla Decisione Quadro 841/2008/GAI, se l'attività criminosa di tale organizzazione criminale è incentrata sulla commissione di un reato lesivo degli interessi finanziari dell'Unione stessa. In generale, sulla Procura europea, si v. A. Bernardi, *Note telegrafiche su genesi, evoluzione e prospettive future della Procura europea*, in www.sistemapenale.it 25.11.2021; A. Venegoni, *L'EPPO nel panorama della cooperazione giudiziaria europea*, in CP 7-8/2022, 2798 ss.; G. De Amicis, "Competenza" e funzionamento della Procura Europea nella cognizione del giudice, in www.la legislazione penale.eu 31.1.2022; A. Procaccino, *Il Secondo Protocollo e le indagini della Procura Europea*, in DPP 9/2022, 1168 ss.; R. Belfiore, *L'esercizio dell'azione penale da parte dell'EPPO tra legalità e margini di discrezionalità*, in CP 10/2022, 2677 ss.

¹⁸⁵ Il riferimento corre al reg. 1727/2018/UE che rafforza le competenze di *Eurojust* – integrandole a EPPO – in relazione al coordinamento e alla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro varie forme di criminalità (definite dall'art. 3, § 1 mediante un rinvio all'All. 1 al Regolamento), tra le quali rientrano altresì la criminalità organizzata, il traffico di stupefacenti, il traffico e la tratta di esseri umani, il riciclaggio di danaro.

o la mera potenzialità di impiego del metodo mafioso; per contro, quanto alle neoformazioni criminali “in odore” di mafia, siano queste locali o straniere, si richiede che tale metodo sia concretamente impiegato¹⁸⁶. Tale situazione è foriera di due distinte considerazioni.

Per un verso, non può che auspicarsi la definitiva prevalenza dell’orientamento più restrittivo anche, e soprattutto, per le mafie storiche e per le loro diramazioni *extra-territoriali*. Come si è argomentato, si tratta dell’unica soluzione *de lege lata* conforme a canoni di necessaria materialità e lesività della condotta, sebbene rimangano dubbi afferenti alle modalità attraverso le quali vagliare in via giudiziale la sussistenza degli elementi indicatori della mafiosità del sodalizio che viene in questione¹⁸⁷.

Per altro verso, la persistenza di un siffatto conflitto ermeneutico, esitante in una fattispecie a due velocità, non può che sollevare talune perplessità afferenti a questioni di natura sostanziale (e non quindi meramente probatorie, come pare invece ritenere l’ultima ordinanza di restituzione degli atti proveniente dal Presidente aggiunto di Cassazione), derivanti in ultima istanza da due diversi modi di intendere la “mafia in sé”. In altre parole, pare che il quesito di fondo sia il seguente: le mafie storiche e le mafie nuove sono diverse esplicazioni del medesimo fenomeno, ovvero sono manifestazioni di due questioni sostanziali differenti, ma accomunate dallo stesso termine impiegato per definirle? La risposta a tale interrogativo, che rimanda a temi distanti da quelli tipici dalla scienza penale¹⁸⁸, esula dagli obiettivi del presente contributo. Si ritiene tuttavia possibile individuare gli esiti – *rectius*, l’esito – di una tale frammentazione di metodi indicando possibili soluzioni *de jure condendo*.

Invero, se il fenomeno è il medesimo, non si vede perché sia necessario adottare due metodi alternativi e tra loro così distanti di applicazione della medesima fattispecie. Tale soluzione è suscettibile di inficiare non solo l’omogenea, uniforme applicazione della fattispecie (profilo, questo, che evoca inevitabilmente il principio costituzionale di uguaglianza, strettamente connesso al principio di proporzionalità della pena), ma

¹⁸⁶ Da ultimo, aderisce a tale interpretazione Cass. 2.4.2021 n. 24495, cit., proprio in relazione all’attività di alcune propaggini palermitane di *Black Axe*.

¹⁸⁷ Ci si riferisce, ad esempio, alla «intensità del vincolo»: come valutare in concreto la maggiore o minore intensità di un tale legame, di per sé sprovvisto di una propria esplicazione fattuale? A ben vedere, si corre il rischio che formule siffatte si risolvano in meri artifici retorici, impiegati per mascherare l’utilizzo di presunzioni di mafiosità derivanti, da ultimo, dalla mera «spendita del nome»: con il ritorno a una logica di mafiosità derivata distonica rispetto al profilo costituzionale dell’illecito penale, delineato dai principi più volte richiamati.

¹⁸⁸ La tematica affiora più propriamente all’attitudine del linguaggio a definire l’essenza delle cose e alla persistente correttezza delle definizioni. Il rimando corre qui a U. Eco, *Kant e l’ornitorinco*, Milano 1997, al quale si rinvia per opportuni approfondimenti.

anche la fondamentale prevedibilità della sanzione¹⁸⁹: ne deriva la necessità di rivisitare l'impianto normativo in materia di criminalità associativo-mafiosa.

Se invece il fenomeno è diverso, perché si ritiene che le mafie "storiche" presentino tratti caratteristici autonomi e non replicabili da altre formazioni criminali, occorre allora – e anche in questo caso – ripensare l'art. 416-bis Cp, che non può tenere insieme, parificandoli *quoad poenam*, fattispecie concrete tra loro (così) distanti. In questo senso, e in ogni caso, può essere opportuno predisporre una differente incriminazione per le mafie "nuove", anche per recuperare una volta per tutte, e in maniera omogenea, l'avvertito *deficit* di disvalore sostanziale che spinge gli interpreti a ricercare, solo in relazione a tali associazioni criminali, indici concreti, fattuali, di mafiosità. Che poi tale incriminazione debba avere natura di fattispecie autonoma, ovvero di circostanza aggravante, è altra questione, parimenti esulante dallo spettro delle conclusioni qui rassegnate. Preme comunque sottolineare come l'adesione alla seconda tesi potrebbe fornire l'occasione per procedere ad una complessiva rivisitazione dei tipi di reato in materia di criminalità associativa, nel senso della definitiva affermazione di norme associative miste, più coerente a canoni di tassatività e materialità di fattispecie. Il che consentirebbe peraltro un generale ripensamento delle fattispecie associative qualificate, che potrebbero essere ricomprese in un'unica norma a più fattispecie, ovvero in più aggravanti speciali, autonome, eventualmente sottratte al giudizio di bilanciamento: del resto la dottrina ha già riconosciuto che il sistema italiano presenta «equivalenti funzionali»¹⁹⁰ per rigore sanzionatorio all'art. 416-bis Cp¹⁹¹, fattispecie che avrebbe oramai valore eminentemente simbolico¹⁹², il che, quanto alle attività delle mafie etniche, potrebbe spingere *de jure condito* verso un ridimensionamento del suo impiego in favore di contestazioni tendenzialmente poggianti sui predetti

¹⁸⁹ Sulla prevedibilità della sanzione penale, cifra caratteristica della tipicità in chiave sovranazionale, si v. F. Viganò, *Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale*, in *La crisi della legalità. Il "sistema vivente delle fonti penali"*, a cura di C.E. Paliero, S. Moccia, G.A. De Francesco, G. Insolera, M. Pelissero, R. Rampioni e L. Risicato, Napoli 2016, 213 ss.; F. Mazzacuva, *La Corte Europea ritorna sul principio di "prevedibilità" del diritto penale tra irretroattività, retroattività della lex mitior e préeminence du droit*, in www.sistemapenale.it, 19.2.2020; F. Consulich, *Così è (se vi pare). Alla ricerca del volto dell'illecito penale, tra legge indeterminata e giurisprudenza imprevedibile*, in www.sistemapenale.it 10.4.2020.

¹⁹⁰ L'espressione è di G. Amarelli, *Mafie delocalizzate all'estero*, cit., 1238.

¹⁹¹ Il riferimento corre tipicamente all'art. 74 d.P.R. 309/1990, che sanziona le condotte apicali con la reclusione non inferiore a vent'anni e la mera partecipazione con la reclusione non inferiore ad anni dieci, ma è possibile includere in tali considerazioni altresì l'associazione per delinquere ex art. 416 co. 6 Cp (associazione diretta a commettere delitti ex artt. 600, 601, 601-bis, 602 Cp e ex art. 12 co. 3-bis d. lgs. 286/1998) che prevede la reclusione da cinque a quindici anni per i soggetti che in tali associazioni rivestono ruoli apicali e la reclusione da quattro a nove anni per i meri partecipi.

¹⁹² Per queste considerazioni si v. per tutti G. Amarelli, *op. ult. cit.*, 1238-1241.

«equivalenti», se del caso nella forma aggravata *ex art. 416-bis.1 Cp* – per meglio cogliere il disvalore tipico dell’ambiente mafioso – e *ex art. 61-bis Cp*, stante l’ampia attività transnazionale di tali sodalizi. Ad ogni modo, una riforma in materia pare davvero inevitabile.

8.2. La seconda linea lungo la quale si muovono le presenti conclusioni muove dal carattere transnazionale dell’attività dei *secret cults*, le cui attività tipiche – segnatamente, la tratta di esseri umani finalizzata alla prostituzione e il traffico di stupefacenti – sono in buona parte perpetrate in più Stati Membri dell’Unione Europea e favorite da numerosi contatti e diramazioni internazionali¹⁹³. Questa caratteristica è stata di recente acquisita altresì dalle associazioni per delinquere di tipo mafioso tradizionali, quali la ’ndrangheta¹⁹⁴ o la mafia siciliana.

Come si è anticipato, negli ultimi anni la caratura internazionale e l’operatività su scala comunitaria dei grandi gruppi criminali sono note anche alle istituzioni di contrasto europee¹⁹⁵. Non sorprende dunque che, quantomeno a partire dalla Risoluzione del Parlamento Europeo del 25 ottobre 2011, la lotta alla criminalità organizzata rientri tra le priorità sovranazionali¹⁹⁶. Ne dovrebbe pertanto conseguire una risposta sanzionatoria, si ritiene, articolata lungo due direttive: da un lato, un’armonizzazione “sostanziale” per l’uniforme attuazione del (nuovo) diritto comunitario, sfruttando la nuova competenza penale indiretta attribuita *ex art. 83 TrFUE*; dall’altro lato, un costante flusso informativo tra agenzie di contrasto formali dei vari Paesi dell’Unione Europea per favorire una cooperazione rafforzata di tipo

¹⁹³ Da tanto deriva il frequente riconoscimento giudiziale dell’aggravante della transnazionalità *ex art. 61-bis Cp* all’attività dei *secret cults*. Per una recente applicazione dell’aggravante in parola a un sodalizio nigeriano di natura mafiosa, si v. Cass. 3.11.2022 n. 1880, cit.

¹⁹⁴ Si pensi ad esempio alle cosche di ’ndrangheta delocalizzate in Germania o ai vari rapporti illeciti intercorrenti su scala internazionale per il traffico di sostanze stupefacenti, sfruttando spesso i porti del Nord Europa (in particolare, Amburgo e Amsterdam) quali punti di approdo delle sostanze. Si tratta dunque di associazioni che «hanno dimostrato negli ultimi tempi una straordinaria forza espansiva ed una eccezionale capacità camaleontica, giungendo ad operare in zone geograficamente e culturalmente molto differenti da quelle di origine»: così G. Amarelli, *op. ult. cit.*, 1197 ss. Per una recente pronuncia giurisprudenziale afferente a una locale di ’ndrangheta nell’Europa continentale, si v. Cass. 16.6.2022 n. 354 (cosca con diramazioni in Olanda) in www.leggiditaliaprofessionale.it; Cass. 29.4.2021 n. 35580 (cosca con propaggini in Svizzera e Germania) in www.leggiditaliaprofessionale.it.

¹⁹⁵ Si osservi in questo senso come la criminalità organizzata, e in particolare quella associativa, sia stata inclusa tra le principali minacce per la sicurezza e la stabilità dell’Unione Europea dal recente *report* di Europol in materia: si v. Europol, *Serious and organised crime threat assessment. A corrupting influence: the infiltration and undermining of Europe’s economy and society by organized crime*, 2021.

¹⁹⁶ A riguardo, si v. Balsamo A., Lucchini C., *La risoluzione del 25 ottobre 2011 del Parlamento Europeo: un nuovo approccio al fenomeno della criminalità organizzata*, in www.penalecontemporaneo.it 26.1.2012.

“procedurale”.

Già si è detto del coordinamento procedurale tra gli Stati Membri dell’Unione Europea, sicché occorre ora volgere lo sguardo al diritto “sostanziale”. In questo settore poco – se non nulla – si è sinora mosso¹⁹⁷. E difatti, l’attuale sistema comunitario di contrasto alla criminalità associativa si fonda tuttora sulla Decisione Quadro 841/2008/GAI, relativa in generale alle organizzazioni criminali¹⁹⁸. Varie sono però le criticità connesse a tale strumento normativo, peraltro derivante dall’assetto comunitario precedente ai Trattati di Lisbona, dalle quali derivano plurime discrasie attuative da parte degli Stati Membri. Così, per un verso, gli elementi tipici dell’organizzazione criminale sono stabiliti in termini troppo vaghi, poiché ci si riferisce alla «associazione strutturata di più di due persone, stabilita da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una più grave per ricavarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale»; per altro verso, l’organizzazione criminale è definita solo in negativo, stabilendo, in particolare, che essa «non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata»; ancora, i reati-fine e le sanzioni connesse sono definiti in termini troppo ampi, tramite un criterio quantitativo che solleva perplessità nell’ottica di possibili disallineamenti di tutela tra le varie legislazioni nazionali; né vi è un’espressa descrizione delle modalità operative dell’associazione incriminata¹⁹⁹.

Pare dunque opportuna una complessiva risistemazione del sistema “sostanziale” europeo di contrasto alla criminalità associativa.

Un punto di partenza in tale direzione potrebbe essere rappresentato proprio dalla citata Risoluzione del 25 ottobre 2011. Oltre alle indicazioni ivi contenute in materia di associazione di tipo mafioso – concentrare il disvalore di un’eventuale, futura fattispecie sulla forza di intimidazione del sodalizio e sulla sua capacità di incidere sul

¹⁹⁷ Sul punto, con specifico riferimento alla criminalità organizzata, si v. B. Hecker, *The EU and the fight against organised crime*, in *International Law and Transnational Organised Crime*, Oxford 2016, 63 ss.; F. Vilasi, *La strategia dell’Unione Europea per la lotta alla criminalità organizzata: la centralità dell’informazione e le prospettive di riforma futura*, in *Riv. Studi Ricerche Crim. Org.*, 2021, 66 ss. Più in generale, sulla comunitarizzazione delle regole penali sostanziali, si v. K. Tiedemann, *L’uropeizzazione del diritto penale*, in *RIDPP*, 1/1998, 3 ss.; più in generale, si v. M. Delmas-Marty, *Verso un diritto penale comune europeo?*, in *RIDPP*, 2/1997, 543 ss.; V. Mitsilegas, *EU Criminal Law*², Oxford 2022.

¹⁹⁸ Sul punto cfr. V. Militello, *La rilevanza della nozione di organizzazione criminale nell’Unione europea: percorsi di armonizzazione*, Palermo 2015.

¹⁹⁹ Per tali – puntuali – critiche alla Decisione Quadro, si v. A. Balsamo, A. Mattarella, *op. cit.*, 38 ss.

sistema economico, amministrativo, elettorale e dei servizi pubblici – è di particolare interesse l'invito a valutare la possibilità di riconoscere, sanzionandole, le organizzazioni criminali sulla base dei reati-fine perpetrati. Si tratta di un approccio già adottato dal legislatore statunitense con il *Racketeer Influenced Corrupt Organisations Statute* del 1970, c.d. *R.I.C.O.*, ove la definizione di criminalità organizzata è ricavata dalla realizzazione di un *pattern of racketeer activities*, cioè dalla commissione di almeno due tra i reati ivi elencati entro un periodo temporale ben definito²⁰⁰. L'adozione di una prospettiva siffatta consentirebbe di superare le difficoltà di stabilire gli elementi necessari di una fattispecie associativa comune agli Stati Membri, emerse con evidenza nel corso degli anni successivi alla Decisione Quadro del 2008 e in parte derivanti dalle non poche differenze intercorrenti tra i vari modelli di contrasto alla criminalità associativa²⁰¹. A ciò potrebbe peraltro accompagnarsi l'introduzione di un'aggravante simile per struttura e finalità a quella prevista dall'art. 416-bis.1 Cp, che, come si è visto, coglie con precisione il particolare disvalore tipico delle attività criminali in senso ampio riconducibili ad associazioni per delinquere di tipo mafioso. Tale intervento non potrà comunque prescindere da una previa indagine

²⁰⁰ La normativa intende per *racketeering activity* la commissione o il tentativo di commettere un atto rientrante nel lungo elenco di reati previsti dalla sez. 1961, nella quale rientrano l'omicidio, l'estorsione, il traffico di droga, ma anche il furto, il contrabbando e la corruzione; la commissione di almeno due di questi reati in un arco temporale di dieci anni – esclusi eventuali periodi detentivi – realizza un *pattern of racketeering activities*. La normativa statunitense sanziona altresì i proventi dell'attività di *racketeering*: in particolare, sono incriminati l'investimento diretto o indiretto di profitti illeciti (anche mediante la creazione di società), l'acquisto di imprese commerciali e il *pattern of racketeering activity* di un impiegato o socio di un'impresa coinvolta nel commercio interstatale. La *R.I.C.O.*, fondata altresì su un vasto sistema di confische, ha introdotto nel sistema penale statunitense una nuova fattispecie, diversa dai singoli reati che la compongono, che consente di colpire la natura economica dell'organizzazione che sta alla base dei gruppi criminali. A riguardo, si v. E.U. Savona, voce *Criminalità organizzata*, in *Enciclopedia del Novecento*, Treccani, Roma, 1998; A. Di Nicola, *La criminalità economica organizzata*, in *RTrimDPenEc 2002*, 275 ss; J.B. Jacobs, E. Dondlinger Wyman, *Organized crime control in the United States of America*, in *The Oxford Handbook*, cit., 529 ss.

²⁰¹ Ad esempio, il nuovo codice penale francese del 1994, nel punire la «criminalità collettiva», colpisce sia la «criminalità di gruppo» (che sembra sostanzialmente ricalcare la disciplina italiana del concorso di persone nel reato) che la «criminalità organizzata». Quest'ultima può essere una circostanza aggravante o un elemento di fattispecie di parte speciale. Il sistema spagnolo invece prevede, a sua volta, un autonomo delitto di associazione illecita e un'aggravante per le condotte realizzate nell'ambito di un'organizzazione criminale. In tale sistema manca però una definizione di «criminalità organizzata», e il codice penale sembra utilizzare il concetto di «associazione» come sinonimo di «organizzazione» illecita. Si v. sul punto, rispettivamente, A. Bernardi, *La disciplina prevista dal nuovo codice penale francese*, cit., 33 ss.; J.J. González Rus, J.M. Palma Herrera, *op. cit.*, 95 ss.; M. Papa, *Un modello comune europeo per il contrasto dei gruppi criminali organizzati: meriti e limiti di un diritto uniforme alla luce dell'analisi comparatistica*, in AA. VV., *Criminalità transnazionale fra esperienze europee e risposte penali globali. Atti del III Convegno Internazionale promosso dal Centro Studi Giuridici "Francesco Carrara"*, Lucca, 24-25 maggio 2002, Milano 2005, 231 ss.; G. Panebianco, *Repressing organized crime in Italy: recent developments and shortcomings in substantive criminal law*, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft* 4/2017, 1156-1184.

di natura comparatistica – necessariamente pluridisciplinare e da condurre in *équipe* – finalizzata a comprendere quali siano le prevalenti tendenze dogmatiche e prasseologiche in materia, al fine di non incorrere in ulteriori frammentazioni del sistema di contrasto collettivo alla criminalità associativa.

Solo in questo modo sarà possibile fornire una risposta uniforme e comune a un'emergenza criminale pervasiva, diffusa nella maggior parte dei Paesi Membri, per evitare che la linea della palma continui a salire, inondando definitivamente un mercato già saturo di malapiante di analoga natura.